

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 4885 e 4886-A

**ALLEGATO 3-II
PARTE VI**

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (n. 4885)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (n. 4886)

ALLEGATO 3-II

PARTE VI

Dall'articolo 115 all'articolo 126

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti
indicati come accantonati è pubblicato nelle parti successive)*

INDICE

Disegno di legge n. 4885

- articolo 115	<i>Pag.</i>	3
- articolo 116	»	165
- articolo 117	»	167
- articolo 118	»	187
- articolo 119	»	192
- articolo 120	»	193
- articolo 121	»	206
- articolo 122	»	214
- articolo 123	»	218
- articolo 124	»	219
- articolo 125	»	229
- articolo 126	»	230

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4885**Art. 115.****115.1****Respinto**

PREIONI

Sopprimere l'articolo 115.

115.2**Respinto**

LAURO

Sopprimere il comma 2.

115.3**Respinto**

CASTELLI, LEONI, MORO

*Sopprimere il comma 2.***Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

115.10**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 2, dopo le parole: n. 400 aggiungere le seguenti: sentite la Conferenza Stato città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

115.6**Respinto**

CASTELLI, LEONI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «sono trasferite», con le seguenti: «possono essere trasferite dalle regioni, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e,».

115.4**Respinto**

CASTELLI, LEONI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «a titolo gratuito» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 422».

115.5**Respinto**

CASTELLI, LEONI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «Ferrovie dello Stato Spa», con le seguenti: «alle regioni».

115.7**Respinto**

CASTELLI, LEONI, MORO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. a partire dal 1° gennaio 2001, le Ferrovie dello Stato S.p.a., su richiesta del comune interessato, individua le aree di pertinenza ferroviaria che possono essere utilizzate dal comune stesso per finalità di interesse collettivo e di riqualificazione urbana anche mediante la realizzazione di opere strutturali. Le Ferrovie dello Stato S.p.a., d'intesa con il comune, stabilisce i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle suddette aree nonchè il corrispettivo dovuto dall'ente locale alle Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'utilizzo medesimo».

115.8**Respinto**

BALDINI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il completamento del raddoppio della linea ferroviaria pontremolese è previsto un ulteriore contributo di lire 30.000 milioni per l'anno 2001, lire 40.000 milioni per l'anno 2002 e lire 50.000 milioni per l'anno 2003.

Conseguentemente alla Tabella B, accantonamento Ministero del tesoro, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 30.000;
2002: - 40.000;
2003: - 50.000.

115.12

Respinto

VELTRI, LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI, MARINI, VERALDI, CAMO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel periodo transitorio di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, come modificato dal decreto legislativo n. 400 del 1999, le società costituite dalle *ex* gestioni commissariali governative che al 31 dicembre 2000 non abbiano raggiunto l'obiettivo del rapporto ricavi-costi di almeno 0,35 restano affidate in gestione alle Ferrovie dello Stato S.p.A. a cui spetta il compito della predisposizione e dell'attuazione di un piano di ristrutturazione e risanamento che consenta il raggiungimento dell'obiettivo ricavi-costi 0,35, d'intesa con le regioni interessate. La proprietà delle predette società sarà trasferita alle regioni interessate ove richiesto dopo la predisposizione e l'approvazione da parte del Ministro dei trasporti dei piani di cui al comma precedente».

115.13

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3 della legge 21 maggio 1999, n. 140 potranno godere di una proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissati al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 31 gennaio 1985, e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali».

115.9**Respinto**

MAGGIORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le opere di restauro dell'ex caserma di Castel S. Pietro (Ud) da destinare a mensa è stanziata la somma di lire 5 miliardi per gli anni 2001, 2002, 2003.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi em. 1.0.1).**115.11****Respinto**

BOCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare il finanziamento dei programmi triennali di intervento contenuti nei piani di bacino adottati dalle Autorità di Bacino di rilievo nazionale secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183 il cui decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione sia stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* alla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi a decorrere dal 2001 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici».

Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 115, sostituire le parole: «200 miliardi» con le seguenti: «150 miliardi».

115.17**Respinto**

CÒ, RUSSO, SPENA, CRIPPA

*Sopprimere il comma 4.***115.18****Respinto**

SEMENZATO

Sopprimere il comma 4.

115.19 (V. nuovo testo)

Respinto

FORCIERI, GRILLO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Per le finalità di sviluppo dell'industria a tecnologia avanzata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente prioritari dal comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e l'acquisizione degli stessi da parte del Ministero della difesa secondo le procedure di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è autorizzata la spesa di 200 miliardi per l'anno 2001 e di lire 240 miliardi a partire dall'anno 2002.

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - ;
2002: - 40;
2003: - 40.

115.19 (Nuovo testo)

Respinto

FORCIERI, GRILLO

Al comma 4, incrementare l'importo di 40 miliardi a decorrere dal 2002:

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - ;
2002: - 40;
2003: - 40.

115.14

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 4, sostituire le parole: «200 miliardi» con le seguenti: «500 miliardi».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi em. 2.60).

115.20**Respinto**

NAPOLI Roberto, MUNDI, NAVA, LAURIA Baldassare

Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Tali somme sono altresì utilizzate, per la parte occorrente, e comunque entro un limite massimo di 5 miliardi di lire, per il finanziamento di uno specifico programma urgente del Ministero della difesa volto a realizzare anche per stralci funzionali un sistema coordinato di sorveglianza delle coste e delle acque territoriali, finalizzato a contrastare i fenomeni di immigrazione clandestina verso le regioni centromeridionali. Il programma deve consentire l'utilizzo di forma unitaria, con il coordinamento delle forze armate, dei dati rilevati in base alle tecnologie ed ai sistemi in uso da parte di tutti i soggetti che effettuano attività di controllo in mare e sulle aree costiere interessate».

Compensazione del Gruppo UDEUR (vedi em. 2.70).**115.1000****Dichiarato inammissibile**

FERRANTE, DE LUCA Michele

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai dirigenti della pubblica amministrazione, nominati componenti del Consiglio di Amministrazione degli Enti disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è riconosciuta, fino alla data di nomina, la titolarità di funzioni di livello dirigenziale generale, con oneri a carico degli Enti medesimi. Ai soggetti di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni».

115.15

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le finalità di sviluppo da parte dell'industria a tecnologia avanzata - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modifiche, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 - di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e l'acquisizione degli stessi da parte del Ministero della difesa secondo le procedure di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati il limite quindicennale di lire 100 mi-

liardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi em. 1.0.1).

115.16

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per garantire l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, le aree ed i beni appartenenti al demanio statale non più utilizzati per i fini istituzionali, nonché le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio degli enti locali a titolo gratuito. Il Ministro delle finanze con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data, di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei beni».

115.21

Compensazione del Gruppo Lega Nord Forza Padania (vedi em. 2.40).

Respinto

WILDE, MORO, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 6.

115.25

Dichiarato inammissibile

MONTAGNINO

Al comma 6, le parole: «15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003» sono sostituite dalle seguenti: «25 miliardi per l'anno 2001 e 15 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003».

115.27

Respinto

CASTELLANI Pierluigi

Al comma 6 l'importo di lire 15 miliardi è incrementato, per l'anno 2001, di lire 10 miliardi.

Conseguentemente, nella tabella C, alla voce Ministero delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999 - Riforma dell'organizzazione di governo - articolo 70, comma 2, U.B.B. 2.1.2.9, l'importo relativo è diminuito di lire 10 miliardi per l'anno 2001.

115.26**Respinto**

GUBERT

Al comma 6, dopo le parole: «autoveicoli elettrici» aggiungere le seguenti: «o con alimentazione mista che preveda anche l'uso di».

115.23**Respinto**

DE LUCA Athos, PIERONI

Al comma 6, dopo le parole: «finalizzata all'acquisto di autoveicoli elettrici» aggiungere le seguenti: «e all'acquisto o alla trasformazione».

115.22**Respinto**

GERMANÀ, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 6, dopo le parole: «al metano e GPL» aggiungere le seguenti: «ed all'installazione sui veicoli a benzina esistenti di un impianto di alimentazione a metano e GPL».

115.28**Respinto**

BONAVITA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I contributi di cui al precedente comma 6 possono essere erogati anche a favore dei titolari di partita IVA».

115.24**Respinto**

DE LUCA Athos, RIPAMONTI, PIERONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alle persone fisiche che provvedono all'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi, che sia stato immatricolato nel periodo compreso tra il 1988 e il 1992, e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada, è riconosciuto, entro il limite di spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001, un contributo statale fino a lire 600.000. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al pre-

sente comma nonché le modalità di erogazione della somma corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000, praticato dall'installatore sul prezzo di listino».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (u.p.b. 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo), apportare le seguenti variazioni:

2001: - 20.000.

115.30

Respinto

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alle persone fisiche che provvedono all'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi, che sia stato immatricolato nel periodo compreso tra il 1988 e il 1992, e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada, è riconosciuto, entro il limite di spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001, un contributo statale fino a lire 600.000. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al presente comma nonché le modalità di erogazione della somma corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000, praticato dall'installatore sul prezzo di listino».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (u.p.b. 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo), apportare le seguenti variazioni:

2001: - 50.000.

Compensazione del Gruppo UDEUR (vedi em. 2.70).

115.32 (V. nuovo testo)

RONCHI, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto che acquistano, entro il 31 dicembre 2001, un motoveicolo o un autoveicolo elettrico, a metano ed a GPL, avente massa complessiva a pieno carico non

superiore a 3.500 kg e che consegnano per la rottamazione un veicolo avente la medesima massa complessiva e immatricolato prima del 31 dicembre 1995, è riconosciuto un contributo statale di lire 2.000.000. Tale contributo viene corrisposto a fronte di uno sconto di misura almeno equivalente praticato dal venditore. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica, articolo 5, comma 1, lettera a): costituzione Fondo finanziamento ordinario delle università (u.p.b. 2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle università statali), apportare le seguenti modifiche:

2001: - 100.000.

115.32 (Nuovo testo)

Respinto

RONCHI, RIPAMONTI, PIERONI, BOCOI, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto che acquistano, entro il 30 novembre 2001, un motoveicolo o un autoveicolo elettrico, a metano ed a GPL, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi e che consegnano per la rottamazione un veicolo avente la medesima massa complessiva e immatricolata prima del 31 dicembre 1995, è riconosciuto un contributo statale fino a lire 2.000.000. Tale contributo viene corrisposto a fronte di uno sconto di misura almeno equivalente praticato dal venditore. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 22, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: legge n. 537 del 1993: interventi correttivi di finanza pubblica, articolo 5, comma 1, lettera a): costituzione Fondo finanziamento ordinario dell'università (u.p.b. 2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle università statali), apportare le seguenti variazioni:

2001: - 100.000.

115.31**Respinto**

DE LUCA Athos, PIERONI, RIPAMONTI, BORTOLOTTI, BOCO, CORTIANA, CARELLA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "Gli autoveicoli" aggiungere le seguenti: ", i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote,"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione, voce: decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ... (u.p.b. 3.1.2.3 - Ente nazionale per l'aviazione civile - capitolo 1405/p), apportare le seguenti variazioni:

2001: - 300;
2002: - 300;
2003: - 300.

115.33**Respinto**

DE LUCA Athos, PIERONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "Gli autoveicoli" aggiungere le seguenti: ", i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote,"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 300;
2002: - 300;
2003: - 300.

115.39**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sopprimere il comma 7.

115.36**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 7, sopprimere le parole da: «dopo le parole: nel territorio» fino alla fine del comma.

115.37**Dichiarato inammissibile**

De Luca Athos, PIERONI, RIPAMONTI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è riconosciuto un contributo statale per l'acquisto di ciclomotori o motoveicoli a due, tre o quattro ruote a trazione elettrica e di biciclette a pedalata assistita elettricamente di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 11 maggio 1999, n. 140. Tale contributo viene corrisposto a fronte di uno sconto di misura almeno equivalente praticato dal venditore. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto per gli acquisti effettuati da persone fisiche, giuridiche, enti pubblici e privati ed è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Per il rimborso resta fermo quanto disposto dall'articolo 22, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis, è riconosciuto nelle seguenti misure:

a) ciclomotori e motoveicoli a due ruote a trazione elettrica, fino a lire 800.000;

b) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote a trazione elettrica, fino a lire 4.000.000;

c) bicicletta a pedalata assistita elettricamente, fino a lire 400.000».

Conseguentemente, all'articolo 115, sopprimere il comma 12.

115.38**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato a contrarre impegni di spesa per l'ammontare di lire 40 miliardi annui al fine di erogare mutui non superiori a lire 150 milioni, a totale carico dello Stato, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti»:

Alla copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87.

115.34**Respinto**

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato a contrarre impegni di spesa per l'ammontare di lire 40 miliardi annui al fine di erogare mutui non superiori a lire 150 milioni, a totale carico dello Stato, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti»:

All'onere si provvede mediante riduzione per gli anni 2001, 2002 e 2003 degli importi previsti nella corrispondente tabella A, alla voce Ministero dell'interno.

115.43**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sopprimere il comma 8.

115.42**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 8, sostituire le parole: «lire 20 miliardi» con le seguenti: «lire 30 miliardi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi em. 1.0.1).**115.40****Respinto**

MORO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizia adibiti al culto delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, come definiti dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

Conseguentemente alla tabella B, di cui all'articolo 125, comma 1, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: - 5.000;
2002: - 5.000;
2003: - 5.000.

115.41

Respinto

MORO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, concernenti le reti di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. In sede di ripartizione dei finanziamenti una quota pari al 20 per cento del totale delle risorse sarà destinata ai comuni non rientranti nel piano energetico nazionale per le pere di approvvigionamento di energia alternativa al metano».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (vedi em. 2.40).

115.44

Respinto

D'URSO

Al comma 9, sostituire le parole: «è incrementata di lire 30 miliardi per un'autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001» con le parole: «è incrementata di lire 80 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001».

Conseguentemente alla Tabella C, variare gli importi come segue:

2001: - 40;
2002: - 40;
2003: - 40.

115.45

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 3 miliardi.

115.46**Respinto**

IULIANO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nell'ambito delle procedure e delle modalità di attuazione previste dal Quadro Comunitario di sostegno per le regioni dell'obiettivo 1, approvato dalla Commissione Europea il 2 agosto 2000, e senza oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato, il Ministero dell'ambiente è autorizzato alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per il rafforzamento delle strutture tecniche e amministrative delle autorità ambientali e regionali».

115.47**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine previsto dall'articolo 35 della legge 17 maggio 1999 n. 144, è prorogato al 31 dicembre 2001».

115.49**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie ad assicurare un migliore funzionamento e la riduzione dell'inquinamento marino e dell'inquinamento acutico prodotto da aeromobili civili dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, destinata all'aeroporto anzidetto, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2010. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno definite le procedure da adottare per la stipula, ai sensi dell'articolo 2, comma 202, lettera c), della legge 23 dicembre 1966, n. 662, di un accordo di programma quadro con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la società di gestione dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo per la individuazione, progettazione e realizzazione delle opere di cui al comma precedente. Una quota non superiore al 5 per cento delle somme assegnate saranno rese immediatamente disponibili per la progettazione delle opere individuate.

Conseguentemente all'articolo 125, Tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 50.000;

2002: - 50.000;

2003: - 50.000.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi em. 1.0.1).

115.48

Respinto

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie ad assicurare un migliore funzionamento e la riduzione dell'inquinamento marino e dell'inquinamento acutico prodotto da aeromobili civili dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, destinata all'aeroporto anzidetto, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2010. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno definite le procedure da adottare per la stipula, ai sensi dell'articolo 2, comma 202, lettera c), della legge 23 dicembre 1966, n. 662, di un accordo di programma quadro con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la società di gestione dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo per la individuazione, progettazione e realizzazione delle opere di cui al comma precedente. Una quota non superiore al 5 per cento delle somme assegnate saranno rese immediatamente disponibili per la progettazione delle opere individuate.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi em. 1.0.1).

115.57

Respinto

MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 11.

115.54**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere il comma 11.***115.56****Respinto**

CASTELLI, MORO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Al fine di potenziare l'attività sportiva e la promozione dello sport viene concesso un contributo straordinario di 200 miliardi di cui 30 miliardi attribuiti al CONI e 170 miliardi ripartiti tra le organizzazioni e le associazioni di promozione sportiva che operino in almeno quattro regioni. I criteri per la ripartizione tra le organizzazioni e le associazioni verranno definiti attraverso apposito decreto del competente Ministero».

115.60**Respinto**

BRIGNONE, MORO

Al comma 11, dopo le parole: «dell'attività sportiva» inserire le seguenti: «, con particolare riguardo all'incentivazione di quella giovanile.».

115.63**Dichiarato inammissibile**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, BRUNO NAPOLI, PIREDDA, ZANOLETTI

Al comma 11, dopo le parole: «200 miliardi per l'anno 2001» inserire le seguenti «220 miliardi per l'anno 2001 di cui 20 miliardi da destinare a programmi relativi allo sport sociale e giovanile».

115.58**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 11, sostituire le parole: «200 miliardi per l'anno 2001» con le seguenti: «220 miliardi, di cui 20 destinati al fondo costituito

per il finanziamento dei programmi della promozione sportiva e dello sport sociale per l'anno 2001».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

115.53

Respinto

RESCAGLIO, BEDIN

Al comma 11, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «di cui 20 da destinarsi a progetti di sport sociale».

115.52

Respinto

DE ANNA, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La percentuale destinata al finanziamento globale degli enti di promozione sportiva riconosciuti, oggi pari al 4,5 per cento del finanziamento globale annuo del CONI, viene elevata al 6,5 per cento, considerate le nuove e più onorose funzioni che tali enti saranno chiamati a svolgere sul territorio con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 242 del 1999 ed in particolare del Comitato sport per tutti, previsto dall'articolo 10 del predetto decreto».

115.51

Respinto

TRAVAGLIA, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 11 vengano assegnati lire 20 miliardi alla società sportiva SNAM di S. Donato Milanese per l'istituzione di una scuola di decathlon, al fine di promuovere la presenza di atleti italiani in questa trascurata specialità nell'agone internazionale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (vedi em. 1.0.1).

115.50**Respinto**

ANDREOLLI

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. a partire dal 2001 è concesso al Club alpino italiano un contributo annuo di 800 milioni di lire per le attività di soccorso alpino.

Conseguentemente in Tabella A, Ministero degli affari esteri, ridurre gli accantonamenti come segue:

2001: - 800;

2002: - 800;

2003: - 800.

115.55**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di favorire l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, a partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2000, i contribuenti possono scegliere di destinare la quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, a favore dei rispettivi comuni di residenza, che la utilizzano senza vincoli di destinazione.».

Segue compensazione Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi em. 2.40).

115.59**Respinto**

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente all'anno 2000 e 2001, residenti alla data della chiamata alla leva nei comuni del territorio della Regione Piemonte, della Liguria, della Lombardia, della valle d'Aosta e della Calabria danneggiati dalle alluvioni, possono essere impiegati, fino al 31 dicembre 2001 anche se già incorporati ed in servizio, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a ripristinare la situazione dopo l'alluvione del 2000».

115.61**Respinto**

CIMMINO, LAURIA, MUNDI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle comunicazioni 21 settembre 1999 n. 378 in materia di emittenza televisiva locale, è sostituito dal seguente:

"I termini procedurali e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono quelli determinati nel decreto 21 settembre 2000 del Ministero delle comunicazioni concernente; Bando di concorso previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle comunicazioni 21 settembre 1999 n. 378, per l'attribuzione alle emittenti locali dei contributi di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448" riferiti per ogni anno di competenza ai dati relativi al triennio precedente o comunque a quelli più recenti già approvati e disponibili. L'erogazione avverrà entro il 30 settembre di ogni anno. La lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto 21 settembre 2000 del ministro delle comunicazioni è soppressa».

Copertura UDEUR (vedi em. 2.70).**115.62****Respinto**

CIMMINO, LAURIA, NAVA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Le riduzioni tariffarie relative alla utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui all'articolo 11 comma 1 lettera *a*) della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni, sono direttamente applicate in bolletta a favore delle imprese di radio diffusione televisiva».

Copertura UDEUR (vedi em. 2.70).**115.64****Respinto**

RIPAMONTI

*Sopprimere il comma 12.***115.1701****Accolto**

IL GOVERNO

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'erogazione è preceduta da una verifica effettuata dal Ministero del tesoro sulle risul-

tanze contabili e le prospettive finanziarie della stessa Cassa, da completarsi entro il 30 giugno 2001».

115.65**Respinto**

BONAVITA

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis: per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli enti di promozione sportiva sono destinati 15 miliardi per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2001».

Conseguentemente al comma 11 del medesimo articolo l'importo di lire 200 miliardi viene ridotto a 190 miliardi ed al comma 12 l'importo di lire 20 miliardi viene ridotto a 15 miliardi.

115.68**Respinto**

MACERATINI, BONATESTA, COZZOLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 13, sostituire le parole: «500 milioni», con le seguenti parole: «un miliardo».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

115.1700**Accolto**

IL GOVERNO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. A partire dall'anno 2001, è concesso al Club Alpino Italiano un contributo annuo di lire 800 milioni per le attività del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico)».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 800 milioni;
2002: - 800 milioni;
2003: - 800 milioni.

115.66**Assorbito**

BRIGNONE

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), è concesso al Club Alpino Italiano, a decorrere dall'anno 2001, un contributo annuo di lire 800 milioni».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 800 milioni;
2002: - 800 milioni;
2003: - 800 milioni.

115.67**Assorbito**

CONTE

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. A partire dall'anno 2001, è concesso al Club Alpino Italiano un contributo annuo di lire 800 milioni per le attività del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico),».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 800 milioni;
2002: - 800 milioni;
2003: - 800 milioni.

115.69**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Al comma 14, sostituire la parola: «Ottanta» con: «Centoventi». All'onere si provvede apportando la seguente modifica in tabella A, voce Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica:

2001: - 40.000;
2002: - 40.000;
2003: - 40.000.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di

tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

115.70

Respinto

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Al comma 14, sostituire la parola: «Ottanta» con: «Centoventi», all'onere si provvede apportando la seguente modifica nella tabella C, rubrica beni e attività culturali, voce legge 163 del 1985, fondo unico spettacolo, diminuendo:

2001: - 40.000;
2002: - 40.000;
2003: - 40.000.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.

Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

115.73

Respinto

ERROI, PAPPALARDO, VERALDI, ZILIO, MONTAGNINO, RESCAGLIO

Al comma 14, sostituire la parola: «Ottanta» con: «Centoventi»: All'onere si provvede apportando la seguente modifica nella tabella C, rubrica Beni e Attività culturali, voce legge 163 del 1985, Fondo unico spettacolo, diminuendo:

2001: - 40.000;
2002: - 40.000;
2003: - 40.000.

115.74

Respinto

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA

Al comma 14, sostituire la parola: «Ottanta» con: «Centoventi»: All'onere si provvede apportando la seguente modifica nella tabella C, ru-

brica Beni e Attività culturali, voce legge 163 del 1985, Fondo unico spettacolo, diminuendo:

2001: - 40.000;
2002: - 40.000;
2003: - 40.000.

Copertura UDEUR (vedi em. 2.70).

115.72

Respinto

D'URSO

Al comma 14, sostituire la parola: «80» con: «120»:

Conseguentemente alla tabella C variare gli importi come segue:

2001: - 40.000;
2002: - 40.000;
2003: - 40.000.

115.75

In parte dichiarato inammissibile, in parte respinto

MARITATI, BATTAFARANO

Al comma 14, sostituire la parola: «Ottanta» con: «Centoventi».

All'onere si provvede apportando la seguente modifica nella tabella A, voce Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 40.000;
2002: - 40.000;
2003: - 40.000.

115.76

Respinto

CASTELLI, MORO

Dopo il comma 15, aggiungere il comma 15-bis:

15-bis: «Entro il 31 ottobre 2001 i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, commi 9 e 10 relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, eventualmente conguagliandolo con quello già versato e derivante da altre disposizioni di legge, sulla base del fatturato conseguito nell'anno precedente di riferimento. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di con-

certo con il Ministro delle Comunicazioni e con il Ministro delle Finanze».

115.77**Respinto**

DI PIETRO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Entro il 31 ottobre 2001 i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui alla legge 23 dicembre 1999 n. 488, articolo 27 commi 9 e 10 relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, eventualmente conguagliandolo con quello già versato derivante da altre disposizioni di legge, sulla base del fatturato conseguito nell'anno precedente di riferimento. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle Comunicazioni e con il Ministro delle Finanze».

115.78 (V. nuovo testo)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 16, con il seguente:

«16. Le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, ed all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, relative alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, vengono applicate mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o diversamente fatturate dai gestori dei servizi, nei confronti delle imprese iscritte nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive istituito dall'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

16-bis. Ai fini del presente articolo, le imprese che abbiano presentato domanda di iscrizione nei termini, al registro di cui al precedente comma, sono equiparati alle imprese iscritte».

115.78 (Nuovo testo)**Accolto**

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 16.

115.203**Ritirato**

FALOMI

Sostituire il comma 16, con il seguente:

«16. Le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, ed all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, relative alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, vengono applicate mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o diversamente fatturate dai gestori dei servizi, nei confronti delle imprese iscritte nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive istituito dall'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

16-*quater*. Ai fini del presente articolo, le imprese che abbiano presentato domanda di iscrizione nei termini, al registro di cui al precedente comma, sono equiparati alle imprese iscritte».

115.300**Respinto**

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI

Sostituire il comma 16, con il seguente:

«16. A decorrere dal 2001 le riduzioni tariffarie relative alle utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, verranno direttamente applicate in bolletta in favore delle imprese di radiodiffusione televisiva per le quali sono state approvate le domande relative all'anno 1997 e di quelle aventi diritto per domande presentate successivamente all'anno 1997».

Copertura UDEUR (vedi em. 2.70).

115.81**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-*bis*. Entro il 31 ottobre 2001 i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27 commi 9 e 10 relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, eventualmente conguagliandolo con quello già versato derivante da altre disposizioni di legge, sulla base del fatturato conseguito nell'anno precedente di riferimento. Le mo-

dalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle Comunicazioni e con il Ministro delle Finanze».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

115.79

Respinto

ROGNONI, DANIELE GALDI, FORCIERI, RUSSO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-ter. Per la realizzazione del programma "Genova città europea della cultura 2004", è autorizzata la spesa in favore del comune di Genova di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. È altresì

autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi a decorrere dal 2001 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale su propri beni di valore storico e artistico».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», apportare le seguenti modifiche:

2001: - 8.000 milioni;
2002: - 6.000 milioni;
2003: - 4.000 milioni.

115.80

Dichiarato inammissibile

ROGNONI, DANIELE GALDI, FORCIERI, RUSSO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Le organizzazioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1999, n. 223, rispettivamente a favore del Teatro "Carlo Felice" di Genova e dell'Accademia nazionale S. Cecilia di Roma, sono prorogate per ciascuno degli anni 2002 e 2003».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce «Ministero del tesoro» apportare le seguenti variazioni:

2002: - 9.200 milioni;
2003: - 6.900 milioni;

e alla voce, della medesima tabella, «Ministero dei beni e attività culturali» apportare le seguenti variazioni:

2002: + 9.200;
2003: + 6.900.

115.82

Dichiarato inammissibile

PREIONI

Al comma 17 sostituire le parole: «lire 15 miliardi» con le parole: «lire 11,5 miliardi più aggiornamento ISTAT a decorrere dall'anno 1999».

115.85**Respinto**

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Gli oneri per il completamento delle Università degli Studi del Mezzogiorno sono posti a carico delle risorse stanziare dalla presente legge per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari a lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, da ripartirsi con delibera Cipe sulla base degli stati di attuazione dei singoli interventi accertati dall'Unità di verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

115.83**Respinto**

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 apportare le seguenti modifiche: dopo le parole "carica di sindaco" aggiungere le seguenti "nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti"».

115.84**Respinto**

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 17-bis, aggiungere il seguente:

«17-ter. È consentito un terzo mandato consecutivo nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti per i sindaci eletti prima dell'entrata in vigore della legge 15 marzo 1993, n. 81».

115.86**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 18, sostituire le parole da: «del Mezzogiorno» fino a: «n. 784» con le seguenti: «in tutto il territorio nazionale».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi em. 2.40).

115.87**Respinto**

CONTE

Al comma 18 aggiungere il seguente periodo:

«È data priorità agli interventi relativi ai bacini comprendenti Comuni colpiti dal terremoto».

115.88**Respinto**

MORO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 190, concernenti il completamento dell'opera di ricostruzione

delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45 miliardi per l'anno 2001».

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Forza Padania (vedi em. 2.40).

115.89**Respinto**

SARTO, BORTOLOTTO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SEMENZATO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè nelle acque del golfo di venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po».

115.93**Respinto**

CENTARO

Al comma 21 sostituire la cifra: «90» con la seguente: «50».

115.92**Respinto**

CENTARO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 21 sostituire la cifra: «90» con la seguente: «60».

115.91**Respinto**

CENTARO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 21 sostituire la cifra: «90» con la seguente: «70».

115.90**Respinto**

CENTARO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 21 sostituire la cifra: «90» con la seguente: «80».

115.94**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Per la prosecuzione e l'accelerazione del programma pluriennale di ammodernamento e potenziamento tecnologico delle Forze di Polizia, previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 sono stanziati lire 100 miliardi annue, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), al fine di rendere più incisiva la lotta contro il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e contro le collegate organizzazioni criminali anche internazionali. Il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro delle finanze ed il Ministro della difesa, predispone un apposito programma pluriennale straordinario di interventi entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge. In attesa dell'attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, che modifica la disciplina comunitaria relativa alle imposte sui prodotti da fumo, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana disposizioni concernenti le variazioni dei prezzi di vendita dei tabacchi lavorati a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

115.95**Respinto**

PERUZZOTTI, MORO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. All'articolo 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "ad aderire a richieste estorsive" aggiungere le seguenti: "ed usurale";

b) al comma 2, dopo le parole: "di una diversa finalità" aggiungere le seguenti: "ad esclusione di quelle tese al recupero di interessi di tipo usuraio"».

115.96**Respinto**

PERUZZOTTI, MORO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 sopprimere l'articolo 7».

115.97**Respinto**

PIERONI, RIPAMONTI

Al comma 24, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al medesimo comma 2», sostituire inoltre le parole da: «di soggetti che...» fino a: «o professione, i quali» con le seguenti: «di tutti i soggetti che».

Conseguentemente, in Tabella C, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985 Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (u.p.b. 7.1.2.2. - Fondo Unico per lo spettacolo), apportare le seguenti variazioni:

2001: - 6.000;
2002: - 6.000;
2003: - 6.000.

115.98**Respinto**

PIERONI, RIPAMONTI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 è incrementato di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2001, da destinare interamente a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui al comma 4 dell'articolo 15 della medesima legge».

Conseguentemente, in Tabella C, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985 Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (u.p.b. 7.1.2.2. - Fondo Unico per lo spettacolo), apportare le seguenti variazioni:

2001: - 30.000;
2002: - 30.000;
2003: - 30.000.

115.99**Respinto**

MACERATINI, MONTELEONE, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, BORNACIN, RAGNO, TURINI, COLLINO, CURTO

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-1982, le regioni Basilicata e Campania sono autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale, per un importo, rispettivamente di 4 e 6 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concorrere con contributi di pari importo. a tale scopo sono autorizzati limiti di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2001».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**115.100****Respinto**

MACERATINI, MONTELEONE, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, BORNACIN, RAGNO, TURINI, COLLINO, CURTO

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Ai fini della manutenzione straordinaria delle opere di viabilità esterne agli aggiornamenti industriali già consegnate, vengono stan-

ziati lire 15 miliardi a favore degli enti consegnatari e/o destinatari tramite il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, che provvederà alla redistribuzione pro-quota».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

115.101

Respinto

MACERATINI, MONTELEONE, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, BORNACIN, RAGNO, TURINI, COLLINO, CURTO

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di competenza della legge n. 219 del 1981 attribuiti al Ministero dell'industria, commercio e artigianato vengono stanziati lire 5 miliardi destinati a stazioni di monitoraggio e consolidamento dei pendii, ripristini ed adeguamenti di opera da affidarsi come perizie suppletive ove ne ricorrano le condizioni, e da affidare comunque nell'ambito delle concessioni in essere. A tali fini potrà essere utilizzata altresì ogni eventuale economia conseguita nell'ambito degli articoli 21 e 32 legge n. 29 del 1981».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

115.102

Respinto

MACERATINI, MONTELEONE, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, BORNACIN, RAGNO, TURINI, COLLINO, CURTO

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Per le attività proprie della Gestione separata terremoto connesse alle attribuzioni di cui alla legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dell'industria, commercio e artigianato può avvalersi di consulenze specialistiche e dotarsi di attrezzature e servizi informatici mediante convenzioni, nel limite di spesa complessiva di lire 1 miliardo. Agli stessi fini potranno essere destinate le eventuali economie sulle somme già impegnate dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato di cui all'articolo 14 comma 2 del decreto-legge n.244 del 28 giugno 1996 convertito dalla legge n. 341 dell'8 agosto 1996».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

115.103**Respinto**

MACERATINI, CURTO, SILIQUINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, COLLINO

Dopo il comma 24 inserire il seguente:

«24-bis. Al quarto capoverso dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 nonché al primo capoverso dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, le parole: «perito agrimensore» sono sostituite dalla parola: «agrotecnico». Al fine di evitare difficoltà per gli agrotecnici nello svolgimento di attività catastali, atteso che non è chiaro come questi abbiano in realtà sostituito il «perito agrimensore».

115.104**Respinto**

MANIERI

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. I tecnici e gli artisti interpreti ed esecutori della musica da ballo, intrattenimento e svago, in virtù dell'atipicità della loro professione, agiscono in deroga alle vigenti norme sul collocamento e possono utilizzare, per l'organizzazione del proprio lavoro, sia a livello nazionale che internazionale, gli agenti teatrali e di spettacolo iscritti al relativo ruolo professionale istituito con legge 3 febbraio 1989 n. 39 e regolamento con decreto ministeriale 21 dicembre 1990 n. 452 punto 3 lettere c) e d) in sostituzione di quanto previsto dal regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 articoli 115 e 116 (Testo unico leggi di pubblica sicurezza) e dal regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 articoli 204 e seguenti, modificati dalla legge 21 marzo 1959 n. 253. Gli agenti teatrali e di spettacolo in possesso di licenza di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 sono iscritti al ruolo professionale tramite la mera presentazione della suddetta licenza. Il Ministro dell'industria, commercio e artigianato stabilisce con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, le materie e le modalità degli esami atti ad ottenere le nuove iscrizioni a Ruolo degli agenti teatrali e di spettacolo».

115.105**Respinto**

BEDIN

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«La disposizione dettata dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213, in materia di ridenominazione in euro del valore nominale delle azioni delle banche popolari si applica altresì alle società cooperative autorizzate all'esercizio dell'assicurazione».

115.106**Respinto**

CASTELLI, LEONI, MORO

Al comma 27, sostituire le parole: «delle aziende di trasporto pubblico locale», con le seguenti: «dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da queste certificati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

115.107**Respinto**

MARINI

Dopo il comma 27, inserire il seguente comma:

«27-bis. Al fine di porre termine al contenzioso tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e gli ex dipendenti dell'Istituto nazionale ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze, viene rinfanziata per lire duemila milioni, per l'anno 2001, la legge 27 ottobre 1998, n. 482, "Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato"».

Conseguentemente all'articolo 125, Tabella A, alla voce Ministero del lavoro e previdenza sociale, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 2.000;
2002: - 0 ;
2002: - 0 ;

115.108**Respinto**

BUCCIARELLI

Dopo il comma 27, inserire il seguente comma:

«27-bis. Al fine di porre termine al contenzioso tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e gli ex dipendenti dell'Istituto nazionale ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze, viene rinfanziata per lire duemila milioni, per l'anno 2001, la legge 27 ottobre 1998, n. 482, "Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato"».

Conseguentemente all'articolo 125, Tabella A, alla voce Ministero del lavoro e previdenza sociale, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 2.000;
2002: - 0 ;
2002: - 0 ;

115.112**Respinto**

ANTOLINI, MORO

Sopprimere il comma 26.

115.109**Respinto**

BIANCO

Sopprimere il comma 28.

115.113**Respinto**

ANTOLINI, MORO

Il comma 28 è sostituito dal seguente:

«17. al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle imprese agricole operanti nel settore zootecnico ad indirizzo lattiero caseario e di corrispondere agli obblighi finanziari derivanti dall'applicazione del regolamento CEE 3590/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, il pagamento del prelievo supplementare relativo alle campagne 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 è posto, per un importo pari a lire 1.200 miliardi, a carico del bilancio dello Stato. Il pagamento della quota di prelievo supplementare, pari alla differenza tra l'ammontare complessivo del prelievo supplementare dovuto per le cinque succitate campagne di commercializzazione ed il suddetto importo di lire 1.200 miliardi è posto a carico dei produttori interessati, in misura proporzionale alle quantità di latte che ciascuno di essi ha prodotto e commercializzato in eccesso rispetto al proprio quantitativo individuale di riferimento. Gli importi, eventualmente, già versati in eccesso rispetto a quanto risulta essere dovuto in base a tale riparto sono restituite agli allevatori, al netto degli interessi legali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

115.111**Dichiarato inammissibile**

ANTOLINI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 28 inserire il seguente:

«28-bis. È istituito presso il Ministero del tesoro bilancio, un fondo speciale di tesoreria denominato "fondo di solidarietà prelievo comunitario produzioni lattiere ai sensi del regolamento (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992" al quale affluiscono le risorse derivanti da:

a) contributi obbligatori pari al doppio dell'importo del prelievo supplementare del latte vaccino calcolato sulla corrispondente quantità di latte surrogata o accultata, pagati da parte dei soggetti sui quali sia stato rilevato un utilizzo difforme alla normativa vigente di latte in polvere e di caseinati per la produzione di prodotti lattiero caseari avvero di latte e dai soggetti sui quali sia stato rilevato le false fatturazioni rilevanti la produzione fittizia di latte di vacca;

b) le sanzioni amministrative, le penalità e comunque le somme diverse dal prelievo comunitario produzioni lattiere ai sensi del regolamento (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 afferenti l'applicazione delle norme che incidono sulla materia.

Le somme contabilizzate a tale titolo vanno a decurtazione delle eventuali somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo per l'annata lattiera nella quale i fatti sono stati rilevati. Pertanto il pagamento delle somme dovute dai produttori a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiere 1995-1996, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 sono sospesi sino al 31 dicembre 2006. A tale data AGEA rileverà l'eventuale esistenza di somme ancora dovute dai produttori a titolo di prelievo ai sensi del regolamento (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e procederà alla notificazione ai singoli produttori, delle somme residue dovute per le annate di cui trattasi dedotte le somme eventualmente già versate.

Nel caso le somme disponibili presso le sezioni di tesoreria risultassero eccedenti, sono distribuite tra le Regioni in base all'incidenza della produzione lattiera delle singole regioni sul totale nazionale per la media del periodo 1995-2006 per essere finalizzate ad interventi di tutela ambientale nel settore zootecnico.

Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000 n. 268.

115.116

Respinto

CORTIANA, BORTOLOTTI, PETTINATO, RIPAMONTI

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Il Governo è autorizzato a disciplinare con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in attuazione di regolamenti e direttive dell'Unione europea, la regolamentazione delle quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino. Il Regolamento di cui al presente comma è adottato sulla base dei seguenti criteri:

a) sono di competenza statale le funzioni amministrative inerenti la gestione della riserva nazionale, l'attuazione a livello nazionale dei programmi di abbandono, l'effettuazione della compensazione nazionale, il

coordinamento e la vigilanza sull'applicazione del regime comunitario delle quote latte, la formulazione delle richieste all'Unione europea in ordine al trasferimento temporaneo o definitivo delle quote da vendite dirette a consegne o da consegne a vendite dirette;

b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espletano tutte le funzioni di gestione delle quote latte e di controllo nei confronti dei produttori e degli acquirenti, non attribuite ad altri soggetti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali.

28-ter. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 28-bis sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni;
- b) il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569;
- c) i commi 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.

115.117

Respinto

CORTIANA, BORTOLOTTI, SARTE, CARELLA, RIPAMONTI

Dopo il comma 28, inserire i seguenti:

«28-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge....., il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Limitatamente al periodo di produzione lattiera 1998-1999, le somme dovute a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, ed al regolamento (CEE) n. 536/93, e successive modificazioni, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e successive modificazioni.

28-ter. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano può consentire eccezionalmente, per i periodi di produzione lattiera in cui si verificano eventi di particolare gravità, che il versamento del prelievo avvenga con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e successive modificazioni.

115.114**Respinto**

ANTOLINI, MORO

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle imprese agricole operanti nel settore zootecnico ad indirizzo lattiero caseario e di corrispondere agli obblighi finanziari derivanti dall'applicazione del regolamento CEE 3590/92 del consiglio del 28 dicembre 1992, il pagamento del prelievo supplementare relativo alle campagne 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000 è posto, per un importo pari a lire 1.200 miliardi, a carico del bilancio dello Stato. Il pagamento della quota di prelievo supplementare, pari alla differenza tra l'ammontare complessivo del prelievo supplementare dovuto per le cinque succitate campagne di commercializzazione ed il suddetto importo di lire 1.200 miliardi è posto a carico dei produttori interessati, in misura proporzionale alle quantità di latte che ciascuno di essi ha prodotto e commercializzato in eccesso rispetto al proprio quantitativo individuale di riferimento. Gli importi, eventualmente, già versati in eccesso rispetto a quanto risulta essere dovuto in base a tale riparto sono restituite agli allevatori, al netto degli interessi legali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (vedi emend. 2.40).**115.110****Respinto**

SCIVOLETTO

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, così come convertito dalla legge n. 79 del 7 aprile 2000, dopo le parole "di pianura" aggiungere "per le regioni di cui all'Obiettivo 1 del Regolamento CE 2081/93 le Zone omogenee sono da riferirsi all'intero territorio regionale».

115.115**Respinto**

SCIVOLETTO

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 468 del 1992, dopo le parole "altre zone" aggiungere "per le regioni di cui all'Obiettivo 1 del Regolamento CE 2081/93 le Zone omogenee sono da riferirsi all'intero territorio regionale"».

115.122**Respinto**

MARINO

Sostituire il comma 29 con il seguente:

«29. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 2001, di lire 230 miliardi per l'anno 2002 e di lire 330 miliardi per l'anno 2003».

Conseguentemente all'articolo 125, alla Tabella B, alla voce Ministero del tesoro apportare le seguenti variazioni:

2002: - 25;

2003: - 35;

115.120**Respinto**

LEONI, COLLA, MORO

Al comma 29, sostituire le parole: «Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», *con le seguenti:* «Ai fini dell'espletamento delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad incremento delle risorse di cui all'articolo 61 del medesimo decreto legislativo».

115.118**Respinto**

LEONI, COLLA, MORO

Al comma 29, sostituire le parole: «Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,» *con le seguenti:* «Ad incremento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

115.119**Respinto**

LEONI, COLLA, MORO

Al comma 29, sostituire le parole: «di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera a)» con le seguenti: «regionali di cui all'articolo 2, comma 63, lettera d)».

115.123**Respinto**

MACERATINI, BUCCIERO, BORNACIN, RAGNO, TURINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. Nel caso di lavori eseguiti per la sicurezza statica ed impiantistica del patrimonio edilizio residenziale e delle relative pertinenze, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai titolari spetta, per le opere eseguite a decorrere dal 1° gennaio 2001, una detrazione d'imposta pari al 50 per cento dell'IRPEF. Il beneficio non è cumulabile per più abitazioni, comunque disponibili».

Compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale (vedi emend. 2.60).

115.121**Respinto**

RONCHI, RIPAMONTI

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. La commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dal 1° gennaio 2001 è incrementata di 20 unità. Per far fronte al relativo onere è autorizzata la spesa di lire 2.750 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Conseguentemente è ridotta di pari importo la tabella A Ministero ambiente.

115.128**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«30. Per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 2, comma 63, lettera d), della legge n. 662 del 1996 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per il 2001; è altresì auto-

rizzato un limite di impegno quindicennale di 80 miliardi di lire per il 2002».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi em. 2.70).

115.127

Dichiarato inammissibile

LEONI, COLLA, MORO

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«30. Ai fini dell'espletamento delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad incremento delle risorse di cui all'articolo 61 del medesimo decreto legislativo, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per il 2001. Per le medesime finalità è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per il 2002».

115.126

Respinto

LEONI, COLLA, MORO

Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole da: «delle iniziative relative a studi» fino a: «della medesima legge» con le seguenti: «dei programmi regionali di recupero urbano, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e al secondo periodo, sostituire la parola: «b)» con la seguente: «d)».

115.124

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire le parole: «80 miliardi per il 2001» con le seguenti: «400 miliardi per il 2001 di cui 350 miliardi limitatamente alla lettera c) del comma 63 dell'articolo 2».

Compensazione del Gruppo Rifondazione Comunista (vedi emend. 2.10).

115.125**Respinto**

MARINO

Al comma 30, primo periodo, sostituire la parola: «80 miliardi» con la seguente: «100 miliardi».

Conseguentemente ridurre di 20 miliardi la tabella B del Ministero del tesoro.

115.132**Respinto**

PREIONI

Sopprimere il comma 31.

115.137**Dichiarato inammissibile**

MARINO

Sostituire il comma 31 con i seguenti:

«31. Il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro delle finanze, sentito il parere del Comitato paritetico istituito con decreto interministeriale 17 dicembre 1975, individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti penitenziari da delocalizzare e quelli da dismettere perché non più idonei per condizioni strutturali e di capienza. Con lo stesso decreto saranno individuati nuovi istituti che potranno essere realizzati anche attraverso le procedure di *leasing* immobiliare e di *project financing* o permuta.

31-bis. Il Ministro della giustizia promuove le intese necessarie con le regioni e/o con gli enti locali interessati, per attuare le necessarie dimissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti.

31-ter. In caso di ricorso al *leasing* immobiliare o al *project financing* per le finalità di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le agevolazioni fiscali previste in materia di realizzazione e gestione delle carceri.

31-quater. Per le operazioni di locazione finanziaria, da perfezionare con banche o intermediari finanziari iscritti, rispettivamente, nell'albo o nell'elenco speciale di cui agli articoli 13 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

a) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in caso di fallimento degli intermediari o di loro assoggettamento ad altre procedure concorsuali;

b) si applicano in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale e gli onorari notarili sono ridotti a metà.

31-quinques. Per la realizzazione degli interventi compresi nel programma di cui al comma 1 che non trovi copertura integrale attraverso

le procedure di locazione finanziaria, *leasing* immobiliare, e *project financing* e la permuta totale o parziale si procederà con i fondi ordinari e straordinari del bilancio dello Stato».

115.131**Respinto**

PERA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 31, alla lettera c), le parole: «della locazione finanziaria, della permuta e della finanzia di progetto» sono sostituite con le seguenti: «della locazione finanziaria e delle permuta»

115.135**Accolto**

IL GOVERNO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo le parole: "completamento, ampliamento o restauri" inserire le seguenti: "di edifici pubblici nonché di edifici di proprietà comunale e delle amministrazioni provinciali,"».

115.133**Dichiarato inammissibile**

RIPAMONTI, MANCONI, RONCHI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Per la realizzazione delle finalità della legge 22 giugno 2000, n. 193, recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni a decorrere dal 2001».

Conseguentemente, all'articolo 115, comma 17, sostituire le parole: «15 miliardi» con le seguenti: «11,5 miliardi».

115.134**Respinto**

PERA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Le somme ricavate dalla dismissione degli immobili di cui al precedente comma sono devolute all'acquisto, all'ampliamento ed alla ristrutturazione di immobili da destinarsi ad istituti di prevenzione e pena».

115.129**Respinto**

DE GUIDI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Per il finanziamento di opere di ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad istituti penitenziari è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni per l'anno 2001 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia».

Conseguentemente, ridurre la tabella B di lire 60.000 milioni utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia per l'anno 2001.

115.130**Respinto**

DE GUIDI

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo le parole: "ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri" sono inserite le seguenti: "di edifici pubblici nonché"».

115.138**Respinto**

SCIVOLETTO

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«... Per il finanziamento degli interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione che operano nel settore agroalimentare, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare la seguente variazione:

2001: - 50.000.

115.139**Respinto**

ANTOLINI, MORO

Sopprimere il comma 33.

115.140**Respinto**

ANTOLINI, MORO

Il comma 33, è sostituito dal seguente:

«21. L'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è soppresso.

115.232**Respinto**

STANISCIÀ

Al comma 33, sostituire le parole: «lire 60 miliardi nel 2001, 75 miliardi nel 2002 e 90 miliardi nel 2003» con le seguenti: «lire 80 miliardi nel 2001, 95 miliardi nel 2002 e 110 miliardi nel 2003».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: art. 70, comma 2: Agenzia delle entrate:

2001: - 20.000;

2002: - 20.000;

2003: - 20.000.

115.231**Respinto**

BEDIN, LAURIA Baldassare, PREDÀ

Al comma 33, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A valere sugli stanziamenti di cui al predetto articolo 4, per ciascuno degli anni del triennio 2001-2002, la somma di lire 15 miliardi è destinata alla realizzazione di azioni svolte dalle unioni nazionali dei produttori agricoli riconosciute a favore delle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato al fine di migliorare la qualità della gestione dell'offerta nonché di rafforzare i rapporti di filiera».

Copertura finanziaria

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

115.233**Respinto**

SEMENZATO

Il comma 34 è soppresso.

115.234**Respinto**

RIPAMONTI, PIERONI, LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per agevolare la riconversione degli allevamenti intensivi e convenzionali verso tecniche di zootecnia biologica nonchè, al fine della salvaguardia del benessere degli animali da allevamento, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un apposito Fondo con dotazione di 200 miliardi per il 2001 e 100 miliardi nel 2002. Le risorse del Fondo, di cui al presente comma sono ripartite annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori dell'agricoltura delle regioni nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Detto fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali che prevedono:

a) incentivi alla riconversione degli allevamenti intensivi in allevamenti biologici, mediante l'erogazione di un contributo alle spese di investimento sostenute nella misura che verrà indicata dalle regioni, e comunque in misura non superiore al 40 per cento delle spese documentate. Il Ministro per le politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina la tipologia delle spese ammissibili;

b) incentivi per lo sviluppo del benessere animale mediante l'erogazione di un contributo alle spese per investimenti finalizzati al miglioramento della condizione degli animali negli allevamenti. Il Ministro per le politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina la tipologia delle spese ammissibili».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, apportare la seguente variazione:

Decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'ente nazionale per le strade: art. 3: finanziamento e programmazione dell'attività (upb 5.2.1.3 - ENAS - cap. 8061/p), *apportare le seguenti modifiche:*

2001: - 150.000.

115.236**Respinto**

BIANCO

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

«36-bis. È istituito un fondo straordinario di lire 750 milioni nel 2001 e lire 750 milioni nel 2002 per la promozione e valorizzazione della carne di coniglio nei mercati nazionali e per incentivare le esportazioni. Il fondo dovrà essere gestito da programmi comuni elaborati dalle associazioni pro-

duttori conigli, in possesso del decreto di riconoscimento, del disciplinare di produzione e della commercializzazione diretta del prodotto dei soci».

Conseguentemente, il comma 36 è sostituito dal seguente:

«36. È istituito un fondo straordinario di lire 750 milioni nel 2001 e lire 750 milioni nel 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche».

115.235

Respinto

RONCHI, RIPAMONTI

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

«36-bis. La segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui all'articolo 2, comma 14, della legge n. 426 del 1998, è incrementata dal 1° gennaio 2001, di 10 unità. Per far fronte al relativo onere è autorizzata la spesa di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 2001».

Conseguentemente, è ridotta di pari importo la tabella «A» del Ministero dell'ambiente.

115.239

Dichiarato inammissibile

RONCHI, RIPAMONTI

Dopo il comma 37, è aggiunto il seguente:

«37-bis. Il comma 2 dell'articolo 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito con il seguente:

"2. La misura dei diritti speciali istituiti con la presente legge dovrà essere determinata in modo da assicurare la integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme. I relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono integralmente riassegnati con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente che provvede anche al versamento dell'importo relativo al contributo di cui al comma 3"».

115.237

Respinto

RONCHI, RIPAMONTI

Dopo il comma 37, è aggiunto il seguente:

«37-ter. È istituito, a decorrere dall'anno 2001, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Sicilia e previa consultazione degli Enti locali interessati, il Parco nazionale dell'Etna. Il Ministero dell'ambiente procede ai sensi del-

l'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centotanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per l'istituzione del Parco nazionale dell'Etna è autorizzata una spesa massima di lire 2.000 milioni per gli anni 2001, 2002 e 2003 a valere sui fondi previsti in tabella "C", voce Ministero dell'ambiente - Legge n. 549 del 1995, art. 1; comma 43. Per gli anni successivi, si provvede a valere sui fondi previsti dalla medesima voce della tabella "C"».

115.238**Respinto**

RONCHI, RIPAMONTI

Dopo il comma 37, è aggiunto il seguente:

«37-*quater*. Ai presidenti degli Enti parco nazionali si applicano le disposizioni in materia di aspettative e di permessi previste dagli articoli 2 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, a favore degli amministratori locali. I lavoratori dipendenti pubblici o privati, che ricoprono la carica di componenti del consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui è convocato il rispettivo consiglio. I lavoratori dipendenti, pubblici o privati, facenti parte della giunta esecutiva dell'Ente parco nazionale, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni dell'organo esecutivo per l'effettiva durata della seduta, comprensiva del tempo di trasferimento. Le assenze di cui sopra sono retribuite dal datore di lavoro presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni. L'Ente parco nazionale, su richiesta dei datori di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto corrisposto per la retribuzione e l'assicurazione per le ore e le giornate di effettiva assenza del lavoratore. Le somme rimborsate sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto».

115.240**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Dopo il comma 38, inserire i seguenti:

«38-*bis*. A decorrere dal 2001, alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono concessi ulteriori contributi pari a 30 miliardi di lire annue.

38-*ter*. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-*bis*. Alle imprese di cui al comma 10, con testata regolarmente registrata, editrici di quotidiani e periodici diffusi per rete telematica, di cui siano documentate, per data e contenuto, edizioni quotidiane o di diversa periodicità, e corrisposto in base all'ultimo esercizio per i nuovi richiedenti, il solo contributo fisso di cui alla lettera a) del comma 11, nella misura del 70 per cento della media dei costi indicati. A tal fine, è auto-

rizzata la spesa massima di lire 30 miliardi a decorrere dal 2001. Inserire nei commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 3 il riferimento al nuovo comma 11-*bis*".

38-quater. Per quanto concerne il comma 23-*bis*, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 3, comma 8, lettera *a*), e comma 10, lettera *a*), della legge 7 agosto 1990, n. 250, il riferimento ai costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi deve intendersi nel senso che la commisurazione dei contributi avviene rapportando i costi al periodo di attività editoriale svolta negli esercizi interessati e considerando mese intero di effettivo esercizio il periodo di attività editoriale svolta per porzioni di mese superiore a quindici giorni».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87.

115.141

Respinto

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

Dopo il comma 38, è aggiunto il seguente:

«38-*bis*. Per gli esercizi 2002 e 2003 le disponibilità e le autorizzazioni di spesa relative dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni sono elevate rispettivamente di 50 miliardi annue.

È ridotta, corrispondentemente, l'autorizzazione di spesa di pari ammontare alla tabella C - Ministero degli affari esteri - Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico ai Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 2151; 9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)».

115.142

Respinto

PIANETTA

Al comma 39, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al tal fine alla SACE sono destinati l'ulteriore importo di lire 100 miliardi per il 2001, 20 miliardi per il 2002 e 10 miliardi per il 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.143**Respinto**

PIANETTA, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 39, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al tal fine alla SACE sono destinati l'ulteriore importo di lire 100 miliardi per il 2001, 20 miliardi per il 2002 e 10 miliardi per il 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**115.145****Respinto**

MARINO, ALBERTINI

Sopprimere il comma 40.

115.144**Respinto**

CONTE, CARCARINO, IULIANO, CAPALDI, STANISCIÀ

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Per l'attuazione della Convenzione delle Alpi, di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 403, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. Nel biennio di presidenza italiana della Convenzione medesima, per gli anni 2001 e 2002 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.900 milioni. Per il funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 403 del 1999, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2001».

Conseguentemente, ridurre di pari importo la tabella A, Ministero ambiente.

115.146**Dichiarato inammissibile**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse ai crescenti flussi turistici nella città di Roma, per l'anno 2001 è concesso un contributo straor-

dinario al comune, da destinare all'Azienda municipalizzata ambiente (AMA) per il trattamento dei rifiuti solidi urbani».

Conseguentemente, all'articolo 125, nella tabella A, rubrica: Ministero del tesoro, diminuire come segue gli stanziamenti previsti:

2001: - 25.000;

2002: - 25.000;

2003: - 25.000.

115.147

Respinto

SELLA DI MONTELUCE

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, è sostituito dal seguente:

"3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro due anni dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte sulla base dei criteri fissati con apposito decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le Regioni, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nell'accoglimento delle domande si devono considerare parametri quali il numero degli impianti aperti al pubblico esercizio nelle varie Regioni. Le domande accolte sono finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute in corso d'opera non comportano aumento del contributo"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi em. 1.0.1).

115.148

Respinto

TAROLLI, BOSI

Al comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Gli impianti, per i quali cui è previsto l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 21 maggio 1999, n. 140, a condizione che siano rispettate le normative di sicurezza, potranno godere di una proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministero dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato sulla *Gazzetta*

Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali».

115.149**Respinto**

BUCCIARELLI

Al comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 21 maggio 1999, n. 140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo delle loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 1985, n. 26, e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali».

115.150**Respinto**

DE GUIDI

Dopo il comma 42, inserire i seguenti:

«42-bis. La tabella III dell'articolo 3, comma 3, della legge 19 ottobre 1996, n. 525, è modificata come segue:

a) nell'elenco relativo al "Tipo di supporto" per la voce "per ogni dischetto informatico", è aggiunta la voce: 'per ogni compact disc';

b) nell'elenco relativo a "Diritto di copia forfettario", dopo la cifra "7.000", è aggiunta la cifra: "500.000" in corrispondenza della voce "per ogni compact disc" di cui alla presente lettera a);

42-ter. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1996, n. 525, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Gli importi relativi ai diritti forfettizzati di cui alle tabelle I, II e III, allegata alla presente legge, sono aggiornati periodicamente, quanto meno ogni 5 anni, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze».

115.151**Respinto**

PINTO

Dopo il comma 42, inserire i seguenti:

«42-bis. I giudici di pace che alla data del 1° ottobre 2000 svolgono funzioni nell'ambito del distretto della Corte d'appello di Napoli, sono trattenuti in servizio fino all'espletamento delle procedure di nomina di cui al decreto del Ministro della giustizia 3 dicembre 1998, anche in deroga all'articolo 7, comma 1-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374».

115.187**Respinto**

MACERATINI, BEVILACQUA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, VALENTINO

Dopo il comma 53, inserire i seguenti:

«53-bis. Al fine di provvedere al necessario miglioramento della sicurezza della strada statale SS. 18 (Vibo Valentia-Pizzo Calabro) per l'alta pericolosità dichiarata, l'ANAS è autorizzata a provvedere alla esecuzione di opere di risistemazione e modifica con particolare attenzione per i punti più pericolosi nel tratto da Vibo Valentia allo svincolo "Longobardi" che porta a Vibo-mare».

Conseguentemente, al medesimo articolo 115, sopprimere i commi 43.

115.152**Respinto**

DE GUIDI

Dopo il comma 44, inserire il seguente:

«44-bis. Il comma 2 dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è abrogato».

115.155**Respinto**

FASSONE

Sopprimere il comma 45.

115.830**Accolto**

IL GOVERNO

Sostituire il comma 45, con il seguente:

«1. A far data dal primo marzo 2002 le direzioni distrettuali antimafia di cui all'articolo 70-bis comma 1 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni sono costituite, secondo le forme e le modalità di cui al medesimo articolo e nell'ambito dei loro rispettivi uffici, anche i procuratori della Repubblica presso i tribunali di Taranto e Sassari competenti per i distretti delle sezioni distaccate di Taranto e Sassari delle corti di appello di Lecce e Cagliari.

2. Per la costituzione e il funzionamento delle direzioni distrettuali antimafia di Taranto e Sassari è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue.

3. Le disposizioni relative alla costituzione delle direzioni distrettuali antimafia di Taranto e Sassari non determinano spostamenti della competenza per territorio rispetto ai procedimenti penali pendenti alla data di costituzione, fatta eccezione per quelli nei quali non sia stata ancora esercitata l'azione penale».

115.153**Respinto**

PINTO

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-bis. I diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e della legge 24 dicembre 1976, n. 900, sono riscossi a partire dal 2 gennaio 2001 dai competenti uffici del registro al momento della registrazione degli atti e dei provvedimenti giurisdizionali. Gli importi di cui alla tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, come modificata ed integrata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono versati mediante apposita voce da inserire nel Modello di Versamento F 23».

115.154**Respinto**

SENESE, BERTONI, PINTO

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-bis. Al primo comma dell'articolo 1 della legge del 24 aprile 1941, n. 392 dopo le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 1941" sono aggiunte le altre: "e fino al 31 dicembre 2001".

45-ter. Le somme dovute ai comuni ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392 alla data del 1° gennaio 2002 sono corrisposte ratealmente entro i cinque anni successivi alla predetta data".

Conseguentemente, tabella A allegata, all'articolo 125 della presente legge, l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia è ridotto nelle seguenti misure:

2002: - 150.000.000;
2003: - 150.000.000;

e l'accantonamento relativo al ministero del tesoro è ridotto nelle seguenti misure:

2002: - 150.000.000;
2003: - 150.000.000.

115.156

Respinto

LEONI, CASTELLI, MORO

Al comma 47, dopo le parole: «intermediari finanziari iscritti» inserire le seguenti: «nell'elenco generale di cui all'articolo 106 e».

115.157

Respinto

COLLA, MORO

Sostituire il comma 48, con il seguente:

«48. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti nei parchi regionali sono destinati ai parchi regionali per ciascuno degli anni 2001-2003 lire 20 miliardi, che entro il 31 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'ambiente, sono attribuiti alle regioni proporzionalmente alle quote di risorse che ciascuna regione ha messo a disposizione per propri parchi nell'anno precedente».

115.158

Respinto

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 48, primo periodo, dopo le parole: «Al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali» inserire le seguenti: «, destinati ad uno sviluppo sostenibile delle attività socioeconomiche presenti con particolare riguardo alle iniziative di agricoltura multifunzionale e di forestazione,».

115.162**Respinto**

GRILLO

Al comma 48, sostituire la cifra: «20» con la seguente: «30».

Conseguentemente alla Tabella C, la voce Ministero delle finanze, capitolo 1654 è ridotta di 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

115.163**Respinto**

FORCIERI

Al comma 48, sostituire le seguenti parole: «lire 20 miliardi» con le altre: «lire 30 miliardi».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 10.000;

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

115.161**Respinto**

RONCHI, RIPAMONTI, PIERONI, BORTOLOTTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 48, sostituire le parole: «20 miliardi» con le seguenti: «30 miliardi».

Conseguentemente, in Tabella C, alla voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade - Articolo 3: finanziamento e programmazione dell'attività - (Ente nazionale per le strade - cap. 8061 - upb 5.2.1.3), apportare le seguenti modificazioni:

2001: - 10.000;

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

115.159**Respinto**

BRUNO GANERI, VELTRI, CARCARINO, LOMBARDI SATRIANI, MIGNONE, CAMO

Al comma 48, inserire il seguente:

«48-bis. Il Ministro dell'ambiente istituisce entro il 30 giugno 2001 "il parco marino della riviera dei cedri" provvedendo contestualmente,

di intesa con la regione Calabria e i comuni interessati, alla perimetrazione provvisoria; all'onere conseguente, valutato in 500 milioni per il 2001, 2002 e 2003 si provvede»:

conseguentemente, nell'allegata tabella A, voce ministero dell'ambiente, ridurre l'ammontare come segue:

2001: - 50.000;
2002: - 50.000;
2003: - 50.000.

115.164

Respinto

BRIGNONE, MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Dopo il comma 48, inserire il seguente:

«48-bis. Al fine di conservare e valorizzare le strutture adibite ad alpeggio estivo è autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 a favore dell'amministrazione provinciale di Cuneo».

Conseguentemente, alla Tabella A, dell'articolo 125, comma 1, apportare la seguente variazione: Ministero dell'ambiente:

2001: - 1.000.000.000;
2002: - 1.000.000.000;
2003: - 1.000.000.000.

115.165

Respinto

ROGNONI, DANIELE GALDI, FORCIERI, RUSSO

Al comma 49, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003» con le seguenti: «è concesso al comune di Genova un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.»

115.167

Respinto

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 50, sopprimere la lettera c).

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

115.166**Respinto**

ROGNONI, DANIELE GALDI, FORCIERI, RUSSO

Al comma 50, la lettera c), viene così riformulata:

«c) le parole: "detti beni rimangono, anche successivamente all'evento di cui al presente comma, affidati in concessione al comune di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "detti beni, successivamente all'evento, ove abbiano subito un definitivo mutamento nella destinazione d'uso, con l'aggiunta dei sedimenti e dei manufatti della Fiera del mare, sono ceduti al comune di Genova ad un prezzo complessivo di lire 1 miliardo"».

115.168**Respinto**

ROGNONI, DANIELE GALDI, FORCIERI, RUSSO

Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:

«50-bis. Le spese che saranno sostenute a titolo di sponsorizzazione per attività, lavori ed eventi connessi con l'esecuzione del Vertice G-8, previsto nella città di Genova nel mese di luglio dell'anno 2001, quali risultanti da specifici documenti giuridici, rientrano nell'ambito delle spese di pubblicità e di propaganda di cui all'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e saranno pertanto interamente deducibili con le modalità ivi previste.

50-ter. Le spese che saranno sostenute a titolo di contributo per l'organizzazione del Vertice G-8 vengono riconosciute quali oneri di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, lettera c-quater) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2001: -
2002: - 1.000 milioni;
2003: - 1.000 milioni.

115.169**Ritirato**

MARINO

Sopprimere il comma 51.

115.170**Respinto**

SARTO, RIPAMONTI, PIERONI, RONCHI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SEMENZATO

Sopprimere il comma 51.

115.171**Ritirato**

MARINO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«1. L'Ente nazionale per le strade è autorizzato a stipulare una convenzione con la società SARA per il completamento della costruzione e per l'affidamento in gestione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torino-Pescara.

2. All'atto della stipula della convenzione, la società SARA rinuncia d ogni azione giudiziaria comunque conseguente agli effetti del decreto legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 1977, n. 106. La convenzione produce effetti dalla data della suddetta rinuncia».

115.174**Respinto**

SARTO, BORTOLOTTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, RONCHI, SEMENZATO

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-bis. L'infrastruttura di cui all'articolo 50 comma 1 lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, può essere trasformata in superstrada, per meglio attuare le prescrizioni contenute nell'ultimo periodo del medesimo articolo 50 comma 1 lettera g). Anche in tal caso sono applicabili, ai sensi dell'articolo 21 comma 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340, il pedaggiamento e la concessione di costruzione e gestione, ferme restando le procedure stabilite dall'articolo 10 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

115.173**Respinto**

PREIONI

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-*sexties*. È autorizzata la spesa di lire 600 miliardi per la costruzione della variante della SS 34 - circonvallazione di Verbania.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

115.178**Respinto**

PREIONI

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-*quater*. È autorizzata la spesa di lire 320 miliardi per l'ammodernamento della strada statale 33 della Valle Vigizzo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

115.179**Respinto**

PREIONI

Dopo il comma 51, inserire il seguente:

«51-*ter*. Al fine di procedere alla messa in sicurezza e all'ammodernamento della strada statale 33 del Sempione dal comune di Varzo al confine di Stato è autorizzata la spesa di lire 220 miliardi».

Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. em. 2.40)

115.180**Respinto**

PREIONI

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-*bis*. Al fine di procedere alla messa in sicurezza della SS 549 della Valle Anzasca mediante realizzazione di variante in galleria al chilometro 21+500 nel comune di Ceppo Morelli, l'ANAS provvede alla progettazione dell'opera entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente

legge. È autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per la realizzazione dell'opera.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

115.175

Respinto

PREIONI

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-septies. È autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per l'allargamento e l'ammodernamento della SS 659 delle Valli Antigorio e Formazza.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

115.172

Respinto

PREIONI

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-quinquies. È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'allargamento e l'ammodernamento della SS 631 della Valle Cannobina.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

115.177

Respinto

PREIONI

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-nonies. È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per il completamento della circonvallazione di Gravellona Toce ed il collegamento con la A25.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

115.176**Respinto**

PREIONI

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-*opties*. È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il completamento dello svincolo di Baveno sull'autostrada A26 Voltri- Gravellona Toce.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

115.181**Respinto**

PREIONI

Al comma 52, sostituire le parole: «commisurati questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario» *con le seguenti:* «commisurati questi ultimi, oltre che alla occupazione del suolo pubblico, anche al volume, alla superficie, all'impatto visivo ed al danno paesaggistico del mezzo pubblicitario».

115.182**Respinto**

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:

«53-*bis*. L'articolo 37 del decreto legislativo n. 507 del 1993, come modificato dall'articolo 10 comma 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogato.

53-*ter*. L'articolo 11 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 30, comma 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, è abrogato.

53-*quater*. Al secondo comma dell'articolo 18 vengono soppressi sia il seguente periodo: "Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a trentamila abitanti" sia le parole: "negli altri comuni».

115.179**Respinto**

PREIONI

Dopo il comma 51, inserire il seguente:

«51-ter. Al fine di procedere alla messa in sicurezza e all'ammodernamento della strada statale 33 del Sempione dal comune di Varzo al confine di Stato è autorizzata la spesa di lire 220 miliardi».

Compensazioni Forza Italia (v. em. 1.0.1)

115.183**Respinto**

DE LUCA Athos

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

«53-bis. All'articolo 32 comma 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, aggiungere in fine le seguenti parole: "la quota del conque per cento delle somme stanziare per l'attuazione del Piano deve essere destinata a interventi volti a promuovere il rispetto e l'attuazione delle disposizioni in materia di pubblicità sulle strade di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"».

115.184**Respinto**

DE LUCA Athos

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

«53-bis. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sostituire le parole: "da lire duecentomila a lire due milioni" con le seguenti: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni».

115.185**Respinto**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

«53-bis. Le affissioni di manifesti politici effettuate fino al 30 giugno 2000 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire ottocentomila. Tale versamento dovrà essere effettuato, sotto pena della perdita del beneficio entro il 31 marzo 2001. a tali violazioni non si applicano le disposi-

zioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Con proprio regolamento i comuni disciplinano la predisposizione di spazi per l'affissione di manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali».

115.186**Respinto**

FALOMI

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

«53-bis. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, l'affissione abusiva di manifesti di propaganda politica, fuori del periodo elettorale, è punita con l'ammenda di lire 1.000.000 per ciascun manifesto affisso fuori dagli appositi spazi stabiliti dall'amministrazione comunale. L'ammenda è a carico del gruppo o dell'esponente politico che ne trae beneficio direttamente o indirettamente».

115.188**Accolto**

IL GOVERNO

Al comma 54, dopo le parole: «A valere sulle disponibilità» aggiungere le seguenti: «di tesoreria» e sopprimere le parole da: «a valere su detto fondo contributi» fino alla fine del comma.

115.189**Respinto**

MACERATINI, DEMASI, PONTONE, COZZOLINO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, CURTO, COLLINO

Al comma 54 dopo le parole: «e dell'internazionalizzazione» aggiungere le seguenti: «nonchè per il completamento delle infrastrutture necessarie all'allacciamento dell'aeroporto di Pontecagnano (Salerno) con la "A3" e con i poli industriali della provincia di Salerno».

115.190**Respinto**

MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 55.

115.191**Respinto**

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 55, sostituire le parole: «30 miliardi» e «40 miliardi» con le seguenti: «70 miliardi» e «140 miliardi».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale, (vedi emend. 2.60).

115.204**Respinto**

PREIONI

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. È assegnato alla regione Piemonte un contributo di 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la messa in sicurezza e per il miglioramento della viabilità delle strade provinciali e comunali nella provincia del Verbano Cusio Ossola.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

115.193**Respinto**

RIPAMONTI

Sopprimere il comma 56.

115.192**Respinto**

MARINO

Sopprimere il comma 56.

115.194**Respinto**

CAMERINI, VOLCIČ

Dopo il comma 56 inserire il seguente:

«56-bis. In attuazione dell'accordo di cooperazione economica annesso alla legge 14 marzo 1977, n.73, per la realizzazione e l'avviamento di linee di collegamento marittimo per merci e persone tra i porti della regione Friuli-Venezia Giulia e le repubbliche di Slovenia e Croazia, limitatamente ai porti della penisola istriana, è stanziata la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003».

Conseguentemente, all'articolo 125, nella tabella D, rubrica: Ministero del tesoro, alla voce: decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modifiche, dalla legge terremoto province Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990: art. 6 c.1 reintegro fondo protezione civile 820.2.1.3 - Fondo protezione civile - cap. 9353).

Diminuire di lire 5.000 milioni gli stanziamenti previsti per ciascuno degli anni del triennio.

115.195

Respinto

ROGNONI, DANIELE GALDI, FORCIERI, RUSSO

Dopo il comma 57 inserire il seguente:

«57. Per l'anno 2001 sono stanziati lire 50 miliardi per investimenti nelle sedi di Autorità portuali. Con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ripartisce i fondi fra le Autorità portuali che hanno presentato domanda documentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

115.196

In parte dichiarato inammissibile, in parte respinto

ROGNONI, DANIELE GALDI, FORCIERI, RUSSO

Sostituire il comma 57 con il seguente:

«57. Per l'anno 2001 sono stanziati lire 50 miliardi per investimenti nelle sedi di Autorità portuali. Con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ripartisce i fondi fra le Autorità portuali che hanno presentato domanda documentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 100, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, il termine di cui al comma 7 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è anticipato al 1o gennaio 2002».

Conseguentemente, alla tabella D, alla voce «Ministero del tesoro», legge n. 208 del 1998, articolo 1, comma 1, «Prosecuzione interventi per le aree depresse» (cap. 7.2.1.8 - Aree depresse, cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2001: - ;
2002: - 60.000.000;
2003: - 60.000.000.

115.197**Respinto**

MARINO

Al comma 57, sostituire le parole: «50 miliardi» con le seguenti: «60 miliardi» e le parole: «sedi di autorità portuali» con le seguenti: «marittimi nazionali ed internazionali».

Conseguentemente, all'articolo 125, ridurre di 10 miliardi per l'anno 2001 la tabella B - voce Ministero dei lavori pubblici.

115.198**Respinto**MACERATINI, BUCCIERO, SPECCHIA, CURTO, MAGGI, PEDRIZZI, MANTICA
CUSIMANO, COLLINO

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«57-bis. Per l'anno 2001 sono stanziati 500 miliardi per investimenti straordinari nei porti di frontiera pugliesi per interventi di adeguamento delle strutture e dei servizi in relazione al notevole afflusso di immigrati extra comunitari».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

115.199**Dichiarato inammissibile**

MARINO

Sopprimere il comma 58.

115.200**Dichiarato inammissibile**

CAZZARO, PASQUINI

Sopprimere il comma 58.

115.201**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 58, dopo le parole: «tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento» con le seguenti: «se più favorevole, applicano ai mutui stipulati negli ultimi dodici mesi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

115.279**Respinto**

BEDIN, PREDÀ, LAURIA Baldassare, ROBOL

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come prorogato dall'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è ulteriormente differito al 30 giugno 2001.

115.227**Respinto**

PREDÀ, SCIVOLETTO, PIATTI, ROBOL, BEDIN, SARACCO

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come prorogato dall'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è ulteriormente differito al 30 giugno 2001.

115.228**Respinto**

ROSSI

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«60. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le associazioni e le organizzazioni demandate dalle Regioni all'espletamento del servizio antincendi sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività antincendi e di protezione civile».

Segue compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania.**115.229****Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 come modificato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 499, è da intendersi applicabile anche nel caso in cui il diritto al premio matura a seguito dell'acquisto di merci della stessa categoria merceologica effettuato in un determinato arco di tempo, la cui do-

cumentazione può essere costituita dalla raccolta di un certo numero di buoni, bollini, etichette e simili.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

115.284

Respinto

DI PIETRO

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Ai titolari di beni, diritti e interessi siti nei territori ceduti alla Jugoslavia, con trattato di pace, nella zona B del territorio libero di Trieste di cui alle leggi del 5 dicembre 1949 n. 1064, 31 luglio 1952 n. 1131, 29 ottobre 1954 n. 1050, al decreto del Presidente della Repubblica del 17 agosto 1955 n. 946, alle leggi dell'8 novembre 1956 n. 1325, 18 marzo 1958 n. 269, 6 ottobre 1962 n. 1969, 2 marzo 1963 n. 387, 6 marzo 1968 n. 193, 14 marzo 1977 n. 73, al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1977 n. 772 e alle leggi del 26 gennaio 1980 n. 16 e del 5 aprile 1985 n. 185 è corrisposto dal Ministro del tesoro, entro il 30 giugno 2001, l'indennizzo definitivo sulla base dell'equo prezzo medio dei beni nell'anno 1938 moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti da eventi bellici».

Conseguentemente alla tabella A, ridurre gli stanziamenti relativi al Ministero del tesoro per l'anno 2001, di lire 500 miliardi.

115.246

Respinto

SARTO, RIPAMONTI, MANCONI

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Al fine di consentire la conclusione degli interventi a carattere umanitario di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 2001».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 40.

115.266

Respinto

ERROI

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2 e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita al 31 ottobre

2000 del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, convertito nella legge 20 aprile 2000, n. 97, è ulteriormente differita al 31 ottobre 2001».

115.251**Respinto**

MACERATINI, PALOMBO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2 e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita al 31 ottobre 2000, n. 97, è ulteriormente differita al 31 ottobre 2001».

115.335**Respinto**

DIANA LORENZO

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. L'articolo 1, comma 5, della legge 20 aprile 2000, n. 97, va così modificato:

«5. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11 e dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita al 30 giugno 2001».

115.272**Respinto**

BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Per un programma di investimenti per la realizzazione della trasversale "Delle Serre", provincia di Vibo Valentia in Calabria e della viabilità di collegamento, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale decorrente dal 2001, per lire 20 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 40.000
2002: - 27.000
2003: - 20.000

115.273**Respinto**

BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Per un programma di investimenti per l'ammodernamento e la riqualificazione della strada statale 106 "ionica", costituente l'itinerario internazionale L90, e della viabilità di collegamento sono autorizzati limiti di impegno quindicennali decorrenti dal 2001, per lire 100 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 200.000
2002: - 270.000
2003: - 300.000

115.259**Respinto**

GUBERT

Dopo il comma 59, inserire il seguente:

«59-bis. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, va intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per l'accelerazione di gravità. I sovracanonici provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio saranno liquidati: quelli riguardanti i BIM, ex articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per il cinquanta per cento a favore di tutti i comuni compresi nel bacino imbrifero montano e per il restante cinquanta per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti; quelli riguardanti i comuni rivieraschi, ex articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per l'ottanta per cento a favore dei comuni territorialmente interessati e per il restante venti per cento a favore delle relative province. Tutti i sovracanonici sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza dover attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti».

115.343**In parte dichiarato inammissibile, in parte respinto**

VIVIANI, PIZZINATO, DE GUIDI, PREDA

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Al fine di consentire alla Fondazione IG students lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e la realizzazione di progetti di formazione imprenditoriale per la creazione e la gestione di imprese in laboratorio a favore di studenti, dal termine dell'obbligo scolastico fino a 26

anni di età, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'anno 2001».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001:	- 30.000
2002:	-
2003:	-

115.334

Respinto

MONTAGNINO

Dopo il comma 59, inserire il seguente:

«59-bis. Al fine di consentire alla Fondazione IG students lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e la realizzazione di progetti di formazione imprenditoriale per la creazione e la gestione di imprese in laboratorio a favore di studenti, dal termine dell'obbligo scolastico fino a 26 anni di età, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'anno 2001».

Conseguentemente, nella tabella C, la voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 165 del 1999 - Agea è ridotta della stessa cifra.

115.332

Respinto

PELELLA

Dopo il comma 59, inserire il seguente:

«59-bis. Al fine di consentire alla Fondazione IG students lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e la realizzazione di progetti di formazione imprenditoriale per la creazione e la gestione di imprese in laboratorio a favore di studenti, dal termine dell'obbligo scolastico fino a 26 anni di età, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'anno 2001».

Conseguentemente, nella tabella C, la voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter è ridotta della stessa cifra.

115.330**Respinto**

PELELLA

Dopo il comma 59, inserire il seguente:

«59-bis. Al fine di consentire alla Fondazione IG students lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e la realizzazione di progetti di formazione imprenditoriale per la creazione e la gestione di imprese in laboratorio a favore di studenti, dal termine dell'obbligo scolastico fino a 26 anni di età, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'anno 2001».

Conseguentemente, nella tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 165 del 1999 - Agea è ridotta della stessa cifra.

115.257**Dichiarato inammissibile**

BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI

Dopo il comma 59, inserire il seguente:

«59-bis. Al fine di consentire alla Fondazione Ig Students lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e la realizzazione di progetti di formazione imprenditoriale per la creazione e la gestione di imprese in laboratorio a favore di studenti, dal termine dell'obbligo scolastico fino a 26 anni di età, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'anno 2001»

115.265**Dichiarato inammissibile**

MONTICONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«...-bis. Al fine di consentire alla Fondazione IG Students lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e la realizzazione di progetti di formazione imprenditoriale per la creazione e la gestione di imprese in laboratorio a favore di studenti, dal termine dell'obbligo scolastico fino a 26 anni di età, è concesso alla Fondazione stessa un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'anno 2001.»

Conseguentemente diminuire di un pari importo l'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro nella Tabella A (Fondo speciale di parte corrente).

115.263**Respinto**

MACERATINI, CURTO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, COLLINO

Dopo il comma 59, inserire il seguente:

«59-bis. Al fine di consentire alla Fondazione Ig Students lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e la realizzazione di progetti di formazione imprenditoriale per la creazione e la gestione di imprese in laboratorio a favore di studenti, dal termine dell'obbligo scolastico fino a 26 anni di età, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'anno 2001»

115.256**Dichiarato inammissibile**

BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI

Dopo il comma 59, inserire i seguenti:

«59-bis. Tutte le imprese costituite nell'ambito del Programma di formazione permanente IG Students, gestito dalla Fondazione no profit IG Students sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto ministeriale del 22 settembre 1999, sono esonerate da qualsiasi adempimento e tassazione in relazione alle imposte dirette alle imposte indirette e all'imposta sul valore aggiunto.

59-ter. Non concorrono pertanto alla formazione del reddito imponibile dei percipienti:

a) i dividendi distribuiti dalle imprese di cui al comma che precede;

b) i compensi a qualsiasi titolo corrispondenti dalle imprese di cui al comma che precede a favore dei soggetti che partecipano alla loro costituzione».

115.208**Respinto**

TOMASSINI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

«59-bis. Lo Stato italiano concorre, con le modalità di seguito descritte, alle celebrazioni per il centocinquantenario della nascita di Enrico Dell'Acqua, pioniere dell'esportazione italiana, da svolgersi nel comune di Busto Arsizio, nel corso del triennio 1999-2001.

59-ter. Nel quadro delle celebrazioni l'Associazione denominata "Centro studi Enrico Dell'Acqua", in considerazione delle proprie finalità statutarie, vuole a favorire e promuovere, senza scopo di lucro, iniziative di studio e di ricerca per l'approfondimento e la divulgazione dei temi e dei problemi relativi all'*export*, è autorizzata a realizzare le seguenti iniziative:

a) organizzazione di un convegno sull'*export* meccano-tessile, che coinvolga prevalentemente le piccole e medie imprese, gli enti pubblici e privati, gli organi di stampa e gli operatori più rappresentativi del settore;

b) indizione di un concorso di tesi di laurea su Enrico Dell'Acqua, riservato agli studenti iscritti alle università aventi sede nelle città di Milano, Pavia, Novara e Castellanza;

c) indizione di un premio giornalistico finalizzato all'interpretazione e alla valorizzazione della figura umana e imprenditoriale di Enrico Dell'Acqua;

d) organizzazione della rassegna "Busto Expo 2000", in prospettiva storico-culturale-industriale-informatica, da avviare nel 1999 e da attuare nel 2001, al fine di progettare il futuro imprenditoriale in un rinnovato quadro economico internazionale.

59-*quater*. Per dette iniziative lo Stato concorre con un contributo all'Associazione "Centro studi Enrico Dell'Acqua" pari a lire 200 milioni per l'anno 2001, lire 730 milioni per l'anno 2002 e lire 200 milioni per l'anno 2003».

Compensazioni del Grupo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.342

Respinto

VELTRI, LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI, MARINI, MICELE, BATTAFARANO, VERALDI, CAMO

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-*bis*. A valere sulle risorse di cui alla legge n. 208 del 30 giugno 1998, la somma di 5.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, è destinata al censimento dei beni archeologici sommersi nei fondali delle regioni italiane della Magna Grecia: Puglia, Basilicata e Calabria».

115.249

Respinto

DE LUCA Athos

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-*bis*. In relazione al ruolo di rappresentanza svolto nella capitale dello Stato dal Teatro dell'Opera di Roma, fondazione di diritto privato, è disposta a favore dello stesso teatro l'erogazione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: legge n. 537 del 1993: interventi correttivi di finanza pubblica, articolo 5, comma 1, lettera a): costituzione Fondo finanziamento ordinario delle università (u.p.b. 2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle università statali), apportare le seguenti modifiche:

2001: - 15.000
2002: - 15.000
2003: - 15.000

115.268

Respinto

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI, VELTRI, VERALDI, MARINI

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. È autorizzata la spesa di lire 15 miliardi annue a decorrere dal 2001 per l'istituzione di nuovi teatri nel Mezzogiorno»,

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: legge n. 537 del 1993: interventi correttivi di finanza pubblica, articolo 5, comma 1, lettera a): costituzione Fondo finanziamento ordinario delle università (u.p.b. 2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle università statali), apportare le seguenti modifiche:

2001: - 15.000
2002: - 15.000
2003: - 15.000

115.250

Respinto

CORTIANA

Dopo il comma 59, inserire il seguente:

«59-bis. Al fine di promuovere la produzione di tabacco di qualità, la riconversione delle produzioni tabacchicole in produzioni biologiche certificate, la formazione di figure specialistiche nel settore del tabacco da impiegare in altre filiere alternative al tabacco, nonché l'integrazione delle attività di produzione con quelle turistiche e culturali presenti sul territorio, è autorizzata la concessione a favore della Fondazione per il museo storico e scientifico del tabacco un contributo straordinario di lire 1 miliardo per ciascun anno del triennio 2001-2003».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

115.321**Respinto**

PERUZZOTTI, BRIGNONE, MORO

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Dopo la lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è aggiunta la seguente:

"*b*-bis) soggetti frequentanti scuole materne non statali, al fine di consentirne l'educazione, lo sviluppo della personalità, l'assistenza e la preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

115.322**Respinto**

PERUZZOTTI, BRIGNONE, MORO

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Nell'anno scolastico 2001-2002, al fine di garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi da ripartire tra le regioni in proporzione al prodotto interno lordo di ciascuna regione. Le Regioni provvedono ad individuare le categorie degli aventi diritto al beneficio e a disciplinare le modalità di erogazione dei contributi alle famiglie».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

115.324**Respinto**

PERUZZOTTI, BRIGNONE, MORO

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Nell'anno scolastico 2001-2002, al fine di garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi da ripartire tra le regioni sulla base della popolazione scolastica iscritta nell'anno scolastico precedente a quello del finanziamento. Le Regioni provvedono ad individuare le categorie degli aventi diritto al beneficio e a disciplinare le modalità di erogazione dei contributi alle famiglie».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

115.325**Respinto**

ANTOLINI, MORO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... All'articolo 5, comma 5 del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, le parole: "Per il periodo 3 ottobre 2000, 31 dicembre 2000", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 3 ottobre 2000". All'articolo 6, comma 1 del medesimo decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, le parole: "e fino al 31 dicembre 2000" sono soppresse».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**115.326****Respinto**

ANTOLINI, MORO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... All'articolo 6, comma 1 del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, le parole: "e fino al 31 dicembre 2000" sono soppresse.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**115.328****Respinto**

ANTOLINI, MORO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... All'articolo 5, comma 5 del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, le parole: "Per il periodo 3 ottobre 2000, 31 dicembre 2000", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 3 ottobre 2000"».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**115.222****Respinto**

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 59, inserire il seguente:

«59-bis. Ai soggetti appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, ai quali siano attribuiti permanentemente, in forza di leggi o regolamenti, giusta l'articolo 57, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1988, n. 447, le funzioni di Polizia Giudiziaria previste dall'articolo 55 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1988, si applicano le disposi-

zioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36. L'attribuzione delle funzioni di Polizia Giudiziaria deve essere annotata sulla Tessera di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione statale, ovvero su apposita tessera o altro documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, a cura dell'Ufficio, anche se periferico, dove il soggetto interessato presta servizio»

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.356

Respinto

PARDINI, FALOMI, FIGURELLI

Aggiungere, in fine, il seguente:

«59-bis. Al fine di potenziare la collaborazione istituzionale fra le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali, e allo scopo di sviluppare l'economia, per incrementare, negli ambiti di rispettiva competenza, la sicurezza delle città e lo sviluppo di protocolli di legalità, sono stanziati 55.000 milioni di lire per l'anno 2001 e 80.000 milioni di lire a decorrere dal 10 gennaio 2002, per il finanziamento degli interventi a carico del Ministero dell'interno previsti in protocolli o contratti di sicurezza stipulati con gli Enti locali interessati e per il contributo dello Stato al finanziamento degli interventi a carico degli Enti locali previsti dai medesimi protocolli o contratti».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 55.000;
2002: - 80.000.

115.354

Respinto

PAGANO, BISCARDI

Dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

«59-bis. Per l'anno finanziario 2000 restano ferme le competenze delle province previste dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

59-ter. A decorrere dall'anno 2001 le risorse finanziarie destinate alle istituzioni di cui all'articolo 1 della citata legge n. 508 del 1999, determinate nella misura prevista dal decreto ministeriale 26 febbraio 1998 del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 23 del 1996, sono iscritte in un capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scien-

tifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

115.317**Respinto**

D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. La carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale non è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione di società di capitale a partecipazione mista, costituite, in conformità alla deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, come soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, comma 203».

115.314**Respinto**

NIEDDU

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Per gli amministratori dei Consorzi per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le regioni adeguano la disciplina del relativo *status*, quanto ai permessi e alle aspettative, ai principi e ai criteri contenuti nelle disposizioni di cui al titolo III capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Fino all'approvazione delle leggi regionali le regioni possono a richiesta collocare gli amministratori dei consorzi in aspettativa non retribuita, con oneri previdenziali a carico degli stessi consorzi. I componenti dei consigli di amministrazione dei suddetti enti possono parimenti richiedere di usufruire dei permessi di cui all'articolo 79 del Testo Unico».

115.247**Respinto**

SEMENZATO, BOCO, RIPAMONTI

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Al fine di consentire il puntuale e tempestivo adempimento degli obblighi comunitari, è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a decorrere dall'anno 2003, un fondo destinato a far fronte alle spese derivanti dall'attuazione delle direttive e dei regolamenti comunitari. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 32.500 milioni per l'anno 2003. Per gli anni successivi

si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n.468 e successive modificazioni.»

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di lire 32.500 milioni per l'anno 2003.

115.258**Respinto**

GUBERT

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«24. Le disposizioni previste dal decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1995, n. 2, e le disposizioni previste dal decreto legislativo 28 agosto 1995, n. 364, convertito con modificazioni nella 27 ottobre 1995, n. 438, si applicano per le popolazioni delle Regioni colpite dalle alluvioni dell'ottobre 2000.»

A copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87.

115.267**Respinto**

LORENZI, MONTICONE

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Nell'ambito della programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003, al fine di proseguire gli interventi per il decongestionamento degli Atenei sovraffollati e la graduale separazione organica degli stessi, e ad integrazione di quanto previsto per il triennio 1998-2000 dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*) della legge 3 agosto 1998, n. 315, in favore della sede decentrata del Politecnico di Torino nella città di Mondovì, al comune di Mondovì viene assegnata la somma di lire 1 miliardo per l'esercizio 2001 e 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 2002 e 2003, finalizzati specificatamente ad opere ed interventi di edilizia per la trasformazione in struttura universitaria della ex Caserma Galliano nella Cittadella Storica a Mondovì Piazza».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 miliardo per l'esercizio 2001 e a 10 miliardi annui per ciascuno degli esercizi 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e ricerca scientifica.

115.269**Respinto**

DE MARTINO

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

«... Gli oneri per il completamento delle Università degli Studi del Mezzogiorno sono posti a carico delle risorse stanziare dalla presente legge per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari a lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, da ripartirsi con delibera Cipe sulla base degli stati di attuazione dei singoli interventi accertati dall'Unità di verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

115.341**Respinto**

VELTRI, LAMBARDI SATRIANI, VERALDI, MARINI, CAMO, MICELE, PAPPALARDO, FIGURELLI, IULIANO, DONISE, BATTAFARANO

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Gli oneri per il completamento delle Università degli Studi nel Mezzogiorno sono posti a carico delle risorse stanziare dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse di cui all'articolo 1, comma 1, della suddetta legge in misura pari a lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

115.274**Respinto**

CASTELLANI

Dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

«59-bis. A decorrere dal 2001, alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono concessi ulteriori contributi pari a 30 miliardi di lire annue.

59-ter. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 11, è insrito il seguente:

"11-bis. Alle imprese di cui al comma 10, con testata regolarmente registrata, editrici di quotidiani e periodici diffusi per rete telematica, di cui siano documentate per data e contenuto, edizioni quotidiane o di diversa periodicità, è corrisposto il solo contributo fisso di cui alla lettera a) del comma 11, nella misura del 70 per cento della media dei costi indicati. A tale fine, è autorizzata la spesa massima di lire 30 miliardi a de-

corree dal 2001. Inserire nei commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 3 il riferimento al nuovo comma 11-bis".

59-quater. Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a), e comma 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250, il riferimento ai costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi deve intendersi nel senso che la commisurazione dei contributi avviene rapportando i costi al periodo di attività editoriale svolta negli esercizi interessati e considerando mese intero di effettivo esercizio il periodo di attività editoriale svolta per porzioni di mese superiore ai quindici giorni».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2001: - 60.000;
2002: - 60.000;
2003: - 60.000.

115.275 (V. nuovo testo)

FIGURELLI, MIGONE

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Una parte, stabilita nella misura del 25 per cento, del valore complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e dell'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero una parte, stabilita nella stessa misura, dei fondi provenienti dalla loro vendita, è destinata all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) Office for Drug Control and Crime Prevention, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali. L'importo complessivo dello stanziamento è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

115.275 (Nuovo testo)

Accolto

FIGURELLI, MIGONE

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Una parte, stabilita nella misura del 25 per cento, del valore complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e dell'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero una parte, stabilita nella stessa misura, dei fondi provenienti dalla loro vendita, è destinata per il triennio 2001-2003 all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) Office for Drug Control and Crime Prevention, per il conseguimento delle sue

finalità istituzionali. L'importo complessivo dello stanziamento è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

115.276**Respinto**

BEDIN, LAURIA Baldassare, PREDÀ

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 71, così come aggiunto dall'articolo 1-bis del decreto legge 25 marzo 1995, n. 96, convertito con legge 31 maggio 1995, n. 206, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2002"».

115.202**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«59-bis. È abrogata la lettera e) del comma 6, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.301**Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«59-bis. È abrogata la lettera e) del comma 6, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

115.277**Respinto**

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«59-bis. È abrogata la lettera e) del comma 6, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

Compensazione del Gruppo Alleanza nazionale (v. emend. 2.60).

115.280**Respinto**

NAPOLI Roberto, MUNDI, NAVA, CIMMINO, LAURIA Baldassare, PELELLA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

60. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 convertito con modificazioni, in legge 28 febbraio 1992 n. 217, è sostituito dal seguente:

Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della difesa, individua, all'atto della proposta di cui al comma 1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerarsi destinate alla difesa militare dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dandone comunicazione al Ministro dei lavori pubblici, ed inserisce nel programma di cui all'articolo 8 anche le opere e le realizzazioni immobiliari di privati, come definite al precedente comma 1, destinate alla difesa militare con apposito atto del Ministro della difesa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

115.281**Respinto**

CIMMINO, LAURIA Baldassare, NAPOLI Roberto

Aggiungere infine il seguente comma:

«Al terzo comma dell'articolo undici del decreto legislativo n. 507/93, aggiungere infine le parole: »che rappresenta il comune anche in sede contenziosa».

115.282**Respinto**

CIMMINO, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, NAVA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«59-bis. Al primo comma dell'articolo ventuno del decreto legislativo n.507 del 1993, alla prima riga aggiungere infine le parole: «purchè effettuate direttamente».

115.285**Respinto**

CIMMINO, LAURIA Baldassare, NAVA, MUNDI

Aggiungere infine i seguenti commi:

«Al primo comma dell'articolo sette del decreto legislativo n. 507 del 1993 sostituire le parole: *in cui è circoscritto*", con le parole: *"che comprende"*.

"Al primo comma dell'articolo sette del decreto legislativo n. 507 del 1993, aggiungere infine le seguenti parole: "purchè riferiti al medesimo soggetto reclamizzato"».

115.291**Respinto**

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI

Aggiungere infine il seguente comma:

«Al quinto comma dell'articolo tre del decreto legislativo n. 507 del 1993, dopo le parole: "a norma di legge", aggiungere le parole: "e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno"».

115.292**Respinto**

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI

Aggiungere infine il seguente comma:

«Al sesto comma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 507 del 1993, sostituire le parole: "non superiore ai quattro mesi", con le parole: "non inferiore a quattro mesi".

115.295**Respinto**

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI

Aggiungere infine il seguente comma:

«Al primo comma dell'articolo quattro del decreto legislativo n. 507 del 1993, sostituire le parole: "comuni delle prime tre classi", con le parole: "comuni delle prime quattro classi"».

115.287**Respinto**

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI

Aggiungere infine il seguente comma:

«Al terzo comma dell'articolo sette del decreto legislativo n. 507 del 1993, dopo la parola: "polifacciali", aggiungere le seguenti: "compresi i bifacciali"».

115.286**Respinto**

CIMMINO, LAURIA Baldassare

Aggiungere infine il seguente comma:

«Al quinto comma dell'articolo sette del decreto legislativo n. 507 del 1993, sostituire le parole: "al medesimo soggetto passivo", con le parole: "al medesimo soggetto reclamizzato"».

115.288**Respinto**

CIMMINO, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA

Aggiungere infine i seguenti commi:

«60. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 507 del 1993, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"4. Il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica e dell'arredo urbano, con possibilità di autorizzare, conseguentemente, l'installazione e commercializzazione in proprio di spazi e fini pubblicitari, anche in deroga ad eventuali limiti di piano generale degli impianti

61. All'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 507 del 1993, capo I, sopprimere le parole: "comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio"».

115.293**Dichiarato inammissibile**

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA

Aggiungere infine il seguente comma:

«Al nono comma dell'articolo ventidue del decreto legislativo n. 507 del 1993 sostituire le parole: "tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'onere di cui all'articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio", con le parole: "la maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio"».

115.294**Respinto**

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA

Aggiungere infine il seguente comma:

«L'articolo trentacinque del decreto legislativo n. 507 del 1993 è soppresso».

115.297**Respinto**

TAROLLI, BOSI

Aggiungere infine il seguente comma:

«60. In conformità con gli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, emana un decreto che preveda l'apposizione nella Home-page di tutti i siti internet afferenti il gioco d'azzardo la dicitura » proibito in Italia, ogni trasgressore sarà punito in base alle disposizioni vigenti sul gioco d'azzardo».

115.338**Respinto**

MARITATI, ERROI, MANZELLA, BONAVITA

Dopo il comma 59 aggiungere il seguente:

«59-bis. Al comma quarto dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, nonché al comma primo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650 le parole "perito agrimensore" sono soppresse e sostituite da "agrotecnico"».

115.323**Respinto**

CADDEO

Dopo il comma 59 aggiungere il seguente:

59-bis. Al quarto capoverso dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 nonché al primo capoverso dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1973, n. 650, le parole "perito agrimensore" sono sostituite dalla parola "agrotecnico"».

115.248**Respinto**

RIPAMONTI

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Al quarto capoverso dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, nonché al primo capoverso dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, le parole "perito agrimensore" sono sostituite dalla parola: "agrotecnico"».

115.296**Respinto**

TAROLLI

Dopo il comma 59 aggiungere il seguente:

«60. Al quarto capoverso dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 nonché al primo capoverso dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, le parole "perito agrimensore" sono soppresse e sostituite dalla parola "agrotecnico"».

115.298**Respinto**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI Roberto, PIREDDA, ZANOLETTI

Dopo il comma 59, inserire il seguente:

«60. Fermo restando il numero massimo di alloggi di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata e la cubatura complessiva dell'intervento, i comuni interessati alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203, possono effettuare, con delibera consiliare, una diversa ripartizione delle cubature non fruente di contributo pubblico, previste all'interno del programma».

115.299**Respinto**

CIMMINO, LAURIA Baldassare, NAVA

Aggiungere infine il seguente comma:

«60. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle comunicazioni 21 settembre 1999 concernente: "Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, viene sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 2001 i termini procedurali e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono quelli specificati nel decreto del Ministero delle comunicazioni del 29 settembre 2000 concernente: "Bando di concorso previsto dall'articolo 1 del decreto 21 settembre 1999, n. 378, per l'attribuzione alle emittenti televisive locali dei contributi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 riferiti, per ogni anno di competenza, ai dati relativi al triennio precedente o comunque a quelli più recenti già approvati e disponibili. L'erogazione avverrà entro il 30 settembre di ogni anno".

Viene soppressa la lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto 29 settembre 2000 del Ministero delle comunicazioni concernente: "Bando di concorso previsto dall'articolo 1 del decreto 21 settembre 1999, n. 378,

per l'attribuzione alle emittenti televisive locali dei contributi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448"».

115.306**Respinto**

CIMMINO, LAURIA, MUNDI, NAPOLI Roberto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Fermo restando quanto disposto dagli articoli 163, n. 2, 414, n. 2 e 480, secondo comma del codice di procedura civile, gli atti ed i ricorsi promossi nei confronti di Enti gestori forme di previdenza ed assistenza obbligatorie devono contenere l'indicazione del codice fiscale, della data di nascita, nonché della residenza anagrafica dell'attore o del ricorrente».

115.310**Respinto**

DI BENEDETTO, NAPOLI Roberto, MUNDI, NAVA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, comma 1, le parole: "una somma non superiore all'1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Una somma non superiore al 5 per cento".

All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, comma 2, sostituire le parole: "la percentuale effettiva nel limite massimo dell'1 per cento" con le seguenti: "la percentuale effettiva nel limite massimo del 5 per cento".

All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificare il primo capoverso del comma 3 con le seguenti parole: "qualora la progettazione sia affidata al proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale"».

115.312**Respinto**

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI, CIMMINO, NAVA, MISSERVILLE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Ai fini della valutazione relativa al risarcimento del danno alla persona, gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari, sono conferiti esclusivamente a specialisti in medicina legale e delle assicurazioni o a specialisti in medicina del lavoro».

115.313**Respinto**

LAURIA Baldassare, MUNDI, CIMMINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le notificazioni degli atti, dei ricorsi, delle sentenze e di ogni altro provvedimento di natura giurisdizionale, nei confronti degli Enti esercentiforme di previdenza ed assistenza obbligatorie debbono essere effettuate presso la Sede legale dell'ente, nonché presso la Sede dello stesso territorialmente competente a liquidare la prestazione ovvero innanzi a cui si è svolto o si sarebbe dovuto svolgere il procedimento amministrativo previsto dalle leggi speciali in materia».

115.315**Respinto**

NIEDDU

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. È concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria del 18 settembre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di disillazione dei petroli, un contributo pari all'80 per cento delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti statali alle piccole e medie imprese industriali.

Il contributo è concesso nei limiti del comma 6 dell'articolo 36, della legge n. 144 del 1999, per i semilavorati ed i produttori finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario.

È fatta salva la copertura finanziaria prevista al comma 7.";

b) il primo periodo del comma 6, è sostituito dal seguente: "L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è affidata alla Società finanziaria industriale Rinascita sardegna (SFIRS). A tal fine con apposita convenzione da definire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS"».

115.320**Respinto**

VEDOVATO

Dopo il comma 59, inserire il seguente:

«59-bis. Le risorse finanziarie conferite ad FS spa come contributi alla realizzazione di opere specifiche della legge 27 febbraio 1998,

n. 30, articolo 10, comma 1; dalla legge 18 luglio 1998, n. 194, articolo 3, comma 2; dalla legge 8 ottobre 1998, n. 354, articolo 4, comma 1, come specificamente ripartite dal decreto ministeriale n. 110/I del 20 ottobre 1998; dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472, articolo 3, commi 5 e 7 e dall'articolo 6, comma 1, sono attribuite ad FS spa in conto aumento di capitale sociale per le finalità previste dalle medesime leggi».

115.329**Respinto**

ANTOLINI, MORO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:

"Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1 per cento"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 9 dell'articolo 5.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

115.332**Respinto**

MANZI, MARINO, MARCHETTI

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Al fine di favorire la positiva e rapida conclusione dell'iter di risarcimento ai lavoratori coatti italiani nella Germania nazista negli anni 1943-45 è riconosciuto all'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Iom), ufficio di Roma un contributo di lire 700 milioni per ciascun anno del biennio 2001-2002».

Conseguentemente, sopprimere il comma 40 dell'articolo 115.

115.336**Respinto**

FALOMI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«I termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 266 del 27 settembre 2000, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 344, restano applicabili anche in materia di agevolazioni postali elettorali. Gli oneri differenziali derivanti dall'agevolazione, che rimangono a carico del Tesoro,

sono rimborsabili sulla base del rendiconto predisposto dalla Società poste italiane».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «200 miliardi» con le seguenti: «170 miliardi».

115.337**Respinto**

FIGURELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Dopo il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per il periodo di durata dell'incarico di sovrintendente, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio"».

115.339**Respinto**

MARINO

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. È riconosciuto per il biennio 2001 e 2002 un contributo di lire 200 milioni annui al Centro mondiale della poesia e della cultura "Giacomo Leopardi" di Recanati».

Conseguentemente, sopprimere il comma 40.

115. 340**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 59, è aggiunto il seguente:

«59-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo. "Nella determinazione dei suddetti criteri il CIPE prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori dell'Obiettivo 1".».

Conseguentemente, alla tabella C, l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti

di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978 è ridotto per il seguente importo:

2001: - 40.000.

115.344

Accolto

IL GOVERNO

Aggiungere il seguente comma:

«La tabella III prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge 10 ottobre 1996, n. 525, è modificata come segue:

a) nell'articolo relativo al "Tipo di supporto", dopo la voce: "per ogni dischetto informatico" è aggiunta la seguente: "per ogni *compact disc*";

b) nell'elenco relativo al "Diritto di copia forfettizzato", dopo la cifra: "7.000" è aggiunta la seguente: "500.000" in corrispondenza della voce: "per ogni *compact disc*" di cui alla precedente lettera a).

Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Gli importi relativi ai diritti forfettizzati di cui alle tabelle I, II e III, allegate alla presente legge, sono aggiornati periodicamente, quanto meno ogni cinque anni, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze".».

115.345

Accolto

IL GOVERNO

Aggiungere il seguente comma:

«Per il finanziamento di opere di ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad istituti penitenziari è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni per l'anno 2001 da iscrivero nello Stato di previsione del Ministero della giustizia».

"Conseguentemente, ridurre la tabella B di lire 60.000 milioni utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia per l'anno 2001.

115.346**Respinto**

VEDOVATO

Dopo il comma 59, aggiungere, in fine, il seguente:

«59-bis. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: "Malpensa 2002" sono aggiunte le seguenti: "nonchè alla realizzazione di attività di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attività di malpensa 2000"».

115.347**Respinto**

VEDOVATO

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Per le finalità di cui all'articolo 8, lettera d), della legge 30 novembre 1998, n. 413, concernenti l'adeguamento della componente aerea del Ministero dei trasporti e della navigazione con velivoli atti ai compiti di vigilanza, ricerca e soccorso di propria competenza, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi».

All'onere del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo dell'accantonamento del Ministero dei trasporti e della navigazione di parte conto capitale quanto a lire 3 miliardi per l'anno 2001 e quanto a lire 2 miliardi per l'anno 2002.

115.351**Respinto**

VEDOVATO

Aggiungere il seguente comma:

«L'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, è così modificato:

"Art. 19. - Il comma 1, è sostituito dal seguente:

‘1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella 3, allegata alla presente legge, possono essere effettuate - a richiesta degli interessati - presso le sedi da essi predisposte ovvero presso le sedi della ex DGMCTC in sedute esclusive ed in orario straordinario. In ambedue i casi il personale sarà compensato con una indennità a corpo, aumentata, ove ricorra, di una indennità oraria commisurata alla diaria di missione e della retribuzione per lavoro straordinario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. Tutti i suddetti oneri saranno a carico dei richiedenti’"».

115.352**Respinto**

VEDOVATO

Aggiungere il seguente comma:

«L'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, è così modificato:

"Art. 19. - Il comma 3, è sostituito dal seguente:

‘3. La misura dell’indennità a corpo di cui al punto 1 del presente articolo è fissata con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il ministero del tesoro ed è adeguata alle variazioni dell’indice ISTAT del costo della vita’».

115.355**Respinto**

CASTELLI, MORO

Dopo il comma 59, inserire il seguente:

«59-bis. Al fine di compensare le variazioni dell’incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione, derivanti dall’andamento dei prezzi internazionali del petrolio, per l’anno 2001 l’aliquota prevista nell’allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci è ridotta di lire 200.000 per mille litri di prodotto».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

115.357**Respinto**

VEDOVATO, CARPINELLI

*Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. Il comma 1 dell’articolo 17 del decreto-legge 25 giugno 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è sostituito dal seguente:

"1. Fino all’affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale, ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, l’Ente nazionale per l’aviazione civile può autorizzare, su richiesta, il soggetto titolare della gestione parziale aeroportuale, anche in regime precario, all’occupazione ed all’uso dei beni demaniali rientranti nel sedime aeroportuale, vincolando, anche con programmi pluriennali, la destinazione dei diritti percepiti a norma del comma 2, al-

l'attività di gestione e sviluppo dell'aeroporto, con priorità per gli interventi relativi alla sicurezza, alla tutela ambientale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla operatività delle infrastrutture aeroportuali, anche ai fini della delocalizzazione delle strutture dell'aviazione generale e dello svolgimento dei servizi antincendio ai sensi dell'articolo 40 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

2. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 25 maggio 1997, n. 135, è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti autorizzati sono obbligati a corrispondere una cauzione per l'anticipata occupazione dei beni demaniali, pari al dieci per cento dei diritti aeroportuali complessivamente introitati, il cui importo, da versare mensilmente secondo le previsioni di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, è acquisito all'erario"».

115.358

Accolto

IL GOVERNO

Aggiungere il seguente comma:

«Per il potenziamento delle attività ispettive e di prevenzione degli inquinamenti del mare causati dal trasporto marittimo di sostanze pericolose, da parte della Capitaneria di Porto è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, dotato di lire 5 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003».

Conseguentemente, ridurre di pari importi la Tabella A (articolo 125) relativamente all'accantonamento del Ministero dei trasporti e della navigazione.

115.211

Respinto

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Per il rifinanziamento della legge 2 giugno 1988, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2001. Il 50 per cento della somma di cui al periodo precedente è impiegata per far fronte all'emergenza sanitaria che ha colpito il patrimonio ovino della regione Sardegna a seguito della cosiddetta malattia della "lingua blu"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: - 100.000.000.000.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.217

Respinto

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 59, in fine, aggiungere il seguente:

«59-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 266 del 1997 è aggiunto il seguente:

"Al fine di garantire la rivitalizzazione dei centri storici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede altresì al finanziamento, nei limiti di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.209

Respinto

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 59, in fine, aggiungere il seguente:

«59-bis. In deroga alla normativa vigente, ai Patti patrimoniali ubicati nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche, la cui istruttoria bancaria sia pervenuta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre 2000, si applica il regime di aiuti previsto per gli interventi degli aiuti a finalità regionale (30 per cento ESN per le piccole e medie imprese) relativo al periodo di programmazione dell'utilizzazione dei fondi strutturali 1995-1998 e con una retroattività delle spese al 28 ottobre 1997».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.218**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 59, aggiungere, in fine, il seguente:

«59-bis. Per le esigenze di ricostruzione delle zone alluvionate dell'autunno 2000 è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi rispettivamente per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Conseguentemente all'articolo 125, tabella C, voce: legge n. 7 del 1981, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decret-legge n. 155 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge 243 del 1993 apportare le seguenti variazioni:

2001: - 300.000;

2002: - 300.000;

2003: - 300.000.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.219**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 59, aggiungere, in fine, il seguente:

«59-bis. Per il ripristino e l'ammodernamento delle opere pubbliche danneggiate o distrutte dalle alluvioni dell'ottobre 2000 è concesso alle regioni colpite un contributo complessivo di lire 1000 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Tale contributo sarà ripartito tra le regioni interessate in rapporto all'entità dei danni subiti; le regioni provvederanno alla ripartizione dei finanziamenti alle province ed ai comuni interessati dall'alluvione per il ripristino delle opere pubbliche di rispettiva competenza».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.220**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 59, aggiungere, in fine, il seguente:

«59-bis. Per tutti i cittadini colpiti dalle alluvioni del mese di ottobre 2000 è disposto il completamento della restituzione dell'eurotassa».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.224**Respinto**

MARINO

Dopo il comma 59, inserire il seguente:

«59-bis. Per la realizzazione da parte del Ministero dei lavori pubblici di cui alla lettera *b*), del comma 2, dell'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, il CIPE destina annualmente una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse disponibili.

Alle stesse finalità sono destinati i fondi rinvenienti nel cap. 8661 (UPB 6.2.1.10) dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dal rimborso comunitario dei progetti compresi nel quadro comunitario di sostegno 94/99 - Programma Operativo Risorse Idriche - già finanziati dal soppresso Intervento Straordinario nel Mezzogiorno».

115.225**Respinto**

MARINO

Al comma 59, inserire il seguente:

«60. A partire dall'anno 2001, una quota pari allo 0,2 per cento della dotazione annua assegnata al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è destinata al funzionamento ed alle attività conoscitive ed informative dell'Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e costituito presso il Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

115.226**Dichiarato inammissibile**

MONTAGNINO

Al comma 59, inserire il seguente:

«60. A far data dal 1° gennaio 2001, fermo restando gli obblighi di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, il quindici per cento del canone annuo per l'estrazione di sale dai giacimenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 17 luglio 1942, n. 907, è direttamente versato dal concessionario ai comuni interessati dalla coltivazione per essere destinato esclusivamente al miglioramento territoriale, alla tutela ambientale dei rispettivi territori ed al ripristino della viabilità e delle infrastrutture.

La ripartizione delle entrate di cui al primo capoverso e la disciplina delle modalità di versamento è effettuata d'intesa tra il Ministero delle finanze e gli stessi comuni interessati».

115.221**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 59, aggiungere, in fine, il seguente:

«60. Nella lettera *h*), comma 1, dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dall'articolo 4, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 sono soppresse le parole: "nonchè nei pubblici servizi"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**115.349****Respinto**

PAPPALARDO, FERRANTE, DENTAMARO

Al comma 59, aggiungere, in fine, il seguente:

«59-bis. Al fine di far fronte agli impegni assunti al "Tavolo n. 4 immagine della regione Puglia" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 4.255 milioni da assegnare all'ENIT che provvederà al relativo trasferimento alla regione Puglia».

Conseguentemente alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59:

articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capitoli 1654, 1655; 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - capitolo 7051):

2001: - 4.255.

115.278**Respinto**

MACERATINI, BUCCIERO, CURTO, MAGGI, SPECCHIA, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

«59-bis. Per rendere realizzabile la donazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 febbraio 2000, n. 36, alla città di Bari del "Pati-glione Italia" all'Expo di Hannover 2000, e quindi il trasporto, la ricostruzione e la resa in funzionalità culturale dello stesso, anche a mezzo di eventuali accordi internazionali, nel luogo scelto dal comune di Bari ed accettato dalla Commissione parlamentare, viene prorogato fino al 31 ot-

tobre 2001 il funzionamento del Commissariato istituito con l'articolo 2, comma 3, della legge stessa».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

115.311

Respinto

NAVA, NAPOLI Roberto, MUNDI

All'articolo 115, aggiungere il seguente:

«Ai sensi della lettera c), comma 1, articolo 208 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ad esclusione dei comuni capoluoghi di provincia, delle comunità montane e delle unioni di comuni, sono abilitate all'esercizio di tesoreria degli altri enti locali le società per azioni regolarmente costituite, con capitale sociale non inferiore a lire 3 miliardi, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria ed i servizi di incasso e di pagamento, iscritte quali intermediari abilitati all'Ufficio italiano cambi e che, nell'ultimo esercizio sociale, abbiano sviluppato flussi finanziari per servizi di incassi per conto di enti pubblici non inferiori a lire 4 miliardi».

115.244

Respinto

DI PIETRO

Dopo il comma 59, inserire i seguenti:

«59-bis. Sono istituite le province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona, per le quali sono state avviate le iniziative dei comuni ed è stato deliberato il parere favorevole delle regioni nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

59-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, sentiti i comuni interessati, propongono le delimitazioni delle circoscrizioni provinciali. Il Governo è delegato ad emanare, entro i sei mesi successivi, con l'osservanza dei criteri e dei principi direttivi di cui all'articolo 16 della legge n. 142 del 1990, i decreti per le delimitazioni territoriali delle circoscrizioni provinciali di cui al comma 1 e per tutti gli atti connessi all'istituzione delle nuove province.

59-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 59-bis e 59-ter è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

A decorrere dal 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre gli stanziamenti relativi al Ministero dell'interno per gli anni 2001, 2002 e 2003 di lire 10 miliardi.

115.207**Accolto**

IL GOVERNO

All'articolo 115, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«All'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 62 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001"».

115.206 (V. nuovo testo)

IL GOVERNO

All'articolo 115, aggiungere, in fine, il seguente:

«È abrogato l'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244».

115.206 (Nuovo testo)**Accolto**

IL GOVERNO

Aggiungere i seguenti commi:

«È abrogato l'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244».

A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione del trattamento fiscale previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 27 febbraio 1998, n. 30, nel reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale è compresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione della nave a condizione che la stessa sia rimasta iscritta nel registro internazionale, anteriormente alla cessione, per un periodo ininterrotto di almeno tre anni.

Conseguentemente, ridurre di 2 miliardi annui l'accantonamento di tabella A del Ministero dei trasporti e della navigazione, a decorrere dal 2002.

115.308**Dichiarato inammissibile**

ANTOLINI, MORO

All'articolo 115, aggiungere, in fine, il seguente:

«... Per i produttori di vino DOCG, DOC, IGT è consentito uno stanziamento di lire 10 miliardi per il miglioramento varietale delle produzioni. In particolare, è consentito per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio: da una DOCG

ad un'altra DOCG; da una DOC ad un'altra DOC; da una IGT ad un'altra IGT; purchè le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza».

115.291**Dichiarato inammissibile**

TAROLLI, BOSI

All'articolo 115, aggiungere, in fine, il seguente:

«61. Al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, articolo 3, comma 2, lettera c), concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, dopo le parole: "indennità sostitutive" aggiungere: "corrisposte ai lavoratori o ad unità produttive ubicate in zone manchino strutture o servizi di ristorazione"».

115.260**Respinto**

PREDI, ROBOL, BEDIN, SARACCO

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«La norma contenuta nell'articolo 21 comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266, va intesa nel senso che le piccole società cooperative possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di socio sovventore anche quando il socio sovventore sia persona giuridica».

115.261**Respinto**

PREDI, ROBOL, BEDIN, SARACCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266, aggiungere: "La piccola società cooperativa esercente le attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile può essere composta anche da società semplici"».

115.262**Respinto**

PREDÀ, ROBOL, BEDIN, SARACCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«La soppressione da parte delle società cooperative e loro consorzi delle clausole di cui all'articolo 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, come richiamate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, si intende determini l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo esistente al momento della soppressione stessa, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992. Allo stesso obbligo si intendono tenute le predette società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, se non vietati dalle leggi, in enti diversi dalle cooperative in possesso delle predette clausole, e in caso di decadenza dai benefici fiscali».

115.264**Respinto**

BISCARDI, MONTICONE, MASULLO, LOMBARDI SATRIANI, LORENZI, BRUNO GANERI, BERGONZI, DONISE, PAPPALARDO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«24. A valere sulle risorse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, una quota pari a lire 50 miliardi per il 2001, a lire 200 miliardi per il 2002 e a lire 250 miliardi per il 2003 è destinata alla realizzazione di progetti di cui agli studi di fattibilità finanziati con delibera CIPE n. 106 del 30 giugno 1999 e n. 135 del 6 agosto 1999. I progetti sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, riservando il settanta per cento delle risorse alle regioni dell'obiettivo 1, come definite in base al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999».

115.245**Dichiarato inammissibile**

RIPAMONTI

Dopo il comma 59, inserire il seguente:

«59-bis. Viene istituito nell'area industriale siderurgica di Genova-Comigliano, di concerto con gli enti locali interessati, un Centro Studi per lo sviluppo sostenibile, con la finalità di elaborare progetti di innovazione ecologica, tecnologicamente avanzati, in un processo interattivo per il nuovo lavoro, l'ambiente e per lo sviluppo di nuova imprenditorialità. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento del Centro di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 15, sostituire le parole: «10 miliardi» con le parole: «9,5 miliardi».

115.307**Respinto**

WILDE, MORO, PERUZZOTTI

Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:

«60-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. A pena di decadenza, i componenti del consiglio di amministrazione della Sviluppo Italia S.p.A., durante il loro mandato, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nei settori in cui opera la Sviluppo Italia S.p.A.. I componenti del consiglio di amministrazione, altresì, non possono essere parenti entro il terzo grado di membri di organi costituzionali dello Stato"».

115.243**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 16, aggiungere in fine il seguente:

«16-bis. Le disponibilità e le autorizzazioni di spesa relative alla legge n. 317 del 1999, articolo 14 (capitolo 7657) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 250 miliardi.

115.242**Respinto**

ANDREOLLI

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«60. Per favorire l'adeguata valorizzazione delle risorse economiche e sociali e la salvaguardia delle caratteristiche ambientali dei sistemi turistici locali in montagna sono concesse agevolazioni, secondo i criteri e

nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, a favore dei programmi di investimento per l'ammodernamento, l'ampliamento, la sostituzione l'innovazione degli impianti di trasporto a fune e il miglioramento dei livelli di sicurezza e qualità del servizio, a valere sul Fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

Concorrono a determinare il volume degli investimenti agevolati di cui al comma 1 anche le strutture, le aree e gli impianti annessi, complementari ed accessori gli impianti a fune e ad essi funzionalmente collegati.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina, tenuto anche conto dell'articolazione territoriale, della tipologia e dell'impatto ambientale delle iniziative, i meccanismi di valutazione delle domande e i criteri di formazione delle graduatorie da parte degli enti decentrati competenti a gestire le risorse assegnate e il controllo sulla regolare esecuzione delle opere nonchè le spese ammissibili per la predisposizione e la realizzazione del programma agevolato.

Per le finalità di cui al presente articolo a decorrere dal 2001 è autorizzato il limite di impegno di lire 5 miliardi utilizzando il residuo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140».

115.241

Respinto

ANDREOLLI

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«60. Per favorire l'adeguata valorizzazione delle risorse economiche e sociali e la salvaguardia delle caratteristiche ambientali dei sistemi turistici locali in montagna sono concesse agevolazioni, secondo i criteri e nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, a favore dei programmi di investimento per l'ammodernamento, l'ampliamento, la sostituzione l'innovazione degli impianti di trasporto a fune e il miglioramento dei livelli di sicurezza e qualità del servizio, a valere sul Fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

Concorrono a determinare il volume degli investimenti agevolati di cui al comma 1 anche le strutture, le aree e gli impianti annessi, complementari ed accessori gli impianti a fune e ad essi funzionalmente collegati.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina, tenuto anche conto dell'articolazione territoriale, della tipologia e dell'impatto ambientale delle iniziative, i meccanismi di valutazione delle domande e i criteri di formazione delle graduatorie da parte degli enti decentrati com-

petenti a gestire le risorse assegnate e il controllo sulla regolare esecuzione delle opere nonchè le spese ammissibili per la predisposizione e la realizzazione del programma agevolato.

Per le finalità di cui al presente articolo a decorere dal 2001 il Fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, è rifinanziato per un importo pari a 5 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella B richiamata, la voce Ministero del tesoro è ridotta del seguente importo:

2001: - 5.000;
2002: - 5.000;
2003: - 5.000.

115.290

Respinto

DONDEYNAZ, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«60. È autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore della regione Valle d'Aosta affinché provveda, entro il 2002, all'effettuazione dello studio di fattibilità relativo alla realizzazione della nuova trasversale ferroviaria dalla pianura padana al Vallese (CH), Aosta-Martigny».

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 2, tabella C, rubrica Ministero della difesa - La voce: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti e altri organismi - cap. 4091) è diminuita del seguente importo:

2001: - 2.500;
2002: - 2.500.

115.289

In parte dichiarato inammissibile, in parte respinto

DONDEYNAZ, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«60. È autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore della regione Valle d'Aosta affinché provveda, entro il 2002, all'effettuazione dello studio di fattibilità relativo alla rea-

lizzazione della nuova trasversale ferroviaria dalla pianura padana al Vallese (CH), Aosta-Martigny».

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 1, tabella A, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuire del seguente importo:

2001: - 2.500;
2002: - 2.500.

115.302

Respinto

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

«16-bis. Per la realizzazione della sede decentrata di Mondovì (CN) del Politecnico di Torino è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 2001 e 5 miliardi per gli anni 2002 e 2003.

Conseguentemente alla Tabella C - Legge 249 del 1997 - Istituzione della autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme dei sistemi delle telecomunicazioni radiotelevisivo (3.1.2.22 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cap. 2060):

2001: - 10.000;
2002: - 5.000;
2003: - 5.000.

115.303

Dichiarato inammissibile

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente comma:

«16-bis. Per la realizzazione della galleria Armo di Cantarano collegamento interregionale tra Piemonte e Liguria (strada statale 28) il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato il limite di impegno quindicinale per l'ammontare di lire 30 miliardi annui con decorrenza dall'anno 2001 all'anno 2015 per la contrazione di mutui finalizzati al finanziamento dell'opera.

Conseguentemente, Legge 662 del 1999: Misure per la razionalizzazione per la finanza pubblica, articolo 2, comma 14; apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato, settore 11, (3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350):

2001: - 30.000;
2002: - 30.000;
2003: - 30.000.

115.309**Respinto**

VOLCIČ, CAMERINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«59-bis. Al fine di garantire l'ammodernamento della rete ferroviaria nel Friuli-Venezia Giulia, è concesso nel triennio 2001-2003, alla Ferrovie dello Stato S.p.A. un finanziamento straordinario di 10 miliardi di lire per l'elettificazione della ferrovia Casarza-Portogruaro. Il finanziamento è così suddiviso:

2001: - 3 miliardi;
2002: - 3 miliardi;
2003: - 4 miliardi.

A seguito dell'emendamento la tabella B viene così modificata: Ministero dei trasporti e della navigazione:

2001: - 3 miliardi;
2002: - 3 miliardi;
2003: - 4 miliardi.

115.316**Dichiarato inammissibile**

VOLCIČ, CAMERINI

Aggiungere il seguente comma:

«59-bis. L'articolo 11 della legge 1° dicembre 1986, n. 879 recante "Disposizioni per il completamento della ricostruzione nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità" viene integrato con il seguente comma:

"6. All'Università degli studi di Udine istituita con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, al fine di contribuire al progresso civile, sociale ed alla rinascita economica del Friuli è assegnato un finanziamento straordinario di 6.000 milioni di lire per l'anno 2001 per la realizzazione di iniziative di ricerca coerenti con il Piano Nazionale delle Ricerche, ove adottato, con particolare riferimento al settore delle biotecnologie"».

A seguito dell'emendamento, la tabella A viene così modificata: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: anno 2001: - 12.000.

115.213**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«59-bis. È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, 40 miliardi e 50 miliardi rispettivamente per gli anni 2001, 2002 e 2003 per l'ammodernamento della ferrovia Torino-Fossano-Savona».

Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 30.000;
2002: - 40.000;
2003: - 50.000.

115.304**Respinto**

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, 40 miliardi e 50 miliardi rispettivamente per gli anni 2001, 2002 e 2003 per l'ammodernamento della ferrovia Torino-Fossano-Savona.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001:- 60 miliardi;
2002: - 60 miliardi;
2003: - 50 miliardi.

115.305**Respinto**

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Per la realizzazione della galleria del Tenda collegamento internazionale Italia-Francia (Strada statale n. 20 Colle di Tenda) è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001, lire 60 miliardi nell'anno 2002 e lire 20 miliardi nell'anno 2003.

Conseguentemente, alla tabella D, legge 662 del 1999: Misure per la razionalizzazione per la finanza pubblica: articolo 2 comma 14: apporto

al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato; settore 11 (3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - Cap. 7350):

2001: - 50.000;
2002: - 60.000;
2003: - 20.000.

115.318

Respinto

MACONI, BERNASCONI, BESOSTRI, DUVA, MONTAGNA, PIATTI, PIZZINATO, SMURAGLIA, SQUARCIALUPI, VEDOVATO

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo Polo esterno della Fiera di Milano è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 2001 e 100 miliardi annui per il 2002 e per il 2003.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 100.000;
2002 :- 133.000;
2003: - 100.000.

115.319

Respinto

CASTELLI, LEONI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 59, inserire il seguente:

«59-bis. Per il completamento dei lavori di raddoppio della tratta ferroviaria Bergamo-Treviglio, quale collegamento ferroviario con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001».

Conseguentemente alla Tabella B, articolo 125, comma 1 apportare le seguenti variazioni: Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:

2001: - 50.000.000.

115.327

Respinto

TABLADINI, PROVERA, CASTELLI, LEONI, MORO

Dopo il comma 59, inserire il seguente:

«59-bis. Per la realizzazione della nuova trasversale ferroviaria dalla Valle Camonica alla Valtellina ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b)

della legge 2 maggio 1990, n. 102 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).

115.348

Respinto

PIZZINATO, MACONI

Dopo il comma 59 aggiungere il seguente:

«59-bis. Il Ministero del tesoro, relativamente alla liquidazione del Consorzio del canale di Milano-Cremona-Po di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 3 giugno 2000, provvede a che l'Azienda per i porti di Cremona e Mantova, che persegue fini di realizzazione e promozione di opere idrovie, incorpori il patrimonio ed il personale del sopraddetto Consorzio succedendo in tutti i rapporti giuridici».

115.216

Respinto

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 59, aggiungere, in fine, il seguente:

«59-bis. A valere sulle risorse di cui alla legge n. 208 del 30 giugno 1998, il CIPE destina a favore della regione autonoma della Sardegna, per il triennio 2001-2003, la somma di lire 30 miliardi per ciascun anno, per la ristrutturazione e il rilancio dell'industria sarda di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, nel rispetto della normativa dell'Unione europea».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.214

Respinto

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Al fine di finanziare ulteriormente i "Programmi Straordinari di edilizia residenziale" di cui alla legge 203/91, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi in conto capitale per l'anno 2001.

16-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 2000 convertito nella legge n. 97 del 2000 è prorogato al 31 aprile 2001».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.223**Respinto**

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Per la messa in sicurezza della strada provinciale per il comune di Colloro (Parco nazionale della Val Grande) per un importo pari ad un miliardo si provvede.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**115.210****Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Per la realizzazione del collegamento stradale, denominato corridoio «Tirreno-adriatico» nel territorio delle regioni Lazio, Campania e Molise, fra i porti di Gaeta e Termoli, nei tratti Gaeta-Pedimontana di Formia, San Vittore e San Vittore-Termoli con conseguente raddoppio della strada statale Bifemina, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere all'Anas l'importo di lire 200 miliardi annui a decorrere dal 2001 e 2003.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**115.212****Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. È autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per gli anni 2001, 2002 e 2003 per i lavori della Statale Briantea 342 da Como a Varese.

Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: - 240 miliardi;
2002: - 190 miliardi;
2003: - 120 miliardi.

115.353**Respinto**

VEDOVATO

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. Il comma 2 dell'articolo 3, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, è sostituito dal seguente:

"Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per lo sviluppo dell'itinerario ferroviario Venezia-Trieste-Lubiana, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere contributi per l'ammodernamento di tratte ferroviarie in territorio sloveno, per un importo di lire 300 miliardi, da ripartire in dieci anni a partire dal 2001"».

115.230**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 1, dopo le parole "ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche" aggiungere le parole "e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche", e dopo le parole "si detrae dall'imposta lorda" aggiungere le parole "per la parte non deducibile nella determinazione del reddito d'impresa";

b) alla fine del primo periodo del comma 1, dopo le parole "per gli impianti a metano" sono inserite le seguenti "nonché le spese sostenute per l'installazione di misuratori per i consumi idrici in ogni singola unità abitativa, e di misuratori differenziati per le attività produttive e per il settore terziario, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36";

c) nel terzo periodo del comma 1, le parole "nonché all'adozione di misure antisismiche" sono sostituite dalle parole "all'adozione di misure antisismiche" e, dopo le parole "in particolare sulle parti strutturali", aggiungere le parole "nonché agli interventi di adeguamento degli impianti di distribuzione domestici delle acque destinate al consumo umano al fine di garantire il rispetto degli *standard* di qualità in base alla normativa vigente"».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

115.350**Dichiarato inammissibile**

PIZZINATO

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 1, dopo le parole "ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche" aggiungere le parole "e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche", e dopo le parole "si detrae dall'imposta lorda" aggiungere le parole "per la parte non deducibile nella determinazione del reddito d'impresa";

b) alla fine del primo periodo del comma 1, dopo le parole «per gli impianti a metano» sono inserite le seguenti parole «nonché le spese sostenute per l'installazione di misuratori per i consumi idrici in ogni singola unità abitativa, e di misuratori differenziati per le attività produttive e per il settore terziario, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36»;

c) nel secondo periodo del comma 1, le parole "nonché all'adozione di misure antisismiche" sono sostituite dalle parole "all'adozione di misure antisismiche" e, dopo le parole "in particolare sulle parti strutturali", aggiungere le parole "nonché agli interventi di adeguamento degli impianti di distribuzione domestici delle acque destinate al consumo umano al fine di garantire il rispetto degli *standard* di qualità in base alla normativa vigente».

115.0.18**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 115, è aggiunto il seguente:

«Art. 115-bis.

1. L'articolo 16 della legge 488 del 23 dicembre 1999, è così sostituito:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con Ull numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: lire 3.000.000;

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di

televisioni superiori a dieci; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: lire 1.500.000;

d) alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisioni pari o inferiore a dieci; alberghi con 2 e 1 stella; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turisticoalberghiere con 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;

e) campeggi villaggi turistici e con ricettività superiore a 1500 ospiti: lire 3.000.000; con ricettività fino a 1500 ospiti: lire 1.500.000;

f) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisioni non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.

2. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.

3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma I sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.

4. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI Radiotelevisione italiana spa.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede con l'aumento dello 0,2 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 60"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.0.1

Respinto

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere il comma 8.

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

«Art. 115-bis.

(Contributo alle imprese compensativo dei maggiori costi di produzione sostenuti nelle more di realizzazione del programma di metanizzazione della Sardegna)

1. Sino all'attuazione del programma di metanizzazione della Sardegna previsto dalla legge 31 marzo 1998, n. 73 ed avviato con la stipula

dell'intesa istituzionale di programma Stato-Regione Sardegna e relativo Accordo di Programma Quadro siglati in data 21 aprile 2000, e, comunque, non oltre l'anno 2006, a favore delle imprese che svolgono, con impianti situati nella regione Sardegna, attività produttive appartenenti alle categorie individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Presidente della regione, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione dei programmi di metanizzazione, è concesso un credito d'imposta nei limiti dell'importo globale dello stanziamento annuo di 25 miliardi.

2. Il credito d'imposta è commisurato alla differenza tra il costo sostenuto dalle imprese per l'utilizzo di altri combustibili ed il costo che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo del gas metano.

3. Nei territori della Sardegna in cui sia disponibile, nel corso del processo di infrastrutturazione della Sardegna finalizzata alla sua metanizzazione, un combustibile gassoso in rete il cui costo sia inferiore a quello dei combustibili liquidi, il credito d'imposta è concesso solo alle imprese che utilizzino il combustibile in rete ed è commisurato alla differenza tra il costo sostenuto dalle imprese per l'utilizzo di detto combustibile ed il costo che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo del gas metano.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, d'intesa con il Presidente della Regione Sardegna, sono fissati le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta di cui al primo comma, da utilizzare per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.0.2

In parte dichiarato inammissibile, in parte respinto

CORTIANA, SEMENZATO, PIERONI, DE LUCA Athos, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 115, è aggiunto il seguente:

«Art. 115-bis.

1. Gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1995.-1996 e quelli residui per il periodo 1996-1997 sono, nelle more della definizione dei contenziosi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, interamente restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previa comunicazione effettuata dai medesimi acquirenti all'AGEA, al Ministero

delle politiche agricole e forestali, e alle regioni o province autonome competenti.

2. Le garanzie fideiussorie surrogate del prelievo, prestate per i medesimi due periodi, devono essere liberate integralmente, fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare, ove questo sia dovuto a seguito del risultato della compensazione nazionale.

3. Le regioni e le province autonome sono tenute ad effettuare il recupero mediante l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, nel caso in cui il produttore debba versare il prelievo supplementare.

4. A favore dei singoli produttori per i quali i conguagli, eseguiti in sede di compensazione nazionale delle campagne lattiere 1995-96 e 1996-97, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 gennaio 1998, n. 5, non siano stati sufficienti a restituire il prelievo non dovuto già versato, l'AGEA è autorizzata a provvedere alla restituzione ai produttori delle somme versate in eccedenza: tale operazione è a carico della gestione finanziaria dell'AGEA. La medesima autorizzazione si intende anche per le campagne 1997-98 e 1998-99.

5. La revoca del provvedimento di erogazione degli aiuti o contributi comunitari o nazionali effettuata dall'AGEA costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, degli importi corrispondenti, maggiorati degli interessi, calcolati a decorrere dalla data della indebita percezione.

6. L'Agenzia può avvalersi del procedimento di ingiunzione stabilito dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e della sospensione prevista dall'articolo 69, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

7. All'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 24 maggio 1999, n. 165, introdotto dall'articolo 12 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. In particolare, a decorrere dalla data di istituzione dell'Ente agenzia per le erogazioni in agricoltura, le disposizioni di natura tributaria riferibili all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si applicano alla medesima Agenzia, equiparata ai fini fiscali alle Amministrazioni dello Stato.

1-*ter*. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1-*bis*, gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati ai sensi del presente decreto si intendono destinati al sostegno della produzione agricola e non sono imponibili ai fini IVA".

8. All'AGEA si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *q*) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419».

115.0.3**Respinto**

GAMBINI

Dopo l'articolo 115, è aggiunto il seguente:

«Art. 115-bis.

1. Ai soggetti e alle opere nei cui confronti ha operato la norma di validazione degli atti e dei provvedimenti adottati e di salvaguardia degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, come dichiarata dall'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le disposizioni dei commi successivi del presente articolo.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e le norme relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, per le seguenti opere realizzate entro il 31 dicembre 1993, per le quali sia stata già presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47:

a) immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili, anche oltre i 750 metri cubi;

b) opere strettamente necessarie all'abbattimento di barriere architettoniche negli spazi interni ed esterni accessori alla proprietà e alla residenza di portatori di handicap che ne abbiano necessità.

3. Lo scorporo delle aliquote previste dall'articolo 39, comma 9, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si estende, per le istituzioni legalmente riconosciute aventi come scopo il recupero dei minori, anche alle opere di urbanizzazione secondaria».

115.0.4**Respinto**

CAMERINI, VOLCIČ

Dopo l'articolo 115, è aggiunto il seguente:

«Art. 115-bis.

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali dispone, con proprio decreto, la revoca delle autorizzazioni alla concessione dei mutui per interventi di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b) della legge 6 marzo 1987 n. 65 e delle successive leggi 21 marzo 1988 n. 92, 2 agosto 1989 n. 289 e 22 dicembre 1992, n. 498, nei casi previsti dall'articolo 8 comma 2, della legge 21 marzo 1988 n. 92, dall'articolo 15 della legge 23 dicembre 1992 n. 498 e dall'articolo 4-ter della legge 16 luglio 1997 n. 228, relativamente ai mutui assistiti da contribuzione statale. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 4-ter per i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti con ammortamento a totale carico dello Stato.

2. I fondi derivanti dalle revoche esercitate ai sensi del precedente comma 1, parte prima, unitamente allo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ripartiti fra le regioni e finalizzati all'attuazione di programmi regionali a sostegno dell'impiantistica sportiva, in conformità di quanto previsto dall'articolo 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

3. Gli interventi di cui al precedente comma 2 sono attuati attraverso la concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti e dell'Istituto per il credito sportivo, assistiti da contribuzione della Regione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione in vigore al momento della emanazione dei programmi regionali.

115.0.7

Respinto

BRUNO GANERI, CAMO, CENTARO, LOMBARDI SATRIANI, MEDURI, VELTRI, VERALDI

Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

(Messi di conciliazione non dipendenti comunali)

1. I Comuni nel cui territorio operavano o operano a tutt'oggi i messi di conciliazione non dipendenti comunali, con decreto del Presidente del Tribunale fino alla data del 1° maggio 1995 (circolare Ministero della giustizia n. 6/97) debbono procedere alla assunzione di detto personale solo se i propri bilanci non presentano situazioni di dissesto economico e se nella propria dotazione organica vi è la disponibilità relativamente a posti con la qualifica di messo notificatore, o comunque nell'area B1 già quarta qualifica funzionale, anche con qualifica diversa da quella di messo notificatore o messo di conciliazione a secondo degli attestati di qualifica rilasciati sia dagli uffici di collocamento, o dalle Regioni, nonché dai Ministeri, purché posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni debbono procedere all'assunzione (di cui al comma 1) per il solo tramite di atto deliberativo nominativo singolarmente da parte della Giunta Comunale, ovvero secondo le modalità previste dall'articolo 36 del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, seguendo il criterio dell'anzianità di nomina, e comunque riservato solo ed esclusivamente alla categoria dei messi di conciliazione non dipendenti comunali. 3. L'accesso sarà subordinato solo a domanda da parte del messo di conciliazione. 4. Per il reclutamento di detto personale oltre i requisiti previsti per legge è richiesto il requisito dell'istruzione secondaria di primo grado.

5. Per i messi di conciliazione non dipendenti comunali a cui il comune già corrisponde il trattamento economico pari alla quarta qualifica funzionale area B1, ovvero sotto forma di compenso per il servizio pre-

stato, il passaggio se vi è la disponibilità in pianta organica può avvenire automaticamente, previa convocazione dell'interessato.

115.0.5

Dichiarato inammissibile

BRUNO GANERI, CAMO, CENTARO, LOMBARDI SATRIANI, MEDURI, VELTRI, VERALDI

Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

(Messi di conciliazione non dipendenti comunali)

1. I Comuni nel cui territorio operavano o operano a tutt'oggi i messi di conciliazione non dipendenti comunali, con decreto del Presidente del Tribunale fino alla data del 1° maggio 1995 (circolare Ministero della giustizia n. 6/97) debbono procedere alla assunzione di detto personale solo se i propri bilanci non presentano situazioni di dissesto economico e se nella propria dotazione organica vi è la disponibilità relativamente a posti con la qualifica di messo notificatore, o comunque nell'area B1 già quarta qualifica funzionale, anche con qualifica diversa da quella di messo notificatore o messo di conciliazione a secondo degli attestati di qualifica rilasciati sia dagli uffici di collocamento, o dalle Regioni, nonché dai Ministeri, purché posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni debbono procedere all'assunzione (di cui al comma 1) per il solo tramite di atto deliberativo nominativo singolarmente da parte della Giunta Comunale, ovvero secondo le modalità previste dall'articolo 36 del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, seguendo il criterio dell'anzianità di nomina, e comunque riservato solo ed esclusivamente alla categoria dei messi di conciliazione non dipendenti comunali. 3. L'accesso sarà subordinato solo a domanda da parte del messo di conciliazione. 4. Per il reclutamento di detto personale oltre i requisiti previsti per legge è richiesto il requisito dell'istruzione secondaria di primo grado.

5. Per i messi di conciliazione non dipendenti comunali a cui il comune già corrisponde il trattamento economico pari alla quarta qualifica funzionale area B1, ovvero sotto forma di compenso per il servizio prestato, il passaggio se vi è la disponibilità in pianta organica può avvenire automaticamente, previa convocazione dell'interessato.

115.0.5 (Nuovo testo)**Respinto**

BRUNO GANERI, CAMO, CENTARO, LOMBARDI SATRIANI, MEDURI, VELTRI, VERALDI

Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

(Messi di conciliazione non dipendenti comunali)

1. I comuni nel cui territorio operavano o operano a tutt'oggi i messi di conciliazione non dipendenti comunali, con decreto del Presidente del Tribunale fino alla data del 1° maggio 1995 (circolare Ministero della giustizia n. 6/97) possono procedere alla assunzione di detto personale solo se i propri bilanci non presentano situazioni di dissesto economico e se nella propria dotazione organica vi è la disponibilità relativamente a posti con la qualifica di messo notificatore, o comunque nell'area B1 già quarta qualifica funzionale, anche con qualifica diversa da quella di messo notificatore o messo di conciliazione a secondo degli attestati di qualifica rilasciati sia dagli uffici di collocamento, o dalle Regioni, nonché dai Ministeri, purché posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni possono procedere all'assunzione (di cui al comma 1) per il solo tramite di atto deliberativo nominativo singolarmente da parte della Giunta Comunale, ovvero secondo le modalità previste dall'articolo 36 del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, seguendo il criterio dell'anzianità di nomina, e comunque riservato solo ed esclusivamente alla categoria dei messi di conciliazione non dipendenti comunali. 3. L'accesso sarà subordinato a domanda da parte del messo di conciliazione. 4. Per il reclutamento di detto personale oltre i requisiti previsti per legge è richiesto il requisito dell'istruzione secondaria di primo grado.

5. Per i messi di conciliazione non dipendenti comunali a cui il comune già corrisponde il trattamento economico pari alla quarta qualifica funzionale area B1, ovvero sotto forma di compenso per il servizio prestato, il passaggio se vi è la disponibilità in pianta organica può avvenire automaticamente, previa convocazione dell'interessato.

115.0.6**Respinto**

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

(Interventi infrastrutturali nella regione Calabria)

1. Al fine di realizzare opere infrastrutturali di ampliamento, interventi di riqualificazione funzionale delle banchine, manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali, escavazione dei fondali nei porti di Vibo

Valentia, Crotone e Catanzaro è autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 9 miliardi a partire dall'anno 2001. Il Ministero dei lavori pubblici sentita la regione interessata, provvede alla definizione e all'attuazione degli interventi. L'onere è a carico del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413.

2. Per la realizzazione di studi di fattibilità di una rete multimodale sul tracciato della dismessa tratta ferroviaria Mileto-Vibo Valentia delle ferrovie Calabro-Lucane è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per gli anni 2001 e 2002; il progetto deve assicurare il massimo riuso dei sedimi esistenti e la compatibilità dell'opera con territori attraversati nonché il massimo servizio al traffico locale mediante la realizzazione dei corridoi previsti dagli studi urbanistici.

3. Per opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento degli aeroporti di Lametia Terme, Crotone e Reggio Calabria è autorizzata, a decorrere dall'anno 2002, la contrazione, da parte delle società di gestione costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui con rate di ammortamento relative a capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicinale di lire 7 miliardi per l'anno 2002. La realizzazione delle opere è affidata alla società di gestione o all'ente territoriale.

4. Per la sistemazione e l'ammodernamento della strada statale n. 18 tra Rosarno e Vibo Valentia, ivi compresa la realizzazione della circonvallazione di Vibo Valentia, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 2001 e in lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001- 2002, nell'ambito della tabella A dell'articolo 125 comma 1, per l'anno 2001, alla voce Ministero dei lavori pubblici».

115.205

Respinto

PREIONI

Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

1. Al fine di mantenere un elevato grado di sicurezza degli insediamenti abitativi ed industriali a valle delle dighe e degli invasi per la raccolta delle acque per la produzione di energia idroelettrica, gli Enti gestori degli impianti devono tenere costantemente informata la popolazione, mediante apposite comunicazioni quotidiane ai sindaci dei comuni interessati».

115.0.16**In parte dichiarato inammissibile, in parte respinto**

MIGNONE, CAMO, MAZZUCA POGGIOLINI

*Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:***«Art. 115-bis.***(Nuove norme sul demanio marittimo)*

1. Alle strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi compresi moli, banchine e specchi acquei, realizzate mediante escavazione di aree non appartenenti al pubblico demanio marittimo, non si applicano gli articoli 28 e 29 del codice della navigazione e l'articolo 822 del codice civile.

2. Le richieste per le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e gli altri atti amministrativi di assenso a vario titolo necessari per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 e la richiesta di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle necessarie vie d'accesso al mare, costituiscono oggetto di procedimenti connessi cui si applica la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.

3. In deroga all'articolo 49 del codice della navigazione, le strutture di cui al comma 1 in corso di realizzazione o realizzate in forza di concessioni di beni del demanio marittimo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge non sono acquisite allo Stato. Resta fermo fino alla scadenza della concessione il pagamento dei canoni determinati secondo disposizioni di legge e di regolamento.

4. Restano acquisite allo Stato le strutture di cui al comma 1 realizzate in forma di concessioni di beni del demanio marittimo scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla formale iscrizione delle opere realizzate nell'elenco dei beni e delle pertinenze demaniali.

5. Le strutture di cui al comma 1 restano sottoposte ai poteri di vigilanza e di polizia dell'autorità marittima ed alle disposizioni, generali o speciali, da essa adottate in proposito, con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione e degli ormeggi. Nelle strutture di cui al comma 1 il gestore deve riservare alle imbarcazioni in transito una percentuale di porti barca non inferiore al venti per cento.

6. L'articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 luglio 1998, n. 343, è abrogato».

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13

luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

115.0.8

Respinto

MIGNONE, CAMO

Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

(Nuove norme sul demanio marittimo)

1. Alle strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi compresi moli, banchine e specchi acquei, realizzate mediante escavazione di aree non appartenenti al pubblico demanio marittimo, non si applicano gli articoli 28 e 29 del codice della navigazione e l'articolo 822 del codice civile.

2. Le richieste per le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e gli altri atti amministrativi di assenso a vario titolo necessari per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 e la richiesta di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle necessarie vie d'accesso al mare, costituiscono oggetto di procedimenti connessi cui si applica la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.

3. In deroga all'articolo 49 del codice della navigazione, le strutture di cui al comma 1 in corso di realizzazione o realizzate in forza di con-

cessioni di beni del demanio marittimo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge non sono acquisite allo Stato. Resta fermo fino alla scadenza della concessione il pagamento dei canoni determinati secondo disposizioni di legge e di regolamento.

4. Restano acquisite allo Stato le strutture di cui al comma 1 realizzate in forma di concessioni di beni del demanio marittimo scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla formale iscrizione delle opere realizzate nell'elenco dei beni e delle pertinenze demaniali.

5. Le strutture di cui al comma 1 restano sottoposte ai poteri di vigilanza e di polizia dell'autorità marittima ed alle disposizioni, generali o speciali, da essa adottate in proposito, con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione e degli ormeggi. Nelle strutture di cui al comma 1 il gestore deve riservare alle imbarcazioni in transito una percentuale di porti barca non inferiore al venti per cento.

6. L'articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 luglio 1998, n. 343, è abrogato».

115.0.9

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

«Art. 115-bis.

(Agevolazioni per l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a GPL)

1. Alle persone fisiche che provvedono alla installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi, che sia stato immatricolato in un anno compreso tra il 1988 e il 1992 e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada, è riconosciuto, entro il limite di spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001, un contributo statale fino a lire 600.000.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione della somma corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000, praticato dall'installatore sul prezzo di listino.

3. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001 possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (em. 2.60)

115.0.10

Dichiarato inammissibile

FOLLIERI

Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo comma dell'articolo 30, relativo alla ritenuta sui premi e sulle vincite, è sostituito dal seguente:

"1. I premi derivanti da operazioni a premio, assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi, comunque diversi da quelli sui titoli, e le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa. Le ritenute alla fonte non si applicano, né si configura alcun reddito, se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento legislativo per i concorsi e le operazioni a premio la cui domanda di autorizzazione è presentata a decorrere dalla stessa data».

115.0.11**Respinto**

RESCAGLIO

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

«Art. 115-bis.

1. Nell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è inserito, dopo il comma 4, il seguente:

"4-*bis*. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297"».

115.0.12**Respinto**

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

«Art. 115-bis.

1. Alle opere realizzate entro il 31 dicembre 1993 per la costruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento ovvero la variazione della destinazione d'uso di immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività delle comunità terapeutiche per tossicodipendenti, anche oltre i 750 metri cubi, per le quali sia già stata presentata entro il 31 dicembre 1996 richiesta di concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, oppure ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché quelle relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. A tal fine è autorizzata la spesa, per l'anno 2001, di lire 2,5 miliardi e di lire 2,5 miliardi rispettivamente per il pagamento delle oblazioni a carico delle comunità terapeutiche che hanno commesso abusi edilizi e per l'esenzione degli oneri concessori da trasferire ai comuni interessati.

3. Ai fini di consentire alle comunità terapeutiche per tossicodipendenti di avviare le opere di adeguamento strutturale previste dalla normativa vigente per l'iscrizione ai preposti albi regionali di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 si applicano, per la realizzazione dei relativi interventi edificativi, le di-

sposizioni di cui all'articolo 41-*quater* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765».

Conseguentemente, ridurre di 5 miliardi per il 2001 la tabella C), Ministero delle finanze, Agenzie fiscali, UPB 2.1.2.9.

115.0.13

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

«Art. 115-bis.

*(Variazioni all'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266
"Interventi per il settore del commercio e del turismo")*

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione dei suddetti criteri il Cipe prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori dell'Obiettivo 1"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.0.14

Respinto

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

«Art. 115-bis.

1. Alle imprese commerciali che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2002, effettuano nuovi investimenti per l'acquisto di apparecchi misuratori fiscali in grado di garantire il collegamento ad Internet e di gestire, sia in locale che in remoto, i dati dell'impresa fungendo da interfaccia con le altre attrezzature presenti presso il punto di vendita, quali bilance elettroniche e *personal computer*, è attribuito un credito di imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei limiti della regola *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste nel presente comma sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione e sono erogate anche

per l'accesso a servizi di tipo tecnico-progettuale e formativo connessi all'impiego delle nuove attrezzature.

2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 40 per cento del costo unitario di acquisto dei beni, al netto nell'IVA, e comunque non superiore a 5 milioni di lire per ciascun apparecchio acquistato. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

3. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le caratteristiche tecniche delle attrezzature e le modalità per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.0.17

Dichiarato inammissibile

MARINO

Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2001, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, è sospesa per gli enti locali nei confronti dei quali, a seguito di eventi calamitosi sia intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Detti enti saranno compensati del minor gettito derivante dalle mancate entrate fiscali con trasferimenti statali a valere sui fonti perequativi».

115.0.32**Dichiarato inammissibile**

MANFREDI, RIZZI, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. L'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *I.* Ai fini del potenziamento dell'apparato operativo del Servizio nazionale di protezione civile, mediante l'affidamento di mezzi e materiali in uso gratuito ai comuni, alle province e alle organizzazioni di volontariato, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1994, le regioni e le province autonome annualmente convocano i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato operanti sul proprio territorio, per la definizione di un accordo di programma di dislocazione nelle aree a rischio dei mezzi e materiali da affidare ai comuni e alle suddette organizzazioni, inviando copia dello stesso al Dipartimento, per il relativo parere.

2. Restano a carico delle amministrazioni che hanno la proprietà dei mezzi le spese per il bollo e l'assicurazione nonché la manutenzione straordinaria. Ove le regioni e le province autonome ritengano opportuno, rispetto ai comuni esposti a determinati rischi nel proprio territorio, allo scopo di un più razionale utilizzo delle risorse disponibili, possono procedere d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla stesura di un piano interregionale per la dislocazione dei mezzi.

3. In ciascuna regione e provincia autonoma le amministrazioni dello Stato, compreso il Ministero della difesa, ivi operanti che dispongono di beni obsoleti o non utilizzati sono tenute ad informare semestralmente i suddetti enti, per il cui tramite beni e materiali saranno assegnati gratuitamente in proprietà alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1994, sino al valore massimo di ciascuno di essi di circa 50 milioni. I rimanenti beni, in apposito elenco, al Dipartimento della protezione civile, che provvederà alla relativa distribuzione sul territorio nazionale, d'intesa con le regioni e le province autonome».

115.0.33**Respinto**

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, MORO

*Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:***«Art. 115-bis.***(Cessione di navi iscritte nel Registro internazionale istituito con legge 27 febbraio 1998, n. 30)*

1. A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione del trattamento fiscale previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 27 febbraio 1998, n. 30, nel reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale è compresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione della nave a condizione che la stessa sia rimasta iscritta nel Registro internazionale, anteriormente alla cessione, per un periodo ininterrotto di almeno tre anni».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**115.0.34****Dichiarato inammissibile**

MANFREDI, RIZZI, MUNGARI

*Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. All'articolo 17 del regio decreto n. 7088 del 1890, sopprimere, al primo periodo, le seguenti parole: "e periodicamente ogni due anni in tutti i capoluoghi di mandamento nei comuni che contino non meno di venti utenti, in quelli in cui esiste un peso pubblico fisso" e sopprimere completamente il terzo periodo dalle parole: "La verificaione" alle: "si trovano"».

115.0.35**Respinto**

MANFREDI, RIZZI, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. Il militare di leva alle armi conserva il diritto all'assistenza fornita dal Servizio sanitario nazionale».

115.0.36**Respinto**

MANFREDI, RIZZI, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. I comuni entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono presentare istanza documentata all'Ufficio centrale del dipartimento del territorio del Ministero dei lavori pubblici per la revisione delle tariffe d'estimo e per le rendite delle unità immobiliari vigenti, in relazione ad una o più categorie e classi e all'intero territorio comunale e a porzioni del medesimo, nonché alla delimitazione delle zone censuarie.

2. Il Ministro, con proprio decreto, provvede sulla base delle norme vigenti, a determinare le varianti ritenute giustificate.

115.0.37**Respinto**

MANFREDI, RIZZI, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:***«Art. 115-bis.**

Per le zone montane ed in particolar modo per le scuole elementari di montagna in cui l'attività viene svolta in pluriclassi, il limite del numero degli insegnanti assegnati in rapporto agli alunni non è soggetto ai limiti previsti dalla normativa vigente ma dalle necessità locali di concerto tra i comuni, le comunità montane e i provveditorati interessati. I previsti finanziamenti vanno a carico del fondo perequativo assegnato alle direzioni didattiche».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.0.38**Respinto**

MANFREDI, RIZZI, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

«Art. 115-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992 inserire:

"3-bis. Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli autoveicoli, i motoveicoli e gli autoscafi di proprietà di:

a) Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte ai rispettivi albi regionali del volontariato;

b) gruppi comunali di protezione civile;

c) organizzazioni di volontariato del settore sanitario che effettuano il trasporto di persone bisognose di cure;

d) squadre antincendio boschivo costituite come organizzazioni di volontariato o comunali;

e) associazioni o organizzazioni di qualsiasi tipo preposte allo spegnimento degli incendi boschivi, impiegati esclusivamente per finalità di protezione civile"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**115.0.39****Respinto**

MANFREDI, RIZZI, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

«Art. 115-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo le parole: «di sindaco», *sono inserite le seguenti:* «nei comuni con popolazione superiore al 3.000 abitanti».

115.0.40**Respinto**

MANFREDI, RIZZI, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. All'articolo 120 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive integrazioni e modificazioni eliminare le parole: "torrenti, canali".

Conseguentemente alla Tabella A "Indicazioni da includere nel fondo speciale di parte corrente" modificare nel seguente modo:

1) Accantamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate Ministro delle finanze»:

2000: - 20.000;

2001: - 15.500;

2002: - 10.000.

115.0.41**Respinto**

MANFREDI, RIZZI, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. All'articolo 21 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"1-bis. I comuni montani di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, articolo 4, non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreno demaniale.

2-ter. Le norme contenute nelle leggi del 21 dicembre 1961, n. 1501, del 1° dicembre 1981, n. 692, e del 26 giugno 1990, n. 165, modificata dalla legge 8 maggio 1998, 146, non si applicano ai comuni di cui al comma precedente"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.0.42**Respinto**

MANFREDI, RIZZI, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. All'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, al comma 1, dopo le parole: "a disposizione delle organizzazioni di volontariato" aggiungere: "anche di protezione civile"».

115.0.43**Respinto**

MANFREDI, RIZZI, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. L'approvazione delle legittimazioni sugli usi civici, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, è trasferita alle regioni.

2. Di conseguenza sono abrogati il settimo capoverso dell'articolo 66 e la lettera i) dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

115.0.44**Respinto**

MANFREDI, RIZZI, MUNGARI, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. L'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato mentre l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 - 1. La permuta o l'acquisto di appezzamenti di terreno da parte di agricoltori che si impegnano a costituire un compendio unico e condurlo per un periodo di almeno dieci anni, sono esenti da imposte di registro o di altro genere, e i relativi atti di compravendita e di permuta sono autenticati e registrati gratuitamente a cura del segretario comunale. Le proprietà fondiari e relative pertinenze costituite in compendio unico sono considerate unità indivisibili e non possono essere assegnate che ad un unico erede, destinatario di donazione, acquirente o affittuario. Al relativo onere si provvede a carico e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 25.

2. All'imprenditore agricolo o al coltivatore diretto che acquisti o acquisisca per successione o donazione un fondo può essere concessa, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo, l'accensione di mutui decennali al tasso agevolata, inferiore del 3 per cento a quello di sconto ufficiale, con spese a carico dello Stato per la parte relativa all'ammortamento del capitale, sia per l'indennizzo di eventuali corredi, sia per l'avvio dell'esercizio di un'azienda agricola di montagna, nel rispetto della presente legge e del vincolo, in particolare, di condurla per un periodo di dieci anni. A tale scopo è costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione un fondo dell'importo massimo di 50 miliardi di lire annui. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2003, al capitolo 6856 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Le regioni e le province autonome regolano con proprie leggi l'istituzione delle aziende montane, per quanto riguarda in particolare la loro costituzione, la divisione del patrimonio ereditario, lo svincolo e l'esproprio"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.0.45

Respinto

MANFREDI, RIZZI, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

«Art. 115-bis.

(Disposizioni integrative dell'articolo 4-quinquies della legge n. 228/1997)

1. All'articolo 4-quinquies del decreto legge 19 maggio 1997 n. 130, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997 n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis: «L'estinzione del finanziamento ai sensi del precedente comma 4 è da considerare contributo in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 16-quinquies, del decreto legge 24 novembre 1994 n. 646, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.0.19**Respinto**

NOVI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. Il personale rientrante nella categoria delle vittime del dovere è inserito nei benefici previsti dalla Legge 23 novembre 1998, n. 407, e da quelli previsti dalla Legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive integrazioni e modificazioni».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (Vedi em. 101).**115.0.20****Respinto**

NOVI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. Alla Ta bella A del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, inserire la seguente categoria: «Giornalisti professionisti».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (Vedi em. 1.0.1).**115.0.21****Respinto**

NOVI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, oggetto della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

2. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresì:

a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, primo comma, n. 3, delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, nonchè agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) agli alloggi non di servizio di proprietà delle Ferrovie dello Stato S.p.A. costruiti od acquisiti fino alla data della trasformazione dell'Ente ferrovie dello Stato in società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1992;

c) agli alloggi acquisiti dagli enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella disponibilità degli enti medesimi;

d) agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonchè quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, nonchè quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se non hanno già provveduto ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni, ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge.

5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica é consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.

6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali conducano un alloggio a titolo di locazione e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi é fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione ovvero se ultra sessantenni o handicappati, qualora non tendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio che non può essere alienato a terzi.

8. Per la finalità di cui al comma 6, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dall'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purchè in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore ad otto anni.

10. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate, dalla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, della legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione al 2 per cento per ogni anno di l'immobile risultasse costruito in data antecedente all'ultimo ventennio. A tale induzione di tipo oggettivo è aggiunta la induzione soggettiva relativa al reddito degli aventi diritto a presentare domanda di riscatto, pari al: 50 per cento per coloro che hanno un reddito minimo inferiore a lire 17.500.000; 30 per cento per coloro che hanno un reddito compreso tra lire 17.500.000 e lire 40.000.000; 25 per cento per coloro che hanno un reddito compreso tra lire 40.000.000 e lire 60.000.000; 20 per cento aggiuntivo per gli assegnatari che, all'interno delle predette fasce di reddito, hanno un'età superiore ai sessanta anni. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione. 11. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo 12. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 20 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore del 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni ad un interesse legale agevolato pari a quello riconosciuto alle società cooperative, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale della Tesoreria dello Stato, per la finalità del comma 5.

14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può essere comunque inferiore al 50 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei *deficit* finanziaria degli Istituti.

15. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.

16. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 15 può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. A tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.

17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 16, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.

18. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 16 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interessi pari al tasso legale.

19. Nelle ipotesi di cui al comma 17 si ricorre all'asta con offerta in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 18.

20. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge possono essere alienati solo dopo che sia eluso il lasso temporale necessario al pagamento del prezzo concordato.

21. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti.

22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, dell'assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, purchè detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.

24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

26. Sono abrogate la legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge, fatta salva l'abrogazione dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dei commi da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

27. È fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnato alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.0.22

Respinto

NOVI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

1. Ai datori di lavoro privati, agli enti pubblici, agli enti locali e alle aziende municipalizzate che assumono a tempo pieno e indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, è concesso, per tre periodi di imposta a partire dal 10 gennaio 1999, un'esenzione totale d'imposta per ogni lavoratore.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono operare nelle aree situate nei territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (Cee) n. 2052/88, del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e in quelli

per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità dell'intervento.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dell'esenzione d'imposta di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui gli enti locali necessitino di coprire vuoti di organico, gli stessi non possono procedere a nuove assunzioni senza aver prima ricercato e operato una selezione tra coloro che sono impegnati nei lavori socialmente utili, compatibilmente alle qualifiche professionali richieste. 5. Nel caso in cui gli enti locali abbiano vuoti d'organico e si avvalgano dei lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, hanno l'obbligo di equipararne sia l'orario di impiego sia il compenso erogato a quello del personale dipendente.

6. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, le parole da «compete» a «utili» sono sostituite con le seguenti: «spetta un compenso mensile, denominato assegno per i lavori socialmente utili, così distribuito: lire 850.000 per chi ha conseguito la licenza elementare; lire 891.000 per chi ha conseguito la licenza media; lire 1.017.000 per chi ha conseguito il diploma di maturità; lire 1.170.000 per chi ha conseguito il diploma di laurea».

7. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, le parole da «ovvero» a «lavoratori» sono sostituite con le seguenti: «dei lavoratori».

8. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, la lettera *a*) é abrogata.

9. I lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei progetti di cui al decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, non sono gravati, per la parte di reddito derivante dalla retribuzione per lavori socialmente utili, dall'imposta sul reddito per le persone fisiche di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

10. All'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, il comma 4 é sostituito con i seguenti:

"4. Ai lavoratori di cui al comma 1, inclusi coloro che hanno conseguito il diploma di maturità o di laurea, tutti gli enti pubblici riservano una quota del 50 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

4-bis. Ai lavoratori di cui al comma 4 le aziende che godono di finanziamenti pubblici o comunitari riservano una quota del 30 per cento dei posti».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

115.0.23**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. L'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è abrogato.
2. L'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, è abrogato.
3. È autorizzata la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nel Programma triennale di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, articolo 3, comma 2, in coerenza con le indicazioni del Piano generale dei trasporti.
4. I contratti di concessione per la costruzione e l'esercizio di autostrade sono predisposti dall'ente nazionale per le strade (Anas) e sono stipulati dal Ministro dei lavori pubblici. Tali contratti devono prevedere la devoluzione del 2 per cento dell'importo dei lavori ad opere di valorizzazione ambientale o culturale.
5. Le regioni, nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro trasferiti o delegati, possono stipulare contratti di concessione per la costituzione e l'esercizio di strade, ponti e gallerie a pedaggio, purché interamente ricadenti nei rispettivi territori e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale.
6. Al fine di cui al comma 5 le regioni, le province e i comuni provvedono a:
 - a) predisporre lo schema di convenzione, unitamente allo schema di piano finanziario e di progetto preliminare;
 - b) individuare, ai sensi delle norme vigenti, i soggetti con cui stipulare i contratti di concessione;
 - c) controllare il rispetto degli atti convenzionali da parte dei concessionari.
7. La conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, si esprime a maggioranza dei componenti sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, da rendersi nel termine di novanta giorni dalla richiesta.
8. Trascorso il termine di cui al comma 1, l'amministrazione competente è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza dei servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per l'ottenimento, in sede di presentazione del progetto definitivo, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti norme.
9. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti.

10. Le amministrazioni interessate si esprimono, nella conferenza, nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

11. Qualora, alla conferenza, il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri.

12. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena d'inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

13. Ove non sia acquisito l'assenso delle amministrazioni statali proposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, il Ministro dei lavori pubblici promuove le procedure di cui all'articolo 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

14. Nel caso in cui le proposte di cui alla legge n. 109 del 1994, articoli 37-bis, ter, quater, quinquies, sexies, octies e nonies siano accolte il promotore ha diritto, in via prioritaria, all'aggiudicazione alle condizioni migliori per l'amministrazione aggiudicatrice dopo l'espletamento delle gare di cui all'articolo 37-quater.

15. L'articolo 19 della legge n. 135 del 1997 è abrogato e sostituito dal seguente:

"1. Nei giudizi aventi per oggetto impugnative verso atti di programmazione che prevedano la realizzazione di lavori pubblici come definiti dall'articolo 2 della legge n. 109 e successive modificazioni, nonché nei giudizi aventi per oggetto procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici definiti come sopra, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per i giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di sospensiva. Il giudice, contestualmente alla definizione del giudizio nel merito, su istanza motivata, può disporre la sospensione dell'atto impugnato con effetti anticipatori sul deposito della sentenza.

3. Tutti i termini processuali relativi ai giudizi di cui al comma 1 sono ridotti della metà e il dispositivo della sentenza è pubblicato entro 15 giorni dall'udienza"».

115.0.24**Respinto**

VENTUCCI, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente il Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento del consorzio"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**115.0.25****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115 inserire il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. Il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è abrogato.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.0.26**Respinto**

MINARDO

Dopo l'articolo 115 inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

1. Le norme di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923 e successive modifiche ed integrazioni, relative al pagamento del bollo auto sono soppresse.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.0.27**Respinto**

VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 115 inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

(Trattamento economico accessorio del personale ICE)

1. Le erogazioni dei premi di produttività al personale ICE per gli anni '91 e '92 sono disposte con atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste ed utilizzate nei rispettivi bilanci approvati dagli Organi di vigilanza.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.0.28**Respinto**

NOVI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 115 inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

1. Il personale rientrante nella categoria dei vigili del fuoco è inserito nei benefici previsti dalla Legge 23 novembre 1998, n. 407, e da quelli previsti dalla Legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive integrazioni e modificazioni».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.0.29**Respinto**

NOVI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115 inserire il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. All'articolo 4 del decreto-legge 422/97, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

2. La quantificazione e l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui alla lettera *b*) del comma 1 conferite alle regioni, concernenti l'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753, saranno determinate sulla base di uno specifico accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali promossi dalla Conferenza unificata, ai sensi del decreto-legge 28 agosto 1997 n.281, da stipularsi entro il 30 giugno 2001.

2-bis. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse nel termine previsto nel comma, 2, la regione e gli enti locali interessati provvedono ai sensi del comma 11, dell'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 1998 n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**115.0.30****Dichiarato inammissibile**

VENTUCCI

*Dopo l'articolo 115 inserire il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, concernente il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali esausti dopo il comma 9 e inserito il seguente:

«*9-bis.* Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento del consorzio».

115.0.46**Respinto**

MANFREDI, RIZZI, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115 inserire il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995 n. 35 e successive modifiche e integrazioni, i termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo. 1-ter, comma 2, e all'articolo 4-quater, comma 1, del decreto legge 28 agosto 1995 n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995 n. 438 e successive modifiche e integrazioni, da parte dei titolari delle imprese in possesso dei requisiti richiesti, sono fissati al 30 giugno 2001.

2. Il termine per la presentazione della documentazione per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 del decreto legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995 n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, da parte degli aventi diritto, è fissato al 30 giugno 2001».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**115.0.47****Respinto**

MANFREDI, RIZZI, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115 inserire il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. Alla legge n. 228 del 16 luglio 1997, all'articolo 4-quinquies dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le agevolazioni finanziarie dovute alle imprese per la rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio, non sono soggette a reddito di impresa».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.0.48**Respinto**

MANFREDI, RIZZI, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115 inserire il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. Le imprese, per i finanziamenti ottenuti secondo la legge n. 228 del 16 luglio 1997, possono rinegoziare i tassi e la durata degli stessi secondo quanto stabilito dal decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, a condizione che le medesime rilocalizzino i benefici nelle zone colpite da eventi calamitosi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**115.0.49****Respinto**

MANFREDI, RIZZI, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115 inserire il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. A decorrere dal 1° marzo 2001 le accise sui prodotti petroliferi stabilite dalla legge 28 dicembre 1999 n. 496 sono ridotte del 2.5 per cento.

2. L'imposta di consumo per il gas metano per combustione per usi civici è ridotta del 10 per cento.

3. Non si applica l'IVA sulle quote tariffarie dovute all'imposta di consumo».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**115.0.50****Respinto**

MANFREDI, RIZZI, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

1. Le disposizioni previste dall'articolo 8, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, sono estese a tutti i Comuni classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991».

115.0.51**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115 inserire il seguente:***«Art. 115-bis.***(Interventi per la prevenzione di fenomeni criminali)*

1. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997 n.449, come modificato da ultimo dall'articolo 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999 n.488, sono destinati 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la finalità di prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

2. Tra i beni strumentali agevolabili sono compresi:

- a) vetrine e banconi blindati o con cristalli blindati;
- b) impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva;
- c) impianti speciali di segnalazione;
- d) impianti telefonici e telematici di collegamento con le forze dell'ordine ed i servizi di vigilanza;
- e) installazione di colonnine di soccorso;
- f) sistemi di video sorveglianza e di rilevamento satellitare.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziato nel Fondo unico per gli incentivi alle imprese».

115.0.52**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:***«Art. 115-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni)*

1. All'articolo 1, comma 4-ter, dopo le parole: "obiettivo 1" sono inserite le seguenti: "È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis del decreto-legge n. 547 del 23 settembre 1994, convertito, con modificazioni, con la legge 22 novembre 1994, n. 644"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.0.53**Respinto**

LA LOGGIA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. È istituito un osservatorio sulla criminalità organizzata con sede a Capaci (Palermo).
2. Sono componenti dell'osservatorio:
 - il presidente della regione Sicilia che lo presiede;
 - i prefetti della Sicilia;
 - il procuratore capo della Repubblica della Sicilia;
 - i presidenti delle provincie regionali;
 - i sindaci delle nove città capoluogo.
3. L'osservatorio ha compiti consuntivi verso le prefetture e di monitoraggio dei fenomeni di criminalità organizzata siciliana.
4. È assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 milioni annui mediante l'istituzione di».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.0.54**Respinto**

LA LOGGIA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. Al fine di attenuare la grave crisi idrica che attanaglia la Sicilia, per una migliore utilizzazione delle acque reflue trattate per uso non potabile, è assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 50 miliardi per la realizzazione di un impianto per l'utilizzazione delle acque provenienti dai depuratori e da usare in agricoltura.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.0.55**Respinto**

LA LOGGIA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. È assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 40.000 milioni per la realizzazione del "Museo del mare Falcone" nel territorio di Capaci (Palermo)».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**115.0.56****Respinto**

LA LOGGIA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. Al fine di eliminare i gravi disagi che l'impatto ambientale della realizzazione della linea ferroviaria "Palermo - Aeroporto Falcone Borsellino" in località Isola delle Femmine (Palermo) causerà, il ministro del bilancio è autorizzato a versare alla Società Ferrovie dello Stato Spa la somma di lire 120.000 milioni per la progettazione e la realizzazione dell'interramento della linea ferroviaria "Palermo - Aeroporto Falcone Borsellino" in località Isola delle Femmine (Palermo)».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**115.0.57****Respinto**

LA LOGGIA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. È assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno 2001 per interventi a carattere straordinario per il recupero e la promozione del patrimonio dei beni artistici ed architettonici siciliani.

2. Il contributo statale è erogato subordinatamente alla verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al presente articolo».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.0.58**Respinto**

LA LOGGIA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. Il Ministro per il bilancio è autorizzato a versare alla provincia regionale di Palermo ed alla provincia di Napoli la somma di lire 40.000 milioni per il disinquinamento delle coste di Palermo e Napoli.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, le amministrazioni provinciali di Palermo e Napoli dovranno redigere il relativo piano organico di spesa».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**115.0.59****Respinto**

LA LOGGIA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. Il Ministro per il bilancio è autorizzato a versare alla regione Siciliana la somma di lire 100.000 milioni per gli anni 2001, 2002 e 2003 per lo sviluppo turistico dei porti delle isole minori.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la regione Sicilia dovrà redigere il relativo piano organico triennale di spesa».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**115.0.60****Respinto**

RIZZI, MANFREDI

*Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. Il comma 1, dell'articolo 38 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

"È istituita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e del territorio. L'Agenzia è dotata di un consiglio di amministrazione composto da 5 membri, aventi comprovata competenza e adeguata esperienza, tre dei

quali designati dal Ministro dell'ambiente e due dalla Conferenza delle regioni"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.0.61

Respinto

RIZZI, MANFREDI

Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: "Agenzie fiscali e quella di protezione civile", aggiungere le parole: "e l'Agenzia per la Protezione dell'ambiente e del Territorio" dopo le parole: "del titolo V" aggiungere le parole: "del capo VIII del titolo IV".

115.0.62

Respinto

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

1. Per il finanziamento della legge 2 giugno 1998, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001.

Consequentemente, all'articolo 125, Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: - 50.000.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.0.63

Dichiarato inammissibile

PIANETTA

Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la

cooperazione in materna di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri", è inserito l'articolo 8-bis, del seguente letterale tenore:

"Art. 8-bis: Per le coppie aspiranti all'adozione che, alla data della pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, avendo ottenuto il decreto di idoneità ad adottare abbiano già intrapreso, secondo le disposizioni procedurali previgenti, ma ancora non concluso l'*iter* diretto ad ottenere l'individuazione del minore straniero da adottare ed il successivo provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo da parte della competente autorità straniera, si applicano le seguenti disposizioni:

a) qualora, alla data di cui sopra, non sia stata ancora ottenuta l'individuazione del minore straniero da adottare, la prosecuzione del relativo *iter* procedimentale potrà avvenire unicamente con l'assistenza di un ente dotato della prescritta autorizzazione, conservando peraltro piena efficacia tutti gli atti, i fatti e le attività sino ad allora compiuti dalla coppia e nell'interesse della coppia aspirante all'adozione;

b) qualora, viceversa, alla medesima data risulti già essere stato individuato il minore straniero da adottare, la prosecuzione dell'*iter* procedimentale diretto alla definizione della procedura adottiva ed alla trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile potrà avvenire unicamente con l'assistenza e l'intervento della Commissione per le Adozioni Internazionali o di un ente dotato della prescritta autorizzazione, all'uopo delegato dalla Commissione.

In tal caso la Commissione per le Adozioni Internazionali eserciterà le attribuzioni di propria competenza, ai sensi dell'articolo 9, lettera b) della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, conclusa a L'Aja il 29 maggio 1993 e dell'articolo 32, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, dettando i provvedimenti più opportuni nell'esclusivo e superiore interesse del minore, al fine di assicurare le forme ed i modi migliori per la positiva conclusione della procedura adottiva in corso.

115.0.64

Respinto

PIANETTA, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

1. I genitori dei bambini portatori di *handicap* grave, di età compresa tra i 3 e i 6 anni possono usufruire del congedo di cui al comma 2, senza

aver fruito per almeno 5 anni dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2, 3 della legge n. 104 del 92.

115.0.65**Respinto**

MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

I lavoratori delle serre sono equiparati ai lavoratori che svolgono attività usuranti ai sensi del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge detta disposizioni in materia di armonizzazione dell'età pensionabile dei lavoratori di cui al comma 1».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

115.0.66**Respinto**

DI ORIO

Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:

All'articolo 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, comma 1, sostituire: «una somma non superiore all'1,5 per cento» con «una somma non superiore al 5 per cento».

All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, comma 1, 2° capoverso, sostituire «la percentuale effettiva nel limite massimo dell'1 per cento» con «la percentuale effettiva nel limite massimo del 5 per cento».

All'articolo 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificabile il primo capoverso del comma 3, con «qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale».

Art. 116.**116.2****Respinto**

MANFROI, RIZZI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. La permuta o l'acquisto di appezzamenti di terreno da parte di agricoltori, che si impegnano a costituire un compendio unico e condurlo per un periodo di almeno dieci anni, sono esenti da imposte di registro o di altro genere, e i relativi atti di compravendita e di permuta sono autentici e registrati a cura del segretario comunale. Le proprietà fondiari e relative pertinenze costituite in compendio unico sono considerate unità indivisibili e non possono essere assegnate che ad un unico erede, destinatario di donazione, acquirente o affittuario.

5-ter. All'imprenditore agricolo o al coltivatore diretto che acquisti o acquisisca per successione o donazione un fondo può essere concessa l'accensione di mutui decennali al tasso agevolato, inferiore del 3 per cento a quello di sconto ufficiale, con spese a carico dello Stato per la parte relativa all'ammortamento del capitale, sia per l'indennizzo di eventuali coeredi, sia per l'avvio dell'esercizio di un'azienda agricola di montagna, nel rispetto della presente legge e del vincolo, in particolare, di condurla per un periodo di almeno dieci anni. a tale scopo è costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un fondo dell'importo massimo di 5 miliardi di lire annui.

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 1, alla tabella A richiamata, alla rubrica relativa al Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti modificazioni:

2001: - 5 miliardi;
2002: - 5 miliardi;
2003: - 5 miliardi;

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).**116.3****Assorbito**

MARINI, MANIERI, VELTRI, VERALDI, LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al quarto capoverso dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, nonché al primo capoverso dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, le parole: "perito agrimensore" sono soppresse e sostituite dalla parola: "agrotecnico"».

116.1**Assorbito**

MACERATINI, SILIQINI, CURTO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, COLLINO

Inserire, in fine, il seguente comma:

«7. al quarto capoverso dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, nonchè al primo capoverso dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 1972, le parole: "perito agrimensore" sono sostituite dalle parola: "agrotecnico"».

Conseguentemente il titolo dell'articolo cambia in: «Disposizioni in materia di credito agrario e di catasto».

Art. 117.**117.27****Respinto**

BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 117. - (*Emergenze nel settore agricolo e zootecnico*). - 1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:

a) interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti colpiti dalla malattia della "lingua blu": lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;

b) interventi strutturali e di prevenzione della encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti: lire 15 miliardi per il 2001 e 35 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 40 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguiti alla grave crisi degli agrumi: lire 6 miliardi per il 2001 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

f) interventi strutturali negli impianti di *sharka*: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002».

117.19**In parte dichiarato inammissibile, in parte respinto**

BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 117. - (*Emergenze nel settore agricolo e zootecnico*). - 1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sta-

bilite le modalità per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:

a) interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti colpiti dalla malattia della "lingua blu": lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;

b) interventi strutturali e di prevenzione della encefalopatia spongiforme bovina, incluse le operazioni di smaltimento e distruzione delle parti anatomiche a rischio TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili) e delle carcasse di bovini morti in allevamento: lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e lire 40 miliardi per il 2003;

c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguiti alla grave crisi degli agrumi: lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;

f) interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della *sharka*: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002».

117.4

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, RECCIA, BONATESTA, BEVILACQUA, MEDURI, MULAS, COLLINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «15 miliardi» con le seguenti: «20 miliardi»; alla lettera b), sostituire le parole: «10 miliardi» con le seguenti: «20 miliardi»; alla lettera c), sostituire le parole: «20 miliardi» con le seguenti: «30 miliardi»; alla lettera d), sostituire le parole: «20 miliardi» con le seguenti: «25 miliardi»; alla lettera e), sostituire le parole: «6 miliardi» con le seguenti: «25 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

117.3

Respinto

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «15 miliardi» con le seguenti: «25 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

117.9**Accolto**

SCIVOLETTO, CONTE, BARRILE, MURINEDDU, FIGURELLI, BATTAFARANO, PREDÀ, PIATTI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «negli allevamenti» aggiungere le seguenti: «anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità, nonché delle razze da carne italiane e delle popolazioni bovine autoctone».

117.12**Respinto**

MINARDO, AZZOLLINI, VEGAS

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «colpite dall'influenza aviaria» inserire le seguenti: «o anomali eventi climatici».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

117.14**Respinto**

PIANETTA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «lire 20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003» con le altre: «40 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

117.13**Respinto**

MINARDO, AZZOLLINI, VEGAS

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «6 miliardi» con le seguenti: «50 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

117.26**Respinto**

DONDEYNAZ, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 117, aggiungere il seguente:

«Art. 117-bis.

(Emergenze nel settore agricolo e zootecnico)

1. Dopo la lettera *f*), aggiungere la seguente:

g) per l'estirpazione ed il reimpianto di alberi da frutta colpiti dal "apple proliferation mycoplasma", proliferazione del melo, situati in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi del decreto 27 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 1996, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, riconosciuti contaminati dai servizi fitosanitari regionali, possono essere concessi dalle regioni territorialmente competenti contributi in conto capitale, fino ai seguenti importi in relazione all'età dell'albero e comunque fino a complessiva concorrenza della somma di lire 10 miliardi:

a) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 18 milioni per ettaro, nel primo anno del reimpianto;

b) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 22 milioni per ettaro, nel secondo anno;

c) lire 90 mila per albero, con un massimo di lire 27 milioni per ettaro, nel terzo anno;

d) lire 95 mila per albero con un massimo di lire 36 milioni per ettaro, dal quarto al nono anno;

e) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 30 milioni per ettaro nel decimo anno;

f) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 24 milioni per ettaro, all'undicesimo anno;

g) lire 20 mila per albero, con un massimo di lire 12 milioni per ettaro, dal dodicesimo anno".

2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi a parziale copertura dei costi di estirpazione in impianti specializzati, di reimpianto e per mancato reddito.

3. In presenza di estirpazione totale, i reimpianti possono essere effettuati anche su altre particelle dell'impresa beneficiaria. Nel caso in cui, per motivi sanitari accertati dal competente ufficio regionale, non sia possibile effettuare il reimpianto su nessuna delle particelle dell'impresa beneficiaria, il contributo è concesso, a parziale indennizzo del danno, nella misura dell'80 per cento.

4. Le misure previste al comma 1 si applicano anche nei confronti delle aziende agricole e vivaistiche che hanno già provveduto alla distru-

zione delle piante in ottemperanza alle prescrizioni imposte dai servizi fitosanitari regionali».

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 1, tabella B, diminuire, alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali:

2001: - 10.000.

117.1

Respinto

MACERATINI, COLLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 13 della legge n. 118 del 1999, dopo le parole: "Al produttore il cui ricorso è stato accolto" aggiungere le seguenti: "anche nel caso di ordinanza di sospensiva"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

117.25

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 13 della legge n. 118 del 1999, dopo le parole: "Al produttore il cui ricorso è stato accolto" aggiungere le seguenti: "anche nel caso di ordinanza di sospensiva"».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

117.31

Respinto

BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 13 della legge n. 118 del 1999, dopo le parole: "Al produttore il cui ricorso è stato accolto" aggiungere le seguenti: "anche nel caso di ordinanza di sospensiva".

All'onere di spesa si provvede:

mediante utilizzo delle coperture già indicate nel medesimo comma 13 della legge n. 118 del 1999;

mediante l'utilizzo dei fondi in tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2001 pari a lire 500 miliardi;

e con conseguente variazione alla tabella C del Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'art. 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo cap. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306:

2001: - ;

2002: - 200.000;

2003: - 100.000.

117.2

Respinto

MACERATINI, COLLINO, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In assenza, entro il termine fissato dal regolamento comunitario della comunicazione di Aima-AGEA ai produttori di latte relativa alla compensazione sulle produzioni lattiere e comunque in presenza di decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti ricorsi dei produttori e/o di ordinanze di sospensiva a favore degli stessi per il medesimo titolo, gli acquirenti del latte bovino restituiscono ai produttori l'intero importo trattenuto a titolo di prelievo con gli interessi legali, ovvero le garanzie sostitutive prestate.

1-ter. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

117.22

Respinto

ANTOLINI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In assenza, entro il termine fissato dal regolamento comunitario della comunicazione di Aima-AGEA ai produttori di latte relativa alla compensazione sulle produzioni lattiere e comunque in presenza di decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti ricorsi dei produttori e/o di ordinanze di sospensiva a favore degli stessi per il medesimo titolo, gli acquirenti del latte bovino restituiscono ai produttori l'intero importo trattenuto a titolo di prelievo con gli interessi legali, ovvero le garanzie sostitutive prestate.

1-ter. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si

applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

117.30

Dichiarato inammissibile

BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In assenza, entro il termine fissato dal regolamento comunitario della comunicazione di Aima-AGEA ai produttori di latte relativa alla compensazione sulle produzioni lattiere e comunque in presenza di decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti ricorsi dei produttori e/o di ordinanze di sospensiva a favore degli stessi per il medesimo titolo, gli acquirenti del latte bovino restituiscono ai produttori l'intero importo trattenuto a titolo di prelievo con gli interessi legali, ovvero le garanzie sostitutive prestate.

1-ter. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268».

117.5

Respinto

MACERATINI, COLLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le false fatturazioni rilevanti la produzione fittizia di latte di vacca, determinano l'obbligo per il contraffattore al versamento nella contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il prelievo supplementare sulle produzioni lattiere ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, a titolo di integrazione di un fondo di solidarietà ed entro 30 giorni, di una somma pari al doppio dell'importo del prelievo supplementare del latte vaccino calcolato sulla corrispondente quantità di latte surrogata. Le somme contabilizzate a tale titolo vanno a decurtazione delle eventuali somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo per l'annata lattiera nella quali i fatti sono stati rilevati. Pertanto il pagamento delle somme dovute dai produttori a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiere 1995/96, 1997/97, 1998/99, 1999/2000 sono sospesi sino al 31 dicembre 2006. A tale data AGEA rileverà l'eventuale esistenza di somme residue ancora dovute dai produttori a titolo di prelievo ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e procederà alla notificazione ai singoli produttori, delle somme residue dovute per le annate di cui trattasi dedotte le somme eventualmente già versate.

Nel caso le somme disponibili presso le sezioni di tesoreria risultassero eccedenti, sono distribuite tra le Regioni in base all'incidenza della produzione lattiera delle singole regioni sul totale nazionale per la media del periodo 1995-2006 per essere finalizzate ad interventi di tutela ambientale nel settore zootecnico.

Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2000 n. 268».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

117.16

Dichiarato inammissibile

CORTIANA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le false fatturazioni rilevanti la produzione fittizia di latte di vacca, determinano l'obbligo per il contraffattore al versamento nella contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il prelievo supplementare sulle produzioni lattiere ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, a titolo di integrazione di un fondo di solidarietà ed entro 30 giorni, di una somma pari al doppio dell'importo del prelievo supplementare del latte vaccino calcolato sulla corrispondente quantità di latte surrogata. Le somme contabilizzate a tale titolo vanno a decurtazione delle eventuali somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo per l'annata lattiera nella quali i fatti sono stati rilevati. Pertanto il pagamento delle somme dovute dai produttori a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiere 1995/96, 1997/97, 1998/99, 1999/2000 sono sospesi sino al 31 dicembre 2006. A tale data AGEA rileverà l'eventuale esistenza di somme residue ancora dovute dai produttori a titolo di prelievo ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e procederà alla notificazione ai singoli produttori, delle somme residue dovute per le annate di cui trattasi dedotte le somme eventualmente già versate.

Nel caso le somme disponibili presso le sezioni di tesoreria risultassero eccedenti, sono distribuite tra le Regioni in base all'incidenza della produzione lattiera delle singole regioni sul totale nazionale per la media del periodo 1995-2006 per essere finalizzate ad interventi di tutela ambientale nel settore zootecnico.

Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2000 n. 268».

117.23**Respinto**

ANTOLINI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le false fatturazioni rilevanti la produzione fittizia di latte di vacca, determinano l'obbligo per il contraffattore al versamento nella contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il prelievo supplementare sulle produzioni lattiere ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, a titolo di integrazione di un fondo di solidarietà ed entro 30 giorni, di una somma pari al doppio dell'importo del prelievo supplementare del latte vaccino calcolato sulla corrispondente quantità di latte surrogata. Le somme contabilizzate a tale titolo vanno a decurtazione delle eventuali somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo per l'annata lattiera nella quali i fatti sono stati rilevati. Pertanto il pagamento delle somme dovute dai produttori a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiere 1995/96, 1997/97, 1998/99, 1999/2000 sono sospesi sino al 31 dicembre 2006. A tale data AGEA rileverà l'eventuale esistenza di somme residue ancora dovute dai produttori a titolo di prelievo ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e procederà alla notificazione ai singoli produttori, delle somme residue dovute per le annate di cui trattasi dedotte le somme eventualmente già versate.

Nel caso le somme disponibili presso le sezioni di tesoreria risultassero eccedenti, sono distribuite tra le Regioni in base all'incidenza della produzione lattiera delle singole regioni sul totale nazionale per la media del periodo 1995-2006 per essere finalizzate ad interventi di tutela ambientale nel settore zootecnico.

Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2000 n. 268».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

117.28**Dichiarato inammissibile**

BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le false fatturazioni rilevanti la produzione fittizia di latte di vacca, determinano l'obbligo per il contraffattore al versamento nella contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il prelievo supplementare sulle produzioni lattiere ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, a titolo di integrazione di un fondo di solidarietà ed entro 30 giorni, di una somma pari al doppio dell'importo del prelievo supplementare del latte vaccino calcolato sulla corrispondente

quantità di latte surrogata. Le somme contabilizzate a tale titolo vanno a decurtazione delle eventuali somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo per l'annata lattiera nella quali i fatti sono stati rilevati. Pertanto il pagamento delle somme dovute dai produttori a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiere 1995/96, 1997/97, 1998/99, 1999/2000 sono sospesi sino al 31 dicembre 2006. A tale data AGEA rileverà l'eventuale esistenza di somme residue ancora dovute dai produttori a titolo di prelievo ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e procederà alla notificazione ai singoli produttori, delle somme residue dovute per le annate di cui trattasi dedotte le somme eventualmente già versate.

Nel caso le somme disponibili presso le sezioni di tesoreria risultassero eccedenti, sono distribuite tra le Regioni in base all'incidenza della produzione lattiera delle singole regioni sul totale nazionale per la media del periodo 1995-2006 per essere finalizzate ad interventi di tutela ambientale nel settore zootecnico.

Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2000 n. 268».

117.6

Respinto

MACERATINI, COLLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'uso di polvere di latte o di caseina utilizzate nella fabbricazione di prodotti lattiero caseari, in modo difforme dalle disposizioni vigenti, determinano l'obbligo per il contraffattore al versamento nella contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il prelievo supplementare sulle produzioni lattiere ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, a titolo di integrazione di un fondo di solidarietà ed entro 30 giorni, di una somma pari al doppio dell'importo del prelievo supplementare del latte vaccino calcolato sulla corrispondente quantità di latte surrogata. Le somme contabilizzate a tale titolo vanno a decurtazione delle eventuali somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo per l'annata lattiera nella quali i fatti sono stati rilevati. Pertanto il pagamento delle somme dovute dai produttori a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiere 1995/96,1997/97,1998/99,1999/2000 sono sospesi sino al 31 dicembre 2006. A tale data AGEA rileverà l'eventuale esistenza di somme ancora dovute dai produttori a titolo di prelievo ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e procederà alla notificazione ai singoli produttori, delle somme residue dovute per le annate di cui trattasi dedotte le somme eventualrr ente già versate.

Nel caso le somme disponibili presso le sezioni di tesoreria risultassero eccedenti, sono distribuite tra le Regioni in base all'incidenza della produzione lattiera delle singole regioni sul totale nazionale per la media

del periodo 1995-2006 per essere finalizzate ad interventi di tutela ambientale nel settore zootecnico.

Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2000 n. 268».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

117.17

Dichiarato inammissibile

CORTIANA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'uso di polvere di latte o di caseina utilizzate nella fabbricazione di prodotti lattiero caseari, in modo difforme dalle disposizioni vigenti, determinano l'obbligo per il contraffattore al versamento nella contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il prelievo supplementare sulle produzioni lattiere ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, a titolo di integrazione di un fondo di solidarietà ed entro 30 giorni, di una somma pari al doppio dell'importo del prelievo supplementare del latte vaccino calcolato sulla corrispondente quantità di latte surrogata. Le somme contabilizzate a tale titolo vanno a decurtazione delle eventuali somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo per l'annata lattiera nella quali i fatti sono stati rilevati. Pertanto il pagamento delle somme dovute dai produttori a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiere 1995/96,1997/97,1998/99,1999/2000 sono sospesi sino al 31 dicembre 2006. A tale data AGEA rileverà l'eventuale esistenza di somme ancora dovute dai produttori a titolo di prelievo ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e procederà alla notificazione ai singoli produttori, delle somme residue dovute per le annate di cui trattasi dedotte le somme eventualrr ente già versate.

Nel caso le somme disponibili presso le sezioni di tesoreria risultassero eccedenti, sono distribuite tra le Regioni in base all'incidenza della produzione lattiera delle singole regioni sul totale nazionale per la media del periodo 1995-2006 per essere finalizzate ad interventi di tutela ambientale nel settore zootecnico.

Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2000 n. 268».

117.21**Respinto**

ANTOLINI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'uso di polvere di latte o di caseina utilizzate nella fabbricazione di prodotti lattiero caseari, in modo difforme dalle disposizioni vigenti, determinano l'obbligo per il contraffattore al versamento nella contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il prelievo supplementare sulle produzioni lattiere ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, a titolo di integrazione di un fondo di solidarietà ed entro 30 giorni, di una somma pari al doppio dell'importo del prelievo supplementare del latte vaccino calcolato sulla corrispondente quantità di latte surrogata. Le somme contabilizzate a tale titolo vanno a decurtazione delle eventuali somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo per l'annata lattiera nella quali i fatti sono stati rilevati. Pertanto il pagamento delle somme dovute dai produttori a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiere 1995/96, 1997/97, 1998/99, 1999/2000 sono sospesi sino al 31 dicembre 2006. A tale data AGEA rileverà l'eventuale esistenza di somme ancora dovute dai produttori a titolo di prelievo ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e procederà alla notificazione ai singoli produttori, delle somme residue dovute per le annate di cui trattasi dedotte le somme eventualmente già versate.

Nel caso le somme disponibili presso le sezioni di tesoreria risultassero eccedenti, sono distribuite tra le Regioni in base all'incidenza della produzione lattiera delle singole regioni sul totale nazionale per la media del periodo 1995-2006 per essere finalizzate ad interventi di tutela ambientale nel settore zootecnico.

Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2000 n. 268».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

117.29**Dichiarato inammissibile**

BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'uso di polvere di latte o di caseina utilizzate nella fabbricazione di prodotti lattiero caseari, in modo difforme dalle disposizioni vigenti, determinano l'obbligo per il contraffattore al versamento nella contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il prelievo supplementare sulle produzioni lattiere ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, a titolo di integrazione di un fondo di solidarietà ed entro 30 giorni, di una somma pari al doppio dell'importo

del prelievo supplementare del latte vaccino calcolato sulla corrispondente quantità di latte surrogata. Le somme contabilizzate a tale titolo vanno a decurtazione delle eventuali somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo per l'annata lattiera nella quali i fatti sono stati rilevati. Pertanto il pagamento delle somme dovute dai produttori a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiere 1995/96, 1997/97, 1998/99, 1999/2000 sono sospesi sino al 31 dicembre 2006. A tale data AGEA rileverà l'eventuale esistenza di somme ancora dovute dai produttori a titolo di prelievo ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e procederà alla notificazione ai singoli produttori, delle somme residue dovute per le annate di cui trattasi dedotte le somme eventualrr ente già versate.

Nel caso le somme disponibili presso le sezioni di tesoreria risultassero eccedenti, sono distribuite tra le Regioni in base all'incidenza della produzione lattiera delle singole regioni sul totale nazionale per la media del periodo 1995-2006 per essere finalizzate ad interventi di tutela ambientale nel settore zootecnico.

Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2000 n. 268».

117.7

Respinto

MACERATINI, COLLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione del grave stato di crisi del settore zootecnico lattiero caseario, limitatamente alle annate lattiere 200/2001 2001/2002, 2002/2003, in deroga ai disposti della legge n. 468 del 1992 e modificazioni, fatte salve le comunicazioni di aggiornamento dei quantitativi di riferimento individuali dei produttori titolari di quota di cui al comma 3 periodo primo, secondo e terzo della legge n. 79 del 2000, i produttori in attività nella campagna 2000/2001 sono autorizzati a produrre latte direttamente sino alla concorrenza massima della media produttiva per singola unità epidemiologica degli ultimi 3 anni ovvero a scelta, nel limite del Quantitativo Riferimento Individuale posseduto per il periodo di riferimento. A tal fine le Regioni mettono a disposizione entro il 31 marzo 2001 agli acquirente del latte i dati relativi alla produzione autorizzata, ai fini degli adempimenti conseguenti. Le singole quantità di latte che derivano dall'applicazione del presente dispositivo, non determinano assegnazione di quote di produzione ne possono essere utilizzate a tal fine.

I relativi saldi contabili con l'Unione Europea sono iscritti nella gestione finanziaria di AGEA- spese connesse ad interventi comunitari».

*Conseguentemente, alla tabella C richiamata,
(inserire copertura finanziaria per 200 miliardi anno a partire dal 2001).*

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

117.20

Respinto

ANTOLINI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 1, aggiunge il seguente:

«1-bis. In considerazione del grave stato di crisi del settore zootecnico lattiero caseario, limitatamente alle annate lattiere 200/2001 2001/2002, 2002/2003, in deroga ai disposti della legge n. 468 del 1992 e modificazioni, fatte salve le comunicazioni di aggiornamento dei quantitativi di riferimento individuali dei produttori titolari di quota di cui al comma 3 periodo primo, secondo e terzo della legge n. 79 del 2000, i produttori in attività nella campagna 2000/2001 sono autorizzati a produrre latte direttamente sino alla concorrenza massima della media produttiva per singola unità epidemiologica degli ultimi 3 anni ovvero a scelta, nel limite del Quantitativo Riferimento Individuale posseduto per il periodo di riferimento. A tal fine le Regioni mettono a disposizione entro il 31 marzo 2001 agli acquirente del latte i dati relativi alla produzione autorizzata, ai fini degli adempimenti conseguenti. Le singole quantità di latte che derivano dall'applicazione del presente dispositivo, non determinano assegnazione di quote di produzione ne possono essere utilizzate a tal fine.

I relativi saldi contabili con l'Unione Europea sono iscritti nella gestione finanziaria di AGEA- spese connesse ad interventi comunitari».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

117.24

Respinto

ANTOLINI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis In considerazione del grave stato di crisi del settore zootecnico lattiero caseario, limitatamente alle annate lattiere 200/2001 2001/2002, 2002/2003, in deroga ai disposti della L. 468/92 e modificazioni, i produttori sono autorizzati a produrre latte sino alla concorrenza massima della media produttiva per singola unità epidemiologica degli ultimi 3 anni. A tal fine le Regioni mettono a disposizione entro il 31 marzo 2001 agli acquirente del latte i dati relativi alla produzione autorizzata, ai fini degli

adempimenti conseguenti. Le singole quantità di latte che derivano dall'applicazione del presente dispositivo, non determinano assegnazione di quote di produzione ne possono essere utilizzate a tal fine.

I relativi saldo contabili con l'Unione Europea sono iscritti nella gestione finanziaria di AGEA- spese connesse ad interventi comunitari».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

117.32

Respinto

BIANCO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione del grave stato di crisi del settore zootecnico lattiero caseario, limitatamente alle annate lattiere 200/2001 2001/2002, 2002/2003, in deroga ai disposti della legge 468/92 e modificazioni, i produttori sono autorizzati a produrre latte sino alla concorrenza massima della media produttiva per singola unità epidemiologica degli ultimi 3 anni. A tal fine le Regioni mettono a disposizione entro il 31 marzo 2001 agli acquirente del latte i dati relativi alla produzione autorizzata, ai fini degli adempimenti conseguenti. Le singole quantità di latte che derivano dall'applicazione del presente dispositivo, non determinano assegnazione di quote di produzione ne possono essere utilizzate a tal fine.

I relativi saldo contabili con l'Unione Europea sono iscritti nella gestione finanziaria di AGEA- spese connesse ad interventi comunitari».

Conseguentemente alla tabella C del Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni: legge 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge 12131965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo cap. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306:

2001: - ;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.

117.8

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, MULAS COLLINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Hanno titolo agli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, le aziende agricole, singole o associate, del settore risicolo, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non infe-

riori al 25 per cento della produzione lorda vendibile a seguito di siccità con conseguente interruzione dell'irrigazione».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

117.15

Respinto

BETTAMIO, MINARDO, BUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Hanno titolo agli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, le aziende agricole, singole o associate, del settore risicolo, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 25 per cento della produzione lorda vendibile a seguito di siccità con conseguente interruzione dell'irrigazione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

117.10

Respinto

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis A favore dei datori di lavoro agricoli di cui alla lettera e) del comma 1, che, in misura non inferiore al 50 per cento, commercializzano prodotti agrumicoli, è concessa a domanda la proroga di due anni del pagamento dei contributi previdenziali pregressi, maturati a tutto il 1998, sempre che i medesimi datori di lavoro siano in regola con la domanda di condono previdenziale INPS. Gli aventi diritto potranno richiedere il saldo definitivo del debito mediante versamento del 30 per cento del debito complessivo, da versare in quattro rate semestrali».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuire come segue gli importi previsti:

2001: - 20,000;

2002: - 20,000;

2003: - 20,000.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di

tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

117.11

Respinto

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. A favore dei datori di lavoro agricoli di cui alla lettera e) del comma 1, in relazione ai terreni agricoli in attualità di coltivazione agricoli, gli estimi catastali sono ridotti del 50 per cento per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Conseguentemente all'articolo 125, nella tabella C, rubrica: Ministero del tesoro, alla voce: «Decreto legislativo n 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - cap.1940/p)» diminuire come segue gli importi previsti:

2001 - 15.000
2002 - 15.000
2003 - 15.000.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

117.18**Respinto**

CORTANA, DE LUCA Athos, SARTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle risorse, non impegnate, assegnate alla legge 18 maggio 1989, n. 183, una quota non inferiore al 10 per cento è destinata a favorire interventi urgenti per la valorizzazione degli insediamenti agricoli e zootecnici, nonché interventi di ingegneria naturalistica. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali e dell'ambiente sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.»

117.33**Respinto**

BIANCO, PREDÀ

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Gli effetti del disposto dell'articolo 32 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 sono validi a partire dal 1° febbraio 2001».

117.0.1**Respinto**

SARACCO, PIATTI, PREDÀ, SCIVOLETTO

*Dopo l'articolo 117, inserire il seguente:***«Art. 117-bis.**

10. Gli interventi del Fondo medesimo sono estesi ai produttori danneggiati da epizootie o da fitopatie soggette alla lotta obbligatoria, che comportino rispettivamente -l'abbattimento o il divieto di vendita dei capi o delle produzioni o l'estirpazione degli impianti arborei, con le modalità e le procedure indicate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Ai fini di cui al comma 1, la dotazione del Fondo è incrementata di 30 miliardi di lire annue. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce annualmente, con proprio decreto, il tetto di spesa per gli interventi di cui al comma 1.

Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 30.000;

2002: - 30.000;

2003: - 30.000.

117.0.2**Dichiarato inammissibile**

SARACCO, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, MURINEDDU, BARRILE

*Dopo l'articolo 117, inserire il seguente:***«Art. 117-bis.**

Aggiungere infine: «gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale sono estesi ai produttori danneggiati da epizootie o da fitopatie soggette alla lotta obbligatoria, che comportino - rispettivamente - l'abbattimento

o il divieto di vendita dei capi o delle produzioni o l'estirpazione degli impianti arborei, con le modalità e le procedure indicate con Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stabilisce annualmente, con proprio decreto, il tetto di spesa per gli interventi di cui al paragrafo precedente».

Art. 118.**118.1** (V. nuovo testo)

SCIVOLETTO, PIATTI

Dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"Ai dipendenti dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a 24 mesi, indipendentemente dai periodi già in precedenza usufruiti dal consorzio. Ai dipendenti dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa cessati dal servizio e già fruitori del trattamento di mobilità la durata del predetto trattamento, previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 233, è prolungata di ulteriori 24 mesi. Al fine di agevolare la definizione delle problematiche occupazionali conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni sul nuovo ordinamento dei consorzi agrari, recate dalla presente legge, i suddetti consorzi possono richiedere, nell'ambito del triennio di cui al precedente comma 4 ed in deroga alla normativa vigente in materia, l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per la durata di un biennio. Sono esclusi dall'applicazione della presente norma i consorzi agrari che possono richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, legge 23 luglio 1991, n. 223"».

118.1 (Nuovo testo)**Respinto**

SCIVOLETTO, PIATTI, PINTO, PREDA

Dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ai dipendenti dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a 24 mesi, indipendentemente dai periodi già in precedenza usufruiti dal consorzio. Ai dipendenti dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa cessati dal servizio e già fruitori del trattamento di mobilità la durata del predetto trattamento, previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 233, è prolungata di ulteriori 24 mesi. Al fine di agevolare la definizione delle problematiche occupazionali conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni sul nuovo ordinamento dei consorzi agrari, recate dalla presente legge, i suddetti consorzi possono richiedere, nell'ambito del triennio di cui al precedente comma 4 ed in deroga alla normativa vigente in materia, l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per la durata di un biennio. Sono esclusi dall'applicazione della presente norma i consorzi agrari che pos-

sono richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 233". Al conseguente onere di lire 40 miliardi si provvede a carico del Fondo speciale Tabella A accantonamento Ministero del lavoro».

118.0.1

Respinto

MACERATINI, SPECCHIA, MAGGI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 3, dell'articolo 2, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 sostituire «1° settembre 1998» con: «17 maggio 1999», sostituire «settecentocinquantamila» con «centomila»; sostituire alla lettera a) «cinque milioni» con «duecentomila», sostituire alla lettera b) «dieci milioni» con «cinquecentomila».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

118.0.2

Respinto

MACERATINI, SPECCHIA, MAGGI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al primo comma dell'articolo 3 della legge 185, del 14 febbraio 1992, sostituire «35 per cento» con «20 per cento».

Al primo comma dell'articolo 5 della legge su richiamata sostituire le parole «un minimo del 20 per cento e un massimo del 50 per cento» con «un minimo del 40 per cento e un massimo del 100 per cento».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

118.0.3

Dichiarato inammissibile

BARRILE, PIATTI, SCIVOLETTO, CAZZARO, PREDI, MURINEDDU, CONTE, SARACCO, BATTAFARANO, FIGURELLI

Dopo l'articolo 118, inserire il seguente:

«Art. 118-bis.

1. I soggetti esercenti attività di pesca professionale in acque lagunari, salmastre e marittime, con l'impiego di navi assegnate alle categorie III e IV o la pesca in acque interne, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, possono dedurre fino al 100 per cento delle spese sostenute per ottemperare agli obblighi derivanti dalla normativa sulla sicurezza a bordo delle navi che esercitano la pesca marittima, di cui nel de-

creto legislativo n. 271 del 27 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì dedurre i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento relativi ai natanti e alle attrezzature da pesca fino al limite del 35 per cento del costo complessivo di tali beni risultante all'inizio del periodo di imposta dal registro dei beni ammortizzabili, ai sensi dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei tre periodi d'imposta successivi. I costi relativi ai lavori di manutenzione delle carene e degli attrezzi da pesca sono interamente deducibili nell'esercizio in cui sono stati sostenuti.

3. Al relativo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5.000 milioni nel 2001, 1000 milioni nel 2002 e 5000 milioni nel 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte alla tabella D, sotto la voce Ministero delle politiche agricole e forestali, legge n. 267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante.

4. L'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, è così modificato:

a) L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

b) Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre.

c) Ai soli fini fiscali, sono assimilati agli imprenditori agricoli i soggetti che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo in acque marine, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche svolte dallo stesso soggetto.

5. Alle minori entrate, valutate in complessivi 15.000 milioni, si provvede:

a) per 5000 milioni per il 2001, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte alla tabella D, sotto la voce Ministero delle politiche agricole e forestali, legge n. 267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante;

b) per 5000 milioni per il 2002 e per 5000 milioni per il 2003, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte alla tabella B, sotto la voce Ministero per le politiche agricole e forestali.

6. Per favorire la riconversione ed agevolare la riduzione dello sforzo di pesca tutelando nel contempo il reddito degli addetti al settore è autorizzata la spesa di lire 3000 milioni per il 2001, 1000 milioni per il 2002 e 3000 milioni per il 2003, finalizzata ad incentivare le attività di pescaturismo ed ittiturismo.

7. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato nazionale

per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, fissa le modalità attuative dei relativi interventi.

8. Al relativo onere, valutato in complessivi 7000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte alla tabella D, sotto la voce Ministero delle politiche agricole e forestali, legge n. 267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante.

9. A favore delle imprese di pesca, acquacoltura, lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici, singole ed associate e cooperative, iscritte nel registro delle imprese, danneggiate da calamità o da eventi eccezionali anche conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero in difficoltà, è istituito un programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino della redditività ed il mantenimento dei livelli occupazionali di settore, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla Comunicazione della Commissione delle comunità europee 97/C283/02 e successive modificazioni.

10. Alle imprese di cui al precedente comma è concesso il concorso nel pagamento degli interessi nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di lire dieci miliardi, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

11. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito peschereccio ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, e possono essere assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione del Fondo interbancario di garanzia, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fidejussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

12. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditività dell'impresa, e che comprende elementi di riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie.

13. L'importo dei mutui potrà essere ragguagliato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

14. Gli interventi di cui al precedente articolo, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere inoltre le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazioni di crediti ovvero concessioni di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento;

c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi nella misura del 30 per cento.

15. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attività di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio delle attività di cui al presente articolo.

16. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001.

17. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessivi 3000 milioni per il 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte alla tabella D, sotto la voce Ministero delle politiche agricole e forestali, legge n. 267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante.

Art. 119.

119.1

Respinto

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere l'articolo.

Art. 120.**120.7****Respinto**

MARINO

Sostituire l'articolo 120 con il seguente:

«Per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza previsti dai piani stralcio di assetto idrogeologico è incrementata l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 ragione di 100 miliardi di lire annui per ciascuno degli anni 2002 e 2003».

120.3**Respinto**

DUVA, DE LUCA Michele, PIZZINATO, RUSSO

Il comma 1 dell'articolo 120 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia è istituito un apposito fondo presso il Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, provvede, con proprio decreto, a stabilire le modalità e le condizioni per l'utilizzo del fondo. Va a questo fine tenuto presente, come criterio prioritario, l'indice di densità abitativa delle aree oggetto degli interventi».

120.1**Respinto**

VELTRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'attuazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico di cui al d.l. 180 del 1998 come convertito dalla legge n. 267 del 1998 e successive modificazioni è istituito un apposito fondo».

120.10**Respinto**

RONCHI, RIPAMONTI, PIERONI, BORTOLOTTO

Al comma 2, dopo le parole: «Ai fini di cui al comma 1,» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi,».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: Decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'ente nazionale

per le strade: Art.3 finanziamento e programmazione dell'attività (u.p.b. 5.2.1.3 ENAS - cap.8061/p), *apportare le seguenti modifiche:*

2001 - 500.000

120.2

Respinto

VELTRI, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, IULIANO, STANISCIÀ

Al comma 2, sostituire le parole: «100 miliardi annui» con le seguenti. «150 miliardi per l'anno 2002 e 175 miliardi per l'anno 2003.»

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella B, voce «Ministero dell'ambiente», apportare le seguenti variazioni:

2002: - 50

2003: - 75.

120.4

Respinto

MACERATINI, BEVILACQUA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, VALENTINO

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «nonché lire 100 miliardi per il 2001 da destinarsi alle opere, anche strutturali, per il recupero dell'assetto idrogeologico delle zone della Calabria colpite dagli alluvioni del 2000.»

Conseguentemente, ridurre del medesimo importo il contributo straordinario di cui all'articolo 115, comma 11.«

120.11

Respinto

CASTELLANI, VERALDI, VELTRI, LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI, CAMO, MARINI, ERROI, MONTAGNINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

"1-bis) le spese sostenute dai proprietari o dai conduttori per la costituzione e la manutenzione dei boschi cedui ad alto fusto, con l'avviamento all'alto fusto nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esistenti e la redazione dei piani di gestione. Le spese sostenute devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal Corpo forestale dello Stato competente per territorio e dei Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previo accertamento

della loro congruità. Al Corpo forestale dello Stato ed ai Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è demandato il compito di stabilire i tempi ed i modi di attuazione dei restauri, dei miglioramenti e dei piani di gestione e di conservazione di cui alla presente lettera";»,

Conseguentemente, ridurre di lire 10 miliardi all'anno la rubrica di cui alla tabella C relativa alle agenzie fiscali (u.p.b. 2.1.2.9)

120.8

Respinto

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

"1-bis) le spese sostenute dai proprietari o dai conduttori per la costituzione e la manutenzione dei boschi cedui ad alto fusto, con l'avviamento all'alto fusto nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esistenti e la redazione dei piani di gestione. Le spese sostenute devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal Corpo forestale dello Stato competente per territorio e dei Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previo accertamento della loro congruità. Al Corpo forestale dello Stato ed ai Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è demandato il compito di stabilire i tempi ed i modi di attuazione dei restauri, dei miglioramenti e dei piani di gestione e di conservazione di cui alla presente lettera";»,

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto

da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

120.9

Respinto

LAURIA Baldassare, BEDIN, PREDÀ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. A valere sulle risorse di cui alla legge 30 giugno 1998 n. 208 il CIPE destina la somma di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001 - 2002 - 2003 per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale delle aree interne del Mezzogiorno approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6.8.1999 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 - 2002 - 2003 per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale forestazione in Campania approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999».

120.6

Respinto

BRIGNONE, PREIONI, COLLA, CASTELLI, MORO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la riduzione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori della provincia di Cuneo, in considerazione degli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di giugno e di ottobre 2000, è concesso alla provincia di Cuneo un contributo di lire 10 miliardi annue per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Conseguentemente, alla tabella B di cui all'articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

2001: -10.000;

2002: -10.000;

2003: -10.000;

120.5

Respinto

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3. Nei limiti dello stanziamento, previsto dal comma che precede, è autorizzata la spesa per il personale tecnico, assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato presso le Autorità di Bacino, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito nella legge 13 luglio 1999, n. 226».

120.0.4

Respinto

VELTRI, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, IULIANO, STANISCIÀ

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 120-ter.

(Programma di manutenzione dei bacini idrografici e coordinamento delle fonti di finanziamento afferenti al settore della difesa del suolo)

1. A decorrere dall'anno 2001, e coerentemente con i contenuti pianificatori di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, le autorità di bacino, d'intesa con le regioni interessate, predispongono il programma di manutenzione dei bacini idrografici, di durata triennale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, mediante specifico atto di indirizzo e coordinamento, emanano, anche con riferimento agli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, le linee guida e definiscono le scansioni temporali della predisposi-

zione e dell'attuazione del programma e determinano altresì misure ed interventi sostitutivi nei casi di inadempienza.

2. Il programma è finalizzato in particolare:

- a) alla tutela della sicurezza degli abitanti;
- b) al miglioramento della funzionalità idraulica dei suoli nel territorio montano e collinare;
- c) alla regimazione e rinaturalizzazione della rete minuta di deflusso superficiale, nonché ad interventi di manutenzione degli alvei oltre che di recupero, anche naturalistico, del reticolo idrografico;
- d) all'incentivazione di attività agro-silvo-pastorali sostenibili e che concorrono alla difesa del suolo.

3. Alla predisposizione ed all'attuazione del programma di manutenzione dei bacini idrografici sono complessivamente destinati fondi pari al 10 per cento delle risorse finanziarie che annualmente vengono assegnate alle regioni in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

4. Le regioni e le autorità di bacino, per quanto di propria competenza e in relazione alle diverse fonti di finanziamento afferenti al settore della difesa del suolo, definiscono, unitariamente, un quadro finanziario di riferimento programmatico che preveda opportuni meccanismi di monitoraggio periodico della spesa e del raggiungimento degli obiettivi fissati. Le regioni e le autorità di bacino informano gli enti locali interessati dell'esito del monitoraggio e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati.

5. Per le attività previste nel programma di azione nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, il CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministro dell'ambiente, assegna alle regioni ed alle autorità di bacino, per le parti di propria competenza, il contributo di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 e 2002, di lire 2.000 milioni per l'anno 2003 e, per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di lire 1.000 milioni per l'anno 2001».

Conseguentemente, nell'allegata tabella A, voce «Ministero dell'ambiente» ridurre l'ammontare corrispondente al 2001 a lire 114.726, al 2002 a lire 91.726 ed al 2003 a lire 56.952.

120.0.3**Respinto**

VELTRI, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, IULIANO, STANISCIÀ

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 120-quater.***(Sistema cartografico)*

1. È autorizzato lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 2001 per le seguenti finalità:

a) la definizione, da parte del Ministero dell'ambiente, delle metodologie concernenti le informazioni ed i dati da rendere accessibili con il sistema cartografico di riferimento;

b) il coordinamento delle attività svolte dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali relativamente alla produzione, raccolta ed informatizzazione di materiale cartografico;

c) lo studio della riorganizzazione delle strutture operative di livello nazionale per la produzione di cartografia ufficiale di base e tematica, al fine di adeguarle alle necessità di predisposizione ed aggiornamento dei supporti di informazione geografica digitale su base nazionale ed europea, di cui all'accordo fra lo Stato e le regioni sottoscritto in data 30 luglio 1998 nonché alle necessità di monitoraggio delle trasformazioni territoriali di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.«

Conseguentemente, ridurre l'allegata tabella A, voce «Ministero dell'ambiente» di lire 2000 milioni per l'anno 2001.

120.0.2**Respinto**

VELTRI, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, IULIANO, STANISCIÀ

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 120-bis.***(Formazione nel settore della difesa del suolo)*

1. Per favorire la formazione e in particolare l'alta formazione nel settore della difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico, nel quadro degli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e 21 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2000, è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2001, presso il Ministero dell'ambiente, il Fondo nazionale per l'alta formazione nel settore della difesa del suolo .

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con un'aliquota pari allo 0,1 per cento delle risorse destinate, ogni anno, all'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed è iscritto ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. A valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo, il Ministero dell'ambiente predispose, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, un piano pluriennale approvato dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989.

3. Il piano di cui al comma 2 definisce, tra l'altro, le attività per la formazione dei giovani che optano, ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, per il servizio civile e che devono essere impegnati in attività di tutela del patrimonio ambientale e forestale».

120.0.1/20**Respinto**

FALOMI

Al comma 2, sostituire le parole: «rappresentanze nel Parlamento europeo» con le seguenti: «rappresentanze di movimenti politici che abbiano partecipato con proprie liste alle elezioni per il Parlamento europeo».

120.0.1/2 (vedi nuovo testo)

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Alle imprese di cui al comma 10, con testata regolarmente registrata, editrici di quotidiani e periodici diffusi per rete telematica di cui siano documentate, per data e contenuto, le edizioni quotidiane o di diversa periodicità, è corrisposto il solo contributo fisso di cui alla lettera a) del comma 11, nella misura del 70 per cento della media dei costi indicati.". Inserire nei commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 3 il riferimento al nuovo comma 11-bis».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella C, richiamata, alla rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 30.000;
2003: - 30.000.

120.0.1/2 (Nuovo testo)**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Alle imprese di cui al comma 10, con testata regolarmente registrati, editrici di quotidiani e periodici diffusi per rete telematica di cui siano documentate, per data o contenuto, le edizioni quotidiane o di diversa periodicità, è corrisposto il solo contributo fisso di cui alla lettera a) del comma 11, nella misura del 70 per cento della media dei costi indicati".

Inserire nei commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 3 il riferimento al nuovo comma 11-bis».

Conseguentemente all'articolo 125, nella tabella C Ministro delle finanze - U.P.B. 2.1.2.9 - Finanziamento Agenzie fiscali ridurre gli importi come segue:

2001: - 1.500;
2002: - 1.500;
2003: - 1.500.

120.0.1/6**Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, VEGAS, RECCIA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «possono costituirsi in» con le seguenti: «possono essere cedute a nuove».

120.0.1/7**Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, VEGAS, RECCIA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «commi 2 e 10».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

120.0.1/8**Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, VEGAS, RECCIA

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «A tali cooperative» inserire le seguenti: «, anche se diverse da quelle di cui agli articoli 6 e 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416,».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**120.0.1/9****Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, VEGAS, RECCIA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 10».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**120.0.1/10****Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, VEGAS, RECCIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si prescinde da quest'ultima disposizione relativamente alla costituzione e composizione delle cooperative».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**120.0.1/11****Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, VEGAS, RECCIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quest'ultima disposizione non rileva ai fini della costituzione e composizione delle cooperative».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**12.0.1/3****Respinto**

MORO, ROSSI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dall'articolo 2,

comma 2, dell'egge 11 luglio 1998, n. 224, sopprimere le parole: "nei limiti delle disponibilità dello stanziamento di bilancio".».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

120.0.1/5

Respinto

MORO, ROSSI

Al comma 4, sostituire le parole: «almeno il 30 per cento» con le seguenti: «almeno il 20 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

120.0.1/12

Respinto

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, VEGAS, NAPOLI Roberto

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «il 30 per cento della tiratura complessiva per le estate nazionale ed almeno il 50 per cento per quelle locali» con le seguenti: «il 25 per cento della tiratura complessiva».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

120.0.1/13

Respinto

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, VEGAS

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

120.0.1/4

Respinto

MORO, ROSSI

Al comma 4, sostituire le parole: «almeno il 30 per cento» con le seguenti: «almeno il 25 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

120.0.1/1**Accolto**

VEGAS, PEDRIZZI

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «30 per cento» con le altre: «25 per cento».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**120.0.1****Accolto**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 120, inserire il seguente

Art 120-bis.

(Imprese editrici di quotidiani e periodici)

1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 250 e successive modificazioni ed integrazioni, sono, per l'anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi.

2. La normativa di cui all'articolo 3 comma 10 della legge 7 agosto 1990 n. 250 e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dall'articolo 2 comma 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224, si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi.

3. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 10 della legge 7 agosto 1990 n. 250 e successive modificazioni ed integrazioni come modificato dall'articolo 2 comma 2 della legge 11 luglio 1998 n. 224, possono costituirsi in società cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all'articolo 3 comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 250 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le testate di cui al comma 3 del presente articolo per accedere ai contributi debbono, fermi restando i requisiti già previsti:

a) aver sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferisce i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB,

b) avere una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 30 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali ed almeno il 50 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per la testata

locale quella cui almeno l'80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola Regione. Le testate di cui al comma 3 debbono inoltre adottare una norma statutaria che introduca il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque successivi.

Conseguentemente, nella tabella C, Ministero del tesoro, ridurre di 40 miliardi per il 2001 la voce «Legge n. 468 del 1978, art.9-ter - Fondo di riserva (7.1.3.1 - cap. 4355).

Art. 121.**121.2****Respinto**

MORO, CASTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 121 - (*Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali*) – 1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta sulle spese per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, sostenute a decorrere dall'esercizio 2000.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e sviluppo, secondo le misure percentuali definite dall'articolo 3, primo e secondo comma del decreto Ministeriale 27 marzo 1998, n. 235 di attuazione del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito d'esercizio del soggetto percipiente.

4. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonchè per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

5. L'agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con quelle di cui al citato decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 nonchè con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonchè le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.

7. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al quale viene destinata, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 una quota non inferiore al 20 per cento del «Fondo» di cui al primo comma del precedente articolo 63.

8. Alle Regioni che, entro il 30 aprile di ciascun anno, deliberino di rendere operativa, con l'individuazione di uno specifico stanziamento, la misura agevolativa di cui all'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, viene complessivamente destinato un importo non superiore al 15 per cento delle disponibilità di cui al comma precedente, da assegnare pro-quota, a titolo di cofinanziamento statale, in rapporto all'entità delle somme dalle Regioni stesse stanziare per le finalità di cui al medesimo decreto legge n. 79 del 1997. Le risorse statali non utilizzate ai fini di quanto sopra, saranno recuperate al finanziamento degli interventi di cui al primo comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono determinati l'ammontare della percentuale di cofinanziamento statale per gli interventi regionali di cui al decreto legge n. 79 del 1997 e le relative modalità operative.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi em. 2.40)

121.4

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 121 - (*Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali*) - 1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta sulle spese per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, sostenute a decorrere dall'esercizio 2001.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e sviluppo, secondo le misure percentuali definite dall'articolo 3, primo e secondo comma del decreto Ministeriale 27 marzo 1998, n. 235 di attuazione del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito d'esercizio del soggetto percipiente.

4. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonché per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione

degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

5. L'agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con quelle di cui al citato decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 nonché con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonché le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.

7. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al quale viene destinata, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 una quota non inferiore al 20 per cento del «Fondo» di cui al primo comma del precedente articolo 63.

8. Alle Regioni che, entro il 30 aprile di ciascun anno, deliberino di rendere operativa, con l'individuazione di uno specifico stanziamento, la misura agevolativa di cui all'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, viene complessivamente destinato un importo non superiore al 15 per cento delle disponibilità di cui al comma precedente, da assegnare pro-quota, a titolo di cofinanziamento statale, in rapporto all'entità delle somme dalle Regioni stesse stanziare per le finalità di cui al medesimo decreto legge n. 79 del 1997. Le risorse statali non utilizzate ai fini di quanto sopra, saranno recuperate al finanziamento degli interventi di cui al primo comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono determinati l'ammontare della percentuale di cofinanziamento statale per gli interventi regionali di cui al decreto legge n. 79 del 1997 e le relative modalità operative.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

121.6

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, sopprimere le parole: «rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi. em. 1.0.1)

121.9**Respinto**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 8, lettera b) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, dopo le parole: "a carico delle imprese" è inserita la parola: "industriali"».

121.312**Accolto**

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente alla medesima tabella A, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», apportare le seguenti variazioni:

2001: + 15.000;

2002: + 15.000;

2003: + 15.000.

121.10**Respinto**

FIGURELLI, ALBERTINI

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «con le modalità previste dal presente articolo» con le seguenti: «secondo le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni».

121.5**Respinto**

BRUNI, TOMASSINI, DE ANNA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 8, in fine, sostituire le parole: «90 miliardi» con le seguenti: «180 miliardi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1)

121.8**Respinto**

ZILIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Nel decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, all'articolo 2 (ambito operativo), aggiungere il comma 2-bis:

"L'intervento di sostegno può estendersi anche alla sperimentazione clinica di fase terza della ricerca farmaceutica"».

121.3**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "Tra le spese relative a studi e ricerche di cui al presente comma sono comprese quelle sostenute per la sperimentazione dell'applicabilità su scala industriale di innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo delle risorse naturali o al risparmio energetico"».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

121.1**Accolto**

CABRAS, NIEDDU, CADDEO, MURINEDDU

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è aggiunta la seguente lettera:

"g) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**121.0.2****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:

«121-bis.

(Garanzie concesse a favore di cooperative agricole)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 107 miliardi per il 2001 e di lire 123 miliardi per il 2002, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto da detto articolo. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, salvo le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.

3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati in conformità al comma 2, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.

4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'esecuzione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

121.0.3

Respinto

RECCIA

Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:

«Art. 121-*bis*.

1. Gli usi civici ed i diritti di godimento promiscuo di cui all'articolo 1 della legge 16 giugno 1972, n. 1766, nonchè i diritti di demanialità sui tratturi e sulle trazzere di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e successive modificazioni, sono estinti a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I commissari per la liquidazione degli usi civici di cui all'articolo 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonchè gli uffici speciali tecnici per le trazzere ed i tratturi di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e successive modificazioni, sono soppressi.

3. Il personale in servizio presso gli organismi soppressi ai sensi del comma 1 rientra nell'amministrazione di appartenenza ovvero, su istanza degli interessati, è assorbito nei ruoli delle rispettive regioni o province autonome, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano i provvedimenti di dichiarazione di estinzione di cui all'articolo 1.

5. Le regioni adotteranno tutti i provvedimenti necessari a regolamentare l'affrancazione, la legittimazione e reintegra della occupazioni dei terreni di uso civico e di ex uso civico nonchè gli eventuali indennizzi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Le somme ottenute a titolo di indennizzo saranno utilizzate dalle regioni per scopi di pubblica utilità ed, in particolare, per il miglioramento ambientale».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

121.0.1**Dichiarato inammissibile**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:***«Art. 121-bis.***(Estensione di benefici a cooperative agricole)*

1. In coda all'elenco delle cooperative possono essere ammesse a godere, nei limiti degli stanziamenti a tal fine attualmente previsti dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, sono ammesse a godere degli stessi benefici le cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia intervenuto, almeno in primo grado, il pronunciamento da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione. Pertanto le procedure esecutive nei confronti dei loro soci garanti per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60)

121.0.4**Respinto**

WILDE, MORO, PERUZZOTTI

*Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:***«Art. 121-bis.**

1. L'articolo 3, del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997 "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione" è soppresso».

Art. 122.**122.8****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere l'articolo.***Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).**

122.7**Respinto**

WILDE, MORO, PERUZZOTTI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

122.5**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, COLLINO, CURTO

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

122.4**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

122.2**Accolto**

CABRAS, NIEDDU, CADDEO, MURINEDDU

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non si applicano all'impianto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 - Piano di sviluppo minerario ed energetico del Sulcis-Iglesiente».

122.3**Respinto**

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Per attività svolta nell'Ente o nelle società dall'ente direttamente o indirettamente controllate la responsabilità degli ex amministratori, dei

direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti e di componenti dei collegi sindacali potrà esistere solo in caso di dolo o colpa grave».

122.1

Accolto

IL GOVERNO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. In applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, i crediti e debiti dell'Efim e delle società elencate nei commi 1 e 2 nei confronti delle amministrazioni dello Stato sono estinti alla data di entrata in vigore della presente legge».

122.6

Respinto

GRILLO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I crediti e i debiti dell'Efim e delle società elencate nei commi 1 e 2 nei confronti della amministrazione finanziaria e dello Stato sono compensati alla data di entrata in vigore della presente legge. Le azioni giudiziarie pendenti tra le medesime parti, davanti a giurisdizioni tributarie, civili o amministrative cessano alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo ordinari e straordinari per i soli danni direttamente prodotti alle società da essi amministrate e controllate, in relazione a fatti dolosi o per colpa grave. Nei loro confronti lo Stato è surrogato all'Efim e rispettivamente alle società di cui ai commi 1 e 2».

122.0.1

Respinto

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "a sei mesi"».

122.0.2**Respinto**

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, COLLINO, CURTO

*Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:***«Art. 122-bis.**

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "la stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre 2001"».

122.0.3**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:***«Art. 122-bis.***(Trasformazione in società per azioni della Cassa Depositi e Prestiti)*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di risanamento finanziario e di ampliamento della gamma dei servizi forniti, la Cassa Depositi e Prestiti è trasformata, con decorrenza 1° gennaio 2000, in società per azioni.

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, si procederà alla cessione a privati investitori delle azioni derivanti dalla trasformazione di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal Consiglio dei ministri con propria deliberazione, che invia al Parlamento per acquisire il preventivo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni».

122.0.4**Respinto**

PERUZZOTTI, MORO, TIRELLI

*Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:***«Art. 122-bis.***(Trasformazione in società per azioni della Cassa Depositi e Prestiti)*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di risanamento finanziario e di ampliamento della gamma dei servizi forniti, la Cassa Depositi e Prestiti è trasformata, con decorrenza 1° gennaio 2000, in società per azioni.

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, si procederà alla cessione a privati investitori delle azioni derivanti dalla trasfor-

mazione di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal Consiglio dei ministri con propria deliberazione, che invia al Parlamento per acquisire il preventivo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni».

Art. 123.

123.1

Respinto

VEGAS

Sopprimere l'articolo.

Art. 124.**124.0.1****In parte dichiarato inammissibile, in parte respinto**

GAMBINI, MACONI

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

«Art. 124-bis.

(Trasformazione degli Enti fieristici in società di capitali)

1. Nell'ambito del riordino degli Enti fieristici, che hanno ricevuto il riconoscimento della personalità giuridica o l'autorizzazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi atti di trasformazione in società di capitali, così come previsti dalle rispettive leggi regionali, non comportano estinzione dell'Ente fieristico e creazione di un soggetto con trasferimento a quest'ultimo del patrimonio, ma solo modificazione della condizione giuridica, restando ferma l'identità del soggetto.

2. Gli atti di trasformazione di cui al comma 1, sono soggetti alla sola imposta di registro in misura fissa.

3. L'eventuale atto di conferimento di beni o diritti da parte di soggetti terzi pubblici o privati, che avvenga in concomitanza con l'operazione di trasformazione è esente da ogni imposta diretta ed indiretta fatta salva l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

4. Il valore dei beni e diritti si trasferisce sulle azioni emesse a seguito, rispettivamente della trasformazione o del conferimento di cui ai commi precedenti. Detto valore può, a scelta del contribuente, da effettuarsi nell'atto di conferimento o trasformazione, essere elevato fino all'importo indicato negli atti medesimi, sottoponendo a tassazione a norma dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, indipendentemente dal periodo di previo possesso. Il maggior valore delle azioni ha effetto anche quale maggior valore fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti nell'atto di trasformazione e conferimento.

5. I benefici di cui al comma 4 si applicano agli atti perfezionati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, sono apportate le seguenti modifiche:

2001: - 7.000;

2002: - 4.000;

2003: - 2.000.

124.0.2**Respinto**

PIATTI

Dopo l'articolo 124, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Razionalizzazione della spesa nel settore agroalimentare, della pesca e delle foreste)

1. Al fine di razionalizzare la spesa nel settore agroalimentare, della pesca e delle foreste, è istituito il Ministero delle politiche agroalimentari, della pesca e delle foreste, che costituisce centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali, agroalimentari e della pesca. A tal fine, esso, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolge compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroalimentare e forestale, in coerenza con quella comunitaria. Esso svolge altresì, oltre a quanto disposto dai commi 2 e 3, funzioni di rappresentanza degli interessi nazionali nelle sedi comunitarie, di cura delle inerenti relazioni internazionali, ferme restando le generali competenze di altri organi, di esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale, di proposta in materia di funzioni governative di coordinamento ed indirizzo nelle materie di cui al presente articolo.

2. Il Ministero svolge compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nelle seguenti aree funzionali:

a) area funzionale comune: trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209; educazione alimentare di carattere non sanitario; elaborazione del *codex alimentarius*; ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali; salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali e dei rispettivi patrimoni genetici; studio e sperimentazione di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare, con particolare riguardo all'analisi della loro incidenza sulla biodiversità animale e vegetale;

b) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orien-

tamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995; scorte e approvvigionamenti alimentari; importazione e d esportazione dei prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati;

c) qualità dei prodotti agricoli e servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agroalimentari e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

«3. Spettano al Ministero i compiti afferenti alle seguenti aree funzionali:

a) area funzionale comune: raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini anche del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari;

b) agricoltura e pesca: gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale; affari generali e personale del Ministero medesimo;

c) qualità dei prodotti agricoli e servizi: riconoscimento e sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche; prevenzione e repressione attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari ed ittici; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale.

4. Il Ministero è articolato, in riferimento alle aree funzionali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nei seguenti dipartimenti:

a) dipartimento dell'agricoltura e della pesca, competente nell'area funzionale di cui alla lettera *b)* del comma 3 e alla lettera *b)* del comma 4;

b) dipartimento per la qualità dei prodotti agricoli ed i servizi, competente nell'area funzionale di cui alla lettera *c)* del comma 3 e alla lettera *c)* del comma 4.

5. Nelle materie differenti all'area funzionale comune di cui alla lettera *a)* del comma 3 e alla lettera *a)* del comma 4 i due dipartimenti operano ciascuno per quanto di competenza.

6. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono stabiliti con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23

agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

7. Al fine di agevolare e velocizzare la revisione statutaria degli enti e istituti operanti in agricoltura rientranti nelle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e sottoposti a gestione commissariale, possono essere nominati, con le procedure previste dalle norme vigenti, gli organi di ordinaria amministrazione».

124.0.3

Respinto

BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI, VELTRI

Alla tabella A, Accantonamento P.I., incrementare lo stanziamento dei seguenti importi ():*

2001: + 400.000;

2002: + 400.000;

2003: + 400.000.

Conseguentemente, in attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2001, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 135 miliardi, in ragione annua.

(*) Importo destinato al finanziamento per il rinnovo contrattuale degli insegnanti.

124.0.4

Accolto

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 124, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Norme per la sostituzione della lira con l'euro)

1. Le banconote e le monete metalliche denominate in lire continuano ad avere corso legale fino al 28 febbraio 2002.

2. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154, è sostituito dal seguente:

"la cassa speciale:

a) custodisce le monete metalliche fornite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l'immissione in circolazione;

b) custodisce i biglietti di Stato fuori corso legale sino a che non si provveda alla loro distruzione;

c) ritira dalla circolazione le monete metalliche dichiarate fuori corso legale da demonetizzare a cura della sezione Zecca;

d) ritira dalla circolazione le monete metalliche aventi corso legale eccedenti le esigenze di mercato".

3. Sono prorogati di diritto al 2 gennaio 2002 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 2001, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d'Italia, delle banche, delle Poste italiane spa, delle imprese di investimento degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV); delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e degli organismi che svolgono i servizi e le attività di cui agli articoli 69, 70 e 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o sono disciplinati dalle disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e della Banca d'Italia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992, concernente l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonchè degli altri soggetti, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nell'ambito del sistema di pagamenti denominato "TARGET"; eventualmente individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. I crediti della Banca d'Italia e i crediti dello Stato rispettivamente derivanti dalla consegna antecedentemente al 1° gennaio 2002, di banconote e di monete metalliche denominate in euro alle banche e ad altri soggetti hanno privilegio generale sui beni mobili, anche risultanti da annotazioni elettroniche, delle banche e degli altri soggetti consegnatari con preferenza su ogni altro credito. Il privilegio generale è esercitato direttamente dalla Banca d'Italia anche nell'interesse dello Stato, considerato che la somministrazione di monete metalliche denominate in euro alle banche ed agli altri soggetti consegnatari avviene esclusivamente per il tramite della Tesoreria Centrale e delle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, ai sensi del comma terzo dell'articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154. La Banca d'Italia può ritenere, anche nell'interesse dello Stato, i beni delle banche e degli altri soggetti che hanno ricevuto banconote e monete metalliche in euro antecedentemente al 1° gennaio 2002, da essa comunque detenuti, anche mediante annotazioni elettroniche, fino al-

l'integrale soddisfacimento dei crediti derivanti dalle operazioni indicate nei commi precedenti».

124.0.1000

Respinto

IL RELATORE

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

«Art. 124-bis.

1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81, è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999 dei relativi requisiti.

2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno 2001 e il rinnovo di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto potrà avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:

a) la realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;

b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonchè, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti in-

teressati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2001 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;

c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001;

d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

3. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilità di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 2 e rese applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2001. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste, a partire dall'anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera c), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.

4. All'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppressa la parola: "assicurativi".

5. Limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli enti locali che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili, aumentando al 50 per cento la percentuale di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.

6. In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto, entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 4, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993,

n. 374, e dall'articolo 1, commi 35, 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che:

a) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 374, risultino avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che queste presentano, individuate dall'articolo 2 del decreto interministeriale 19 giugno 1999;

b) entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere:

i requisiti per il pensionamento di anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti rispettivamente dall'articolo 1, comma 36, e dall'articolo 1, comma 35, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo o misto tenendo conto della riduzione dei limiti di età pensionabile e di anzianità contributiva previsti, rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e dall'articolo 1, comma 35, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo con la riduzione del limite di età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui al decreto interministeriale 19 giugno 1999 nonché i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 6 nella misura determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma 9.

8. La domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 6 deve essere presentata dagli interessati all'Ente previdenziale di appartenenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, a pena di decadenza.

9. All'onere derivante dal riconoscimento di cui al comma 6, corrispondente all'incremento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale 19 giugno 1999, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

10. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, comma 1, lettera d), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "acquisti effettuati tramite moneta elettronica" sono aggiunte le seguenti parole: "o altro mezzo di pagamento";

b) le parole: "con il titolare della moneta elettronica e" sono soppresse;

c) nell'ultimo rigo, dopo le parole: "fondo pensione" aggiungere la seguente parola: "complementare".

11. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio

1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2001:

a) sono prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 addetti. L'onere differenziale tra prestazioni, ivi compresa la contribuzione figurativa, e gettito contributivo è pari a lire 50 miliardi;

b) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 62, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001" e le parole: "per ciascuno degli anni 1999 e 2000" con le seguenti: "per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001". L'onere derivante dalla disposizione è pari a lire 9 miliardi;

c) il comma 5 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 226, è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dal 1° gennaio 1999 all'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: "trasporti e comunicazioni" sono aggiunte le seguenti: "delle lavanderie industriali". Restano comunque validi agli effetti previdenziali e assistenziali i versamenti contributivi effettuati sulla base dell'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'onere derivante dalla disposizione è pari a lire 525 milioni;

d) le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del trattamento di cui all'articolo 11 della citata legge n. 223 del 1991. L'onere derivante dalla disposizione è pari a lire 2 miliardi.

12. All'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: ", lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002".

13. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 40 per cento dal 1° gennaio 2001 e per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, nè all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

14. Per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione ge-

nerale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 31 dicembre 2000, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.

15. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 227 miliardi per l'anno 2001 e di lire 317 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

16. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione entra in vigore a decorrere dal 27 gennaio 2001.

Conseguentemente alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2001: - 277.000;

2002: - 245.000;

2003: - 245.000.

Ministero degli affari esteri:

2001: - 23.000;

2002: - ;

2003: - .

Art. 125.**125.1****Dichiarato inammissibile**

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 265 del 26 settembre 2000, convertito con modificazioni nella legge n. 343 del 23 novembre 2000, è aggiunto il seguente comma:

"2. Le disponibilità finanziarie di cui agli articoli 4 e 5, non impegnate entro il 31 dicembre 2000, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 2000 - 2002, di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni"».

125.2**Dichiarato inammissibile**

NAVA, CIMMINO, MUNDI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 265 del 26 settembre 2000, convertito con modificazioni nella legge n. 343 del 23 novembre 2000, è aggiunto il seguente comma:

"2. Le disponibilità finanziarie di cui agli articoli 4 e 5, non impegnate entro il 31 dicembre 2000, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 2000 - 2002, di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni"».

125.3**Dichiarato inammissibile**

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«6. All'articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 265 del 26 settembre 2000, convertito con modificazioni nella legge n. 343 del 23 novembre 2000, è aggiunto il seguente comma:

"2. Le disponibilità finanziarie di cui agli articoli 4 e 5, non impegnate entro il 31 dicembre 2000, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 2000 - 2002, di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni"».

Art. 126.**126.1****Respinto**

PELELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27,31 e 32 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, i Presidenti delle province, predispongono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 al cui finanziamento concorrono anche le risorse accantonate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della stessa legge n. 36 del 1994 e determinate a norma dell'articolo 3 commi da 42 a 47 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le risorse comunque già assegnate ovvero rese disponibili per la realizzazione di opere comprese nel programma, le risorse assegnate al Ministero dell'ambiente per la tutela delle acque, le risorse di cui al Quadro comunitario di sostegno e ai documenti unici di programmazione 2000-2006. Il Programma è approvato con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente, ed è attuato nel rispetto delle disposizioni delle leggi 5 gennaio 1994 n. 36 e 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Il programma approvato costituisce integrazione al Piano triennale del soggetto istituzionale d'ambito, ed, in sua assenza, strumento di programmazione di cui all'articolo 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove le Autorità d'ambito e i Presidenti delle province risultino inadempienti, sono sostituiti, anche ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 settembre 2000, n. 258, dai Presidenti delle regioni, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Le sanzioni di cui all'articolo 54 comma 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relative al superamento dei parametri di cui alla tabella 1, allegato 5, dello stesso decreto, non si applicano ai soggetti obbligati qualora alla data di accertamento della violazione sia in corso la predisposizione del programma ovvero la realizzazione delle opere previste nel programma medesimo».

